

DOCUMENTO DI AMMISSIONE

RELATIVO ALL'AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI SU AIM ITALIA/MERCATO ALTERNATIVO DEL CAPITALE, ORGANIZZATO E GESTITO DA BORSA ITALIANA S.P.A., DI AZIONI ORDINARIE E DI WARRANT DI SPACTIV S.P.A.

Emittente



MEDIOBANCA

Joint Global Coordinator

Joint Bookrunner

Nominated Advisor

Specialista

Joint Global Coordinator

Joint Bookrunner

AIM Italia è un sistema multilaterale di negoziazione dedicato primariamente alle piccole e medie imprese e alle società ad alto potenziale di crescita alle quali è tipicamente collegato un livello di rischio superiore rispetto agli emittenti di maggiori dimensioni o con business consolidati.

L'investitore deve essere consapevole dei rischi derivanti dall'investimento in questa tipologia di emittenti e deve decidere se investire soltanto dopo attenta valutazione.

Consob e Borsa Italiana non hanno esaminato, né approvato, il contenuto di questo documento.

AVVERTENZA

Il presente Documento di Ammissione è stato redatto in conformità al Regolamento Emittenti AIM Italia approvato e pubblicato da Borsa Italiana S.p.A., come successivamente modificato ed integrato, ai fini dell'ammissione di azioni ordinarie e di warrant Spactiv sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia.

Il presente Documento di Ammissione e l'Offerta ivi descritta rientrano nei casi di inapplicabilità delle disposizioni in materia di offerta al pubblico di strumenti finanziari previsti dall'articolo 100 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato, (il "TUF") e dall'articolo 34-ter del regolamento di attuazione del TUF, concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento 11971").

Né il presente Documento di Ammissione, né l'operazione descritta nel presente documento costituiscono un'ammissione di strumenti finanziari in un mercato regolamentato così come definiti dal TUF e dal Regolamento 11971. Pertanto non si rende necessaria la redazione di un prospetto secondo gli schemi previsti dal Regolamento Comunitario n. 809/2004/CE. La pubblicazione del presente Documento di Ammissione non deve essere autorizzata dalla Consob ai sensi della Direttiva Comunitaria n. 2003/71/CE o di qualsiasi altra norma o regolamento disciplinante la redazione e la pubblicazione dei prospetti informativi (ivi inclusi gli articoli 94 e 113 del TUF).

Il presente Documento di Ammissione non potrà essere diffuso, né direttamente né indirettamente, in giurisdizioni diverse dall'Italia e, in particolare, in Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti d'America o in qualsiasi altro paese nel quale l'offerta dei titoli citati nel presente Documento di Ammissione non sia consentita in assenza di specifiche autorizzazioni da parte delle autorità competenti e/o comunicato ad investitori residenti in tali Paesi, fatte salve eventuali esenzioni previste dalle leggi applicabili. La pubblicazione e la distribuzione del presente Documento di Ammissione in altre giurisdizioni potrebbero essere soggette a restrizioni di legge o regolamentari. Ogni soggetto che entri in possesso del presente Documento di Ammissione dovrà preventivamente verificare l'esistenza di tali normative e restrizioni ed osservare tali restrizioni.

Gli strumenti finanziari dell'Emittente non sono stati e non saranno registrati ai sensi dello United States Securities Act of 1933 e sue successive modifiche, o presso qualsiasi autorità di regolamentazione finanziaria di uno stato degli Stati Uniti d'America o in base alla normativa in materia di strumenti finanziari in vigore in Australia, Canada o Giappone. Gli strumenti finanziari dell'Emittente non potranno essere offerti, venduti o comunque trasferiti, direttamente o indirettamente, in Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti né potranno essere offerti, venduti o comunque trasferiti, direttamente o indirettamente, per conto o a beneficio di cittadini o soggetti residenti in Australia, Canada, Giappone o Stati Uniti, fatto salvo il caso in cui la Società si avvalga, a sua discrezione, di eventuali esenzioni previste dalle normative ivi applicabili.

La violazione di tali restrizioni potrebbe costituire una violazione della normativa applicabile in materia di strumenti finanziari nella giurisdizione di competenza.

Sommario

DEFINIZIONI E GLOSSARIO.....	8
SEZIONE PRIMA	14
1. PERSONE RESPONSABILI.....	15
1.1 Soggetti responsabili delle informazioni fornite nel Documento di Ammissione	15
1.2 Dichiarazione dei soggetti responsabili del Documento di Ammissione.....	15
2. REVISORI LEGALI DEI CONTI	16
2.1 Revisori legali dei conti dell'Emittente.....	16
2.2 Informazioni sui rapporti con la Società di Revisione	16
3. INFORMAZIONI FINANZIARIE SELEZIONATE.....	17
3.1 Informazioni finanziarie selezionate.....	17
3.2 Informazioni finanziarie selezionate relative a periodi infrannuali	17
4. FATTORI DI RISCHIO.....	18
4.1 FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL'EMITTENTE	18
4.1.1 <i>Rischi connessi alla mancanza di storia operativa</i>	<i>18</i>
4.1.2 <i>Rischi connessi alla mancata realizzazione ovvero al ritardo nella realizzazione dell'Operazione Rilevante e alla strategia di crescita esterna</i>	<i>19</i>
4.1.3 <i>Rischi connessi all'avvio del processo di scioglimento e liquidazione della Società prima della realizzazione dell'Operazione Rilevante.....</i>	<i>20</i>
4.1.4 <i>Rischi connessi al procedimento di liquidazione e alle possibili responsabilità dei soci dopo la conclusione dello stesso</i>	<i>21</i>
4.1.5 <i>Rischi connessi all'attuazione dell'Operazione Rilevante in caso di esercizio del diritto di recesso.....</i>	<i>21</i>
4.1.6 <i>Rischi connessi all'insufficienza delle somme a disposizione della gestione ordinaria della Società.....</i>	<i>22</i>
4.1.7 <i>Rischi connessi all'incapacità di ottenere eventuali finanziamenti ovvero eventuali risorse economiche aggiuntive da parte dell'Emittente</i>	<i>23</i>
4.1.8 <i>Rischi connessi allo svolgimento dell'attività di due diligence</i>	<i>24</i>
4.1.9 <i>Rischi connessi alla dipendenza da figure chiave.....</i>	<i>24</i>
4.1.10 <i>Rischi connessi alla mancata distribuzione di dividendi.....</i>	<i>24</i>
4.1.11 <i>Rischi connessi alla diminuzione delle Somme Vincolate ed all'incertezza del valore di liquidazione in caso di esercizio del diritto di recesso e di scioglimento della Società.....</i>	<i>25</i>
4.1.12 <i>Rischi connessi alla riduzione delle Somme Vincolate a seguito di pretese di terzi e/o eventi straordinari</i>	<i>26</i>
4.1.13 <i>Rischi connessi al c.d. "bail-in", in caso di investimento delle Somme Vincolate presso conti correnti bancari.....</i>	<i>26</i>
4.1.14 <i>Rischi connessi ai tassi di interesse negativi</i>	<i>27</i>
4.1.15 <i>Rischi connessi alle Azioni Speciali</i>	<i>28</i>
4.1.16 <i>Rischi connessi a eventuali conflitti di interessi dei membri del Consiglio di Amministrazione.....</i>	<i>29</i>
4.1.17 <i>Rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse in merito alla realizzazione dell'Operazione e in relazione all'individuazione di una target che sia una Parte Correlata di un Consigliere.....</i>	<i>30</i>
4.1.18 <i>Rischi connessi agli eventuali acquisti di Azioni Ordinarie sul mercato da parte dei</i>	

	<i>Promotori</i>	31
4.2	FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AL MERCATO IN CUI L'EMITTENTE OPERA	31
4.2.1	<i>Rischi connessi al settore di attività della/e società target</i>	31
4.2.2	<i>Rischi connessi all'investimento in società non quotate</i>	33
4.2.3	<i>Rischi connessi alla concorrenza di altri soggetti in relazione all'Operazione Rilevante</i>	33
4.2.4	<i>Rischi connessi alla congiuntura economico-finanziaria</i>	34
4.3	FATTORI DI RISCHIO CONNESSI ALL'OFFERTA E ALL'AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI SULL'AIM ITALIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI OFFERTI	34
4.3.1	<i>Particolari caratteristiche dell'investimento negli strumenti finanziari dell'Emittente</i>	34
4.3.2	<i>Rischi connessi alla negoziazione sull'AIM Italia, alla liquidità dei mercati e alla possibile volatilità del prezzo delle Azioni Ordinarie e dei Warrant dell'Emittente</i>	35
4.3.3	<i>Rischi connessi alla possibilità di revoca dalla negoziazione delle Azioni Ordinarie e dei Warrant</i>	35
4.3.4	<i>Effettivo ammontare delle Azioni Ordinarie emesse e dei capitali raccolti</i>	36
4.3.5	<i>Rischi di diluizione connessi alla conversione delle Azioni Speciali</i>	36
4.3.6	<i>Rischi connessi alla diluizione in caso di mancato esercizio dei Warrant</i>	37
4.3.7	<i>Rischi connessi ai vincoli di indisponibilità assunti dalle Società Promotrici</i>	38
4.3.8	<i>Rischi connessi ai conflitti di interesse</i>	38
4.3.9	<i>Rischi connessi all'emissione differita degli ulteriori 3 Warrant</i>	38
5.	INFORMAZIONI SULL'EMITTENTE	40
5.1	Storia ed evoluzione dell'Emittente	40
5.1.1	<i>Denominazione sociale dell'Emittente</i>	40
5.1.2	<i>Luogo di registrazione dell'Emittente e suo numero di registrazione</i>	40
5.1.3	<i>Data di costituzione e durata dell'Emittente</i>	40
5.1.4	<i>Sede legale e forma giuridica dell'Emittente, legislazione in base alla quale opera, paese di costituzione, indirizzo e numero di telefono della sede sociale</i>	40
5.1.5	<i>Fatti importanti nell'evoluzione dell'attività dell'Emittente</i>	40
5.2	Investimenti	43
5.2.1	<i>Descrizione dei principali investimenti effettuati dall'Emittente in ogni esercizio finanziario cui si riferiscono le informazioni finanziari</i>	43
5.2.2	<i>Descrizione dei principali investimenti in corso di realizzazione</i>	43
5.2.3	<i>Descrizione dei principali investimenti futuri programmati dall'Emittente</i>	43
6.	PANORAMICA DELLE ATTIVITÀ	44
6.1	Principali attività	44
6.1.1	<i>Descrizione delle principali attività dell'Emittente</i>	44
6.1.2	<i>Fattori chiave della Società</i>	44
6.1.3	<i>Politica di investimento</i>	46
6.1.4	<i>Descrizione dei prodotti venduti e/o dei servizi offerti</i>	50
6.2	Il contesto di riferimento. I principali mercati	51
6.3	Fattori eccezionali	52
6.4	Dipendenza dell'Emittente da brevetti o licenze, da contratti industriali, commerciali o finanziari, o da nuovi procedimenti di fabbricazione	53
6.5	Posizione competitiva della Società	53
7.	STRUTTURA ORGANIZZATIVA	55
7.1	Descrizione del gruppo a cui appartiene l'Emittente	55

7.2	Descrizione delle società del gruppo	56
8.	IMMOBILI, IMPIANTI E MACCHINARI	57
8.1	Problematiche ambientali	57
9.	INFORMAZIONI SULLE TENDENZE PREVISTE	58
9.1	Tendenze recenti sull'andamento della produzione, delle vendite e delle scorte e nell'evoluzione dei costi e dei prezzi di vendita	58
9.2	Tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti noti che potrebbero ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle prospettive dell'Emittente almeno per l'esercizio in corso.....	58
10.	ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI VIGILANZA E ALTI DIRIGENTI	59
10.1	Informazioni sugli organi amministrativi, di direzione e di vigilanza e alti dirigenti.....	59
10.1.1	<i>Consiglio di Amministrazione.....</i>	<i>59</i>
10.1.2	<i>Collegio Sindacale.....</i>	<i>65</i>
10.1.3	<i>Alti Dirigenti</i>	<i>76</i>
10.1.4	<i>Soci Fondatori.....</i>	<i>76</i>
10.2	Conflitti di interesse dei membri del Consiglio di Amministrazione, dei componenti del Collegio Sindacale, dei direttori generali e dei principali dirigenti.....	76
10.2.1	<i>Conflitti di interesse dei membri del Consiglio di Amministrazione</i>	<i>76</i>
10.2.2	<i>Conflitti di interessi dei componenti del Collegio Sindacale.....</i>	<i>77</i>
10.2.3	<i>Conflitti di interessi dei principali dirigenti.....</i>	<i>77</i>
10.2.4	<i>Eventuali accordi con i principali azionisti, clienti, fornitori dell'Emittente o altri accordi a seguito dei quali i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e gli alti dirigenti sono stati nominati.....</i>	<i>78</i>
10.2.5	<i>Eventuali restrizioni in forza delle quali i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e gli alti dirigenti hanno acconsentito a limitare i propri diritti a cedere e trasferire, per un certo periodo di tempo, gli strumenti finanziari dell'Emittente dagli stessi posseduti</i>	<i>78</i>
11.	PRASSI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.....	79
11.1	Durata della carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei membri del Collegio Sindacale.....	79
11.2	Contratti di lavoro stipulati dai componenti del Consiglio di Amministrazione e dai componenti del Collegio Sindacale con l'Emittente o con le altre società del gruppo che prevedono indennità di fine rapporto.....	79
11.3	Recepimento delle norme in materia di governo societario.....	79
12.	DIPENDENTI.....	81
12.1	Dipendenti.....	81
12.2	Partecipazioni azionarie e <i>stock option</i> dei membri del Consiglio di Amministrazione.....	81
12.3	Accordi di partecipazione di dipendenti al capitale sociale.....	81
13.	PRINCIPALI AZIONISTI.....	82
13.1	Principali azionisti dell'Emittente.....	82
13.2	Diritti di voto diversi in capo ai principali azionisti dell'Emittente	82
13.3	Soggetto controllante l'Emittente.....	82
13.4	Patti Parasociali	83

14. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE.....	84
15. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SULLA STRUTTURA E SUL FUNZIONAMENTO DI SPACTIV.....	85
15.1 Capitale sociale.....	85
15.1.1 <i>Capitale sociale sottoscritto e versato.....</i>	85
15.1.2 <i>Esistenza di quote non rappresentative del capitale, precisazione del loro numero e delle loro caratteristiche principali.....</i>	85
15.1.3 <i>Ammontare delle obbligazioni convertibili, scambiabili o con warrant.....</i>	85
15.1.4 <i>Esistenza di diritti e/o obblighi di acquisto su capitale autorizzato ma non emesso o di un impegno all'aumento del capitale.....</i>	85
15.1.5 <i>Esistenza di offerte in opzione aventi ad oggetto il capitale di eventuali membri del gruppo.....</i>	86
15.1.6 <i>Evoluzione del capitale sociale dalla data di costituzione.....</i>	86
15.2 Atto costitutivo e statuto sociale.....	86
15.2.1 <i>Oggetto sociale e scopi dell'Emittente.....</i>	86
15.2.2 <i>Sintesi delle disposizioni dello statuto della Società riguardanti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale.....</i>	87
15.2.3 <i>Diritti, privilegi e restrizioni connessi a ciascuna classe di azioni esistenti.....</i>	90
15.2.4 <i>Disciplina statutaria della modifica dei diritti dei possessori delle azioni.....</i>	92
15.2.5 <i>Disciplina statutaria delle assemblee dell'Emittente.....</i>	93
15.2.6 <i>Disposizioni statutarie che potrebbero avere l'effetto di ritardare, rinviare o impedire una modifica dell'assetto di controllo dell'Emittente.....</i>	95
15.2.7 <i>Disposizioni statutarie relative alla variazione dell'assetto di controllo o delle partecipazioni rilevanti.....</i>	96
15.2.8 <i>Speciali pattuizioni statutarie relative alla modifica del capitale sociale.....</i>	96
16. CONTRATTI RILEVANTI.....	97
17. INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI, PARERI DI ESPERTI E DICHIARAZIONI DI INTERESSI.....	98
17.1 Relazioni e pareri di esperti.....	98
17.2 Informazioni provenienti da terzi.....	98
18. INFORMAZIONI SULLE PARTECIPAZIONI.....	99
SEZIONE SECONDA.....	100
1. PERSONE RESPONSABILI.....	101
1.1 Persone responsabili.....	101
1.2 Dichiarazione di responsabilità.....	101
2. FATTORI DI RISCHIO.....	102
3. INFORMAZIONI FONDAMENTALI.....	103
3.1 Dichiarazione relativa al capitale circolante.....	103
3.2 Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi.....	103
4. INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE E AMMETTERE ALLA NEGOZIAZIONE.....	105
4.1 Descrizione degli strumenti finanziari da offrire e/o da ammettere alla negoziazione.....	105

4.1.1	<i>Descrizione delle Azioni Ordinarie</i>	105
4.1.2	<i>Legislazione in base alla quale le Azioni Ordinarie sono emesse</i>	105
4.1.3	<i>Caratteristiche delle Azioni Ordinarie</i>	105
4.1.4	<i>Valuta di emissione delle Azioni Ordinarie</i>	105
4.1.5	<i>Descrizione dei diritti connessi alle Azioni Ordinarie</i>	105
4.1.6	<i>Indicazione delle delibere, delle autorizzazioni e delle approvazioni in virtù delle quali le Azioni Ordinarie verranno emesse</i>	106
4.1.7	<i>Data di emissione e di messa a disposizione delle Azioni Ordinarie</i>	106
4.1.8	<i>Limitazioni alla libera trasferibilità delle Azioni Ordinarie</i>	106
4.1.9	<i>Indicazione dell'esistenza di eventuali norme in materia di obbligo di offerta al pubblico di acquisto e/o di offerta di acquisto residuali in relazione alle Azioni Ordinarie</i>	106
4.1.10	<i>Offerte pubbliche di acquisto effettuate da terzi sulle Azioni Ordinarie dell'Emittente nel corso dell'ultimo esercizio e nell'esercizio in corso</i>	106
4.2	Descrizione dei Warrant	107
4.2.1	<i>Legislazione in base alla quale i Warrant sono emessi</i>	107
4.2.2	<i>Caratteristiche dei Warrant</i>	107
4.2.3	<i>Valuta di emissione dei Warrant</i>	107
4.2.4	<i>Descrizione dei diritti connessi ai Warrant e modalità per il loro esercizio</i>	108
4.2.5	<i>Indicazione delle delibere, autorizzazioni e approvazioni in virtù delle quali i Warrant verranno emessi</i>	109
4.2.6	<i>Data di emissione e di messa a disposizione dei Warrant</i>	109
4.2.7	<i>Limitazioni alla libera trasferibilità degli strumenti finanziari</i>	109
4.2.8	<i>Indicazione dell'esistenza di eventuali norme in materia di obbligo di offerta al pubblico di acquisto e/o di scambio di offerta di acquisto e di vendita residuali in relazione agli strumenti finanziari</i>	109
4.2.9	<i>Precedenti offerte pubbliche di acquisto sugli strumenti finanziari</i>	109
4.3	Profili fiscali	109
4.3.1	<i>Definizioni</i>	110
4.3.2	<i>Regime fiscale relativo ai warrant</i>	110
4.3.3	<i>Regime fiscale relativo alle Azioni</i>	112
5.	POSSESSORI DI STRUMENTI FINANZIARI CHE PROCEDONO ALLA VENDITA	133
5.1	Azionisti venditori	133
5.2	Numero e classe degli strumenti finanziari offerti dagli azionisti venditori	133
5.3	Accordi di <i>lock-up</i>	133
6.	SPESE LEGATE ALL'AMMISSIONE E ALL'OFFERTA	134
7.	DILUIZIONE	135
7.1	Diluizione derivante dalla conversione delle Azioni Speciali.....	135
8.	INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI	139
8.1	Soggetti che partecipano all'operazione.....	139
8.2	Luoghi ove è disponibile il Documento di Ammissione	139
	ALLEGATI	140
	Regolamento	141

DEFINIZIONI E GLOSSARIO

Sono indicate di seguito le principali definizioni e i principali termini tecnici riguardanti l'operazione di cui al presente Documento di Ammissione, in aggiunta a quelli indicati nel testo. Si precisa che per le definizioni e i termini sotto riportati, ogniqualvolta il contesto lo richieda, la forma singolare include la forma plurale e viceversa.

AIM Italia o AIM	Il sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A.
Amministratori di Categoria	Gli Amministratori nominati dai titolari di Azioni Speciali in conformità all'articolo 16.2 dello Statuto.
Aumento di Capitale	L'aumento di capitale della Società, in una o più <i>tranche</i> , a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del codice civile, deliberato dall'Assemblea straordinaria della Società in data 8 settembre 2017 per massimi nominali Euro 100.000.000,00, mediante emissione di massime numero 10.000.000 Azioni Ordinarie senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, cui sono attribuiti n. 2 Warrant gratuiti ogni n. 10 Azioni Ordinarie sottoscritte, riservato nell'ambito dell'Offerta finalizzata alle negoziazioni delle Azioni Ordinarie e dei Warrant della Società sull'AIM Italia.
Aumento di Capitale Riservato alle Società Promotrici	L'aumento di capitale della Società, a pagamento, in via scindibile, per massimi nominali Euro 2.900.000,00, mediante emissione di massime n. 290.000 nuove azioni, prive di valore nominale, godimento regolare, da offrire in opzione alle Società Promotrici, nella loro qualità di soci di Spactiv, al prezzo unitario di Euro 10,00, deliberato dall'Assemblea straordinaria della Società in data 8 settembre 2017.
Aumento di Capitale Warrant	L'aumento di capitale della Società scindibile per un ammontare massimo di nominali Euro 143.950,00, mediante emissione di massime n. 1.439.500 Azioni di Compendio senza indicazione del valore nominale, da riservarsi all'esercizio di massimi n. 5.000.000 Warrant in conformità a quanto stabilito nel Regolamento Warrant, deliberato dall'Assemblea straordinaria della Società in data 8 settembre 2017.

Azioni di Compendio	Le massime n. 1.439.500 Azioni Ordinarie della Società, prive di indicazione del valore nominale, godimento regolare, liberamente trasferibili, rivenienti dall'Aumento di Capitale Warrant e a servizio dell'esercizio dei Warrant.
Azioni Ordinarie	Le azioni ordinarie della Società, prive di indicazione del valore nominale, godimento regolare e liberamente trasferibili da ammettere alle negoziazioni sull'AIM Italia.
Azioni Speciali	Le massime n. 300.000 azioni speciali della Società, prive di indicazione del valore nominale, godimento regolare, prive del diritto di voto e convertibili in Azioni Ordinarie, nei termini e alle condizioni previste dall'articolo 6 dello Statuto.
BG Asset Management	BG Asset Management S.A., con sede legale in 1, Place d'Armes, L-1136, Lussemburgo, iscritta al Registro delle Imprese del Lussemburgo al n. B 178.554.
Borsa Italiana	Borsa Italiana S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari n. 6.
Consob	La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, con sede in Roma, Via G. B. Martini n. 3.
Conto Corrente Vincolato	Uno o più (i) conti correnti o depositi bancari vincolati, (ii) strumenti assicurativi o monetari, (iii) fondi, gestioni o amministrazioni in conti correnti e/o depositi bancari vincolati, strumenti assicurativi e/o monetari e/o (iv) altri strumenti simili, vincolati fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, presso i quali saranno depositate e/o impiegate le Somme Vincolate.
Data di Avvio delle Negoziazioni	La data di inizio delle negoziazioni delle Azioni Ordinarie e dei Warrant della Società sull'AIM Italia stabilita con apposito avviso pubblicato da Borsa Italiana, prevista per il 27 settembre 2017.
Data del Documento di Ammissione	La data di invio a Borsa Italiana del Documento di Ammissione da parte dell'Emittente, almeno tre giorni di mercato aperto prima della prevista data di ammissione.
Documento di Ammissione	Il presente documento di ammissione predisposto ai

	sensi dell'articolo 3 del Regolamento Emittenti AIM.
Emittente o Società o Spactiv	Spactiv S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza Caneva n. 5, codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, 10007680969.
GB	Gabriele Bavagnoli, nato a Torino, il 28 maggio 1970, C.F. BVGGRL70E28L219Q.
Joint Bookrunner	UBI Banca e Mediobanca.
Joint Global Coordinator	UBI Banca e Mediobanca.
Market Abuse Regulation o MAR	Il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 e la relativa disciplina integrativa e attuativa vigente alla Data del Documento di Ammissione.
MB	Maurizio Borletti, nato a Milano il 6 giugno 1967 C.F. BRLMZR67H06F205U.
Mediobanca	Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., con sede legale in Milano, Piazzetta Enrico Cuccia, 1.
Milano Capital	Milano Capital S.r.l., con sede legale in Milano, Via Torquato Tasso n. 5, C.F. e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 08666750966.
Monte Titoli	Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6.
MTA	Mercato Telematico Azionario, mercato regolamentato, gestito e organizzato da Borsa Italiana.
Nomad o Nominated Adviser	UBI Banca.
Offerta	L'offerta di sottoscrizione di massime n. 10.000.000 Azioni Ordinarie, rivenienti dall'Aumento di Capitale, con abbinati gratuitamente n. 2 Warrant ogni n. 10 Azioni Ordinarie sottoscritte rivolta esclusivamente a: (i) investitori qualificati come definiti dagli articoli 100 del TUF e 34-ter, primo comma, lett. b), del Regolamento 11971, e a investitori istituzionali esteri ai sensi della <i>Regulation S dello United States Securities Act</i> del 1933 (con esclusione di Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti d'America) e (ii) investitori

	diversi dagli investitori <i>sub (i)</i> , con modalità tali, per qualità e/o quantità, da consentire alla Società di rientrare nei casi di inapplicabilità delle disposizioni in materia di offerte al pubblico di strumenti finanziari previsti dagli articoli 100 del TUF e 34-ter del Regolamento 11971.
Operazione Rilevante	Potenziati acquisizioni di partecipazioni in altra/e impresa/e ed altre forme di potenziale aggregazione della società stessa con altra/e impresa/e, da realizzarsi attraverso, a mero titolo esemplificativo, ma non limitativo, un'operazione di fusione con la/le impresa/e selezionata/e, di acquisizione con qualunque modalità di legge (ivi inclusa la sottoscrizione di aumenti di capitale e la compravendita) di partecipazioni nella/e impresa/e selezionata/e, e/o di conferimento, nonché la loro realizzazione con qualunque modalità di legge essa sia attuata e solo a seguito della preventiva modifica dell'oggetto sociale della Società.
PDS	Paolo De Spirt, nato a Jesolo, il 21 agosto 1964, C.F. DSPPLA64M21C388S.
Prezzo di Offerta	Il prezzo, pari a Euro 10,00 cadauna, a cui verranno collocate le Azioni Ordinarie con abbinati gratuitamente n. 2 Warrant ogni n. 10 Azioni Ordinarie sottoscritte.
Principi contabili internazionali o IAS/IFRS	Gli <i>International Financial Reporting Standards (IFRS)</i> , gli <i>International Accounting Standards (IAS)</i> , e le relative interpretazioni, emanati dall' <i>International Accounting Standards Board (IASB)</i> e adottati dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (CE) No. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002.
Principi contabili nazionali	I principi contabili nazionali emanati dall'OIC (Organismo Italiano di Contabilità).
Promotori	Indica, congiuntamente, MB, PDS e GB.
Regolamento 11971	Il regolamento di attuazione del TUF, concernente la disciplina degli emittenti, adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato.

Regolamento Emittenti AIM	Il Regolamento Emittenti AIM Italia approvato e pubblicato da Borsa Italiana in vigore alla Data del Documento di Ammissione.
Regolamento Nomad	Il Regolamento AIM Italia dei Nominated Advisers approvato e pubblicato da Borsa Italiana in vigore alla Data del Documento di Ammissione.
Regolamento Warrant	Il regolamento dei “Warrant Spactiv S.p.A.”, approvato dall’Assemblea della Società dell’8 settembre 2017.
Sistema Monte Titoli	Il sistema di deposito accentrato, gestito da Monte Titoli.
Società di Revisione o PWC	PricewaterhouseCoopers S.p.A., con sede legale in Milano, Via Monte Rosa n. 91.
Società Promotrici	Congiuntamente, BG Asset Management e Milano Capital.
Somme Utilizzabili	Ai sensi e in conformità all’articolo 7.4 dello Statuto, l’importo pari al 1% delle somme incassate dalla Società in virtù della sottoscrizione e liberazione delle Azioni Ordinarie in attuazione dell’Aumento di Capitale.
Somme Vincolate	Le somme corrispondenti al 100% di quanto incassato dalla Società in virtù della sottoscrizione e liberazione delle Azioni Ordinarie in attuazione dell’Aumento di Capitale depositate e/o impiegate sul/i Conto/i Corrente/i Vincolato/i che potranno essere utilizzate (i) previa autorizzazione dell’Assemblea in conformità a quanto previsto nell’articolo 15.2 dello Statuto; e (ii) per un importo pari al 1% delle stesse (i.e. le Somme Utilizzabili), previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione in conformità agli articoli 7.4 e 19.6 dello Statuto.
Specialista	UBI Banca.
Statuto Sociale o Statuto	Lo statuto sociale dell’Emittente approvato dall’Assemblea della Società dell’8 settembre 2017, come successivamente modificato in data 18 settembre 2017, e vigente alla Data di Avvio delle Negoziazioni.
Termine Massimo	La prima tra le seguenti date: (i) il 30 settembre 2020 e (ii) il termine del 24° mese di calendario successivo

	<p>alla Data di Avvio delle Negoziazioni, fermo restando che qualora alla predetta data sia stato sottoscritto un accordo per la realizzazione dell'Operazione Rilevante che sia oggetto di comunicazione al mercato ai sensi della normativa applicabile, il Termine Massimo si intenderà automaticamente prorogato, fino allo scadere del 6° mese di calendario successivo alla stessa data.</p>
Testo Unico o TUF	<p>Il Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato.</p>
Testo Unico delle Imposte sui Redditi o TUIR	<p>Il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, come successivamente modificato ed integrato.</p>
UBI o UBI Banca	<p>UBI Banca S.p.A., con sede legale in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto, n. 8.</p>
Warrant	<p>I <i>warrant</i> denominati "<i>Warrant Spactiv S.p.A.</i>", che conferiscono ai loro titolari il diritto a ottenere, con le modalità e i termini indicati nel Regolamento Warrant, Azioni di Compendio della Società.</p>

SEZIONE PRIMA

1. PERSONE RESPONSABILI

1.1 Soggetti responsabili delle informazioni fornite nel Documento di Ammissione

L'Emittente si assume la responsabilità della completezza e della veridicità dei dati e delle informazioni contenuti nel presente Documento di Ammissione.

1.2 Dichiarazione dei soggetti responsabili del Documento di Ammissione

L'Emittente dichiara che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel presente Documento di Ammissione sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

2. REVISORI LEGALI DEI CONTI

2.1 Revisori legali dei conti dell'Emittente

In data 8 settembre 2017 l'Assemblea ordinaria dell'Emittente, su proposta del Collegio Sindacale, ha conferito alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A., con sede legale in Milano, Via Monte Rosa n. 91, l'incarico di revisione legale dei conti dei bilanci della Società per gli esercizi con chiusura al 31 dicembre 2017, 2018, 2019 ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 39/2010, come successivamente modificato e integrato.

2.2 Informazioni sui rapporti con la Società di Revisione

Alla Data del Documento di Ammissione non è intervenuta alcuna revoca dell'incarico conferito dall'Emittente alla Società di Revisione, né la Società di Revisione ha rinunciato all'incarico.

3. INFORMAZIONI FINANZIARIE SELEZIONATE

3.1 Informazioni finanziarie selezionate

La Società è stata costituita in data 27 luglio 2017 e non ha una storia operativa pregressa.

La Società, nel periodo dalla costituzione sino alla Data del Documento di Ammissione, si è concentrata prevalentemente sulla definizione del proprio assetto organizzativo e sul processo di ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia delle Azioni Ordinarie e dei Warrant.

Si segnala che alla Data del Documento di Ammissione non esistono informazioni finanziarie pubbliche o redatte a norma di legge.

Ai sensi dell'articolo 26 dello Statuto, gli esercizi sociali della Società si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Il primo bilancio della Società chiuderà al 31 dicembre 2017 e sarà redatto in base alle norme di legge interpretate ed integrate dai principi contabili predisposti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili così come modificati all'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) e dai documenti emessi direttamente dall'OIC.

3.2 Informazioni finanziarie selezionate relative a periodi infrannuali

Ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento Emittenti AIM, la Società è tenuta alla predisposizione di informazioni finanziarie infrannuali, e segnatamente semestrali.

4. FATTORI DI RISCHIO

L'operazione descritta nel presente Documento di Ammissione presenta gli elementi di rischio tipici di un investimento in azioni e *warrant* ammessi su un sistema multilaterale di negoziazione.

Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento, gli investitori sono invitati a valutare gli specifici fattori di rischio relativi all'Emittente, al settore di attività in cui esso opera e agli strumenti finanziari offerti.

I fattori di rischio descritti nel presente Capitolo "*Fattori di Rischio*" devono essere letti congiuntamente alle informazioni contenute nel Documento di Ammissione.

Il verificarsi delle circostanze descritte in uno dei seguenti fattori di rischio potrebbe incidere negativamente sull'attività e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, sulle sue prospettive e sul prezzo degli strumenti finanziari dell'Emittente e gli azionisti potrebbero perdere in tutto o in parte il loro investimento. Tali effetti negativi sulla Società e sui suoi strumenti finanziari si potrebbero, inoltre, verificare qualora sopraggiungessero eventi, oggi non noti alla Società, tali da esporre la stessa ad ulteriori rischi o incertezze ovvero qualora fattori di rischio oggi ritenuti non significativi lo divengano a causa di circostanze sopravvenute.

I rinvii alle Sezioni, ai Capitoli e ai Paragrafi si riferiscono alle Sezioni, ai Capitoli e ai Paragrafi del Documento di Ammissione.

4.1 FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL'EMITTENTE

Rischi comuni alle Special Purpose Acquisition Company (SPAC)

4.1.1 *Rischi connessi alla mancanza di storia operativa*

Spactiv è stata costituita in data 27 luglio 2017 e non ha una storia operativa pregressa.

La Società, nel periodo dalla costituzione sino alla Data del Documento di Ammissione, si è concentrata prevalentemente sulla definizione del proprio assetto organizzativo e sul processo di ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia delle Azioni Ordinarie e dei Warrant. La mancanza di una storia operativa pregressa potrebbe rendere difficoltoso valutare la capacità del *management* della Società di perseguire gli obiettivi proposti e, in particolare, di realizzare l'Operazione Rilevante.

Si segnala, altresì, che l'attività dell'Emittente si svilupperà esclusivamente in funzione della realizzazione dell'Operazione Rilevante e, conseguentemente, fino all'attuazione dell'Operazione Rilevante stessa, la Società potrebbe non generare ricavi. Alla Data del Documento di Ammissione non è possibile formulare una previsione in merito al periodo che intercorrerà prima che le operazioni di valorizzazione dell'attività della Società possano generare effetti positivi.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 6 del Documento di Ammissione.

4.1.2 *Rischi connessi alla mancata realizzazione ovvero al ritardo nella realizzazione dell'Operazione Rilevante e alla strategia di crescita esterna*

Ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto, la durata della Società è fissata sino al Termine Massimo, ossia sino alla prima data nel tempo delle seguenti date: (i) il 30 settembre 2020 e (ii) il termine del 24° mese di calendario successivo alla Data di Avvio delle Negoziazioni, fermo restando che qualora alla predetta data sia stato sottoscritto un accordo per la realizzazione dell'Operazione Rilevante che sia oggetto di comunicazione al mercato ai sensi della normativa applicabile, la durata della Società si intenderà automaticamente prorogata, fino allo scadere del 6° mese di calendario successivo alla stessa data

Si segnala che il Termine Massimo potrebbe non essere sufficiente per individuare una o più *target* idoneo/i a porre in essere l'Operazione Rilevante e la mancata approvazione dell'Operazione Rilevante entro tale termine (secondo quanto previsto dall'articolo 4 dello Statuto), anche a causa di talune variabili non controllabili da Spactiv, determinerebbe l'avvio del processo di scioglimento e liquidazione della Società.

Si segnala, inoltre, che ai sensi degli articoli 19.6 e 19.7 dello Statuto, le deliberazioni concernenti, *inter alia*, la proposta di Operazione Rilevante da sottoporre al voto dell'Assemblea degli Azionisti sono rimesse alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione e devono essere assunte con il voto favorevole di tutti gli Amministratori di Categoria.

La capacità della Società di attuare l'Operazione Rilevante dipenderà, tra l'altro, dal successo nella realizzazione della propria strategia.

L'attività di investimento di Spactiv sarà principalmente rivolta a società italiane, o comunque con stabile organizzazione in Italia, di medie dimensioni non quotate con *equity value* indicativamente compreso tra circa Euro 100 ed Euro 400 milioni, aventi potenzialità di sviluppo a livello nazionale e/o internazionale. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'attività di investimento si focalizzerà su aziende operanti nell'intera catena del valore – comprendente materie prime, produzione, distribuzione, logistica e servizi – dei settori convenzionalmente indicati come “del *Lifestyle*”, tra cui il settore alimentare, della moda e del lusso, del *design*, dei beni di consumo, dell'*health care*, del *wellness* e del turismo. Settori che costituiscono eccellenze italiane e che comprendono numerose aziende *leader* e in crescita nei propri segmenti di mercato.

In ogni caso, sebbene i settori sopra indicati siano quelli di maggior interesse per la Società, al fine di poter cogliere le migliori fra le opportunità d'investimento presenti sul mercato, Spactiv valuterà la possibilità e/o l'opportunità di indirizzare la propria attività di investimento anche verso società attive in settori diversi da quelli sopra indicati – con esclusione delle società attive nei settori bancario, energia, *real estate* –, in considerazione dell'interesse, delle prospettive e delle potenzialità di dette società.

Il successo di tale strategia è in larga misura condizionato dall'esistenza di società le cui caratteristiche corrispondano agli obiettivi perseguiti dalla Società, dalle concrete opportunità per quest'ultima di perfezionare l'operazione sopra descritta, nonché dalle capacità del *management* dell'Emittente di individuare la *target* con le predette caratteristiche, negoziando le condizioni dell'Operazione Rilevante. Le difficoltà potenzialmente connesse

all'acquisizione e aggregazione del/i *target* individuato/i, quali i ritardi nel perfezionamento delle procedure, ovvero costi e passività inattesi, nonché l'eventuale impossibilità di ottenere benefici operativi o sinergie dalle operazioni eseguite o altre variabili non controllabili dall'Emittente potrebbero avere effetti negativi sull'attività e sui risultati dell'Emittente stessa.

Inoltre, l'avvicinarsi della scadenza del Termine Massimo potrebbe influire negativamente anche sull'attività di negoziazione finalizzata alla conclusione dell'Operazione Rilevante, che potrebbe avvenire a condizioni meno favorevoli per la Società. Qualora, infatti, non vi fosse un arco temporale sufficiente per negoziare l'Operazione Rilevante a condizioni favorevoli per la Società ovvero per abbandonare le negoziazioni in corso e iniziare una nuova ricerca di una società *target*, la Società potrebbe essere soggetta a forti pressioni per concludere l'Operazione Rilevante a termini e condizioni che non avrebbe accettato in circostanze differenti.

Alla Data del Documento di Ammissione, la Società non ha accordi in essere o prospettici relativi all'attuazione dell'Operazione Rilevante, né ha individuato e/o valutato specifiche operazioni da porre in essere. Non vi è alcuna certezza che l'Operazione Rilevante possa essere effettivamente realizzata.

Per ulteriori informazioni, si rinvia a quanto indicato nella Sezione Prima, Capitolo 6 del Documento di Ammissione.

4.1.3 Rischi connessi all'avvio del processo di scioglimento e liquidazione della Società prima della realizzazione dell'Operazione Rilevante

L'articolo 7.3 dello Statuto prevede che una somma corrispondente al 100% di quanto incassato dalla Società in virtù della sottoscrizione e liberazione delle Azioni Ordinarie in attuazione dell'Aumento di Capitale sia depositata e/o impiegata sul/i Conto/i Corrente/i Vincolato/i. Per la descrizione di tale/i Conti Correnti Vincolati si rinvia al Capitolo 16, Paragrafo 16.1 del Documento di Ammissione.

Le Somme Vincolate potranno essere utilizzate, previa autorizzazione dell'Assemblea, esclusivamente: (i) ai fini dell'Operazione Rilevante; (ii) ai fini della restituzione ai soci che esercitino il recesso secondo quanto stabilito dall'articolo 8 dello Statuto; (iii) in caso di scioglimento e conseguente liquidazione della Società, il tutto come meglio precisato nello Statuto. Si precisa che, ai sensi dell'articolo 7.4 dello Statuto, fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante ovvero dello scioglimento della Società, il Consiglio di Amministrazione potrà utilizzare per la gestione ordinaria della Società, oltre alle somme rivenienti dalla sottoscrizione e liberazione di Azioni Speciali: **(a)** in via prioritaria, il 100% degli interessi o delle cedole o dei proventi o in generale dei rendimenti (se e quando positivi) via via maturati sulle somme depositate sul Conto Corrente Vincolato; e **(b)** in subordine – laddove gli ammontari di cui alla precedente lett. **(a)** non siano sufficienti a far fronte all'ordinaria gestione della Società stessa e ove così deliberato dal Consiglio di Amministrazione medesimo in conformità a quanto previsto dall'articolo 19.6 dello Statuto – le Somme Utilizzabili.

Nel caso in cui l'Assemblea dell'Emittente deliberi lo scioglimento e la conseguente messa in

liquidazione della Società prima della realizzazione dell'Operazione Rilevante, il valore di liquidazione delle Azioni Ordinarie potrebbe essere inferiore rispetto al prezzo di sottoscrizione delle stesse in sede di Offerta.

Si segnala altresì che in caso di liquidazione della Società i Warrant decadranno da ogni diritto, divenendo privi di validità.

Per ulteriori informazioni, si rinvia a quanto indicato nella Sezione Prima, Capitolo 6 del Documento di Ammissione.

4.1.4 Rischi connessi al procedimento di liquidazione e alle possibili responsabilità dei soci dopo la conclusione dello stesso

Nel caso in cui l'Operazione Rilevante non venga approvata dall'Assemblea entro il Termine Massimo, la Società sarà posta in liquidazione ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto.

Secondo le disposizioni di legge in materia, il procedimento di liquidazione si articola in tre distinte fasi: (i) verifica della causa di scioglimento; (ii) liquidazione dei beni della società, pagamento dei creditori sociali da parte dei liquidatori e distribuzione tra i soci degli eventuali residui proventi della liquidazione; e, infine (iii) cancellazione della società dal registro delle imprese.

Si segnala che, ai sensi dell'articolo 2495 del codice civile, anche a seguito della cancellazione della società dal Registro delle Imprese, ferma restando l'estinzione della stessa, eventuali creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro diritti: (i) nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione; e (ii) nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. Inoltre, i creditori sociali possono chiedere il fallimento della società, qualora ne ricorrano i presupposti previsti dalla legge, entro un anno dalla cancellazione della stessa dal Registro delle Imprese.

Alla luce di quanto precede, anche a seguito della cancellazione di Spactiv dal Registro delle Imprese e della conseguente estinzione, non si può escludere il rischio che eventuali creditori insoddisfatti possano aggredire il valore dell'attivo residuo ricevuto dai soci della Società ovvero, ricorrendone i presupposti previsti dalla legge, richiedere il fallimento della Società. In tale circostanza, i soci di Spactiv potrebbero essere esposti al rischio di dover restituire, in tutto ovvero in parte, quanto ricevuto in sede di liquidazione della Società.

Per ulteriori informazioni, si rinvia a quanto indicato nella Sezione Prima, Capitolo 6 del Documento di Ammissione.

4.1.5 Rischi connessi all'attuazione dell'Operazione Rilevante in caso di esercizio del diritto di recesso

L'articolo 15.4 dello Statuto della Società prevede che le deliberazioni dell'Assemblea che approveranno l'Operazione Rilevante siano risolutivamente condizionate all'avveramento di entrambe le seguenti condizioni: **(a)** l'esercizio del diritto di recesso, da parte di tanti soci che rappresentino almeno il 30% del capitale sociale ordinario ove gli stessi non abbiano

concorso all'approvazione della suddetta modifica dell'oggetto sociale necessaria per dar corso all'Operazione Rilevante; e **(b)** il completamento del procedimento di liquidazione di tali soci recedenti ai sensi dell'articolo 2437-*quater* del codice civile mediante rimborso o annullamento di un numero di azioni pari o superiore al 30% del numero delle azioni ordinarie della Società. Resta quindi inteso che ove il diritto di recesso fosse stato esercitato da parte di tanti soci che rappresentino più del 30% del capitale ordinario ma, ad esito dell'offerta in opzione e/o del collocamento presso terzi delle azioni dei recedenti ai sensi dell'articolo 2437-*quater* del codice civile, la Società abbia rimborsato o annullato un numero di azioni ordinarie rappresentative di meno del 30% del capitale sociale ordinario la condizione risolutiva si considererà non avverata.

Pertanto, qualora il diritto di recesso fosse esercitato da parte di tanti soci che rappresentino più del 30% del capitale sociale ordinario, ma, a esito dell'offerta in opzione ai soci e dell'eventuale collocamento presso terzi delle azioni dei recedenti, ai sensi del citato articolo 2437-*quater* del codice civile, la Società abbia rimborsato o annullato un numero di azioni rappresentative di meno del 30% del capitale sociale ordinario, la condizione risolutiva *sub* (b) che precede non si considererà avverata e l'Operazione Rilevante potrà essere attuata. In tal caso, la Società potrebbe decidere di reperire ulteriori risorse per dar corso all'Operazione Rilevante attraverso, tra l'altro, l'assunzione di indebitamento finanziario o la raccolta di risorse mediante, a titolo di esempio, nuovo/i aumento/i di capitale.

Diversamente, nel caso in cui si siano verificate entrambe le condizioni risolutive, *sub* (a) e (b), la Società non potrà attuare l'Operazione Rilevante e dovrà iniziare una nuova fase di ricerca e selezione di altre società *target* per realizzare l'Operazione Rilevante entro il Termine Massimo.

Il limitato periodo temporale a disposizione della Società potrebbe impedire o rendere assai difficoltoso l'individuazione di *target* idonea/e e/o la realizzazione dell'Operazione Rilevante. Si segnala che la mancata approvazione dell'Operazione Rilevante entro il Termine Massimo (come previsto dall'articolo 4 dello Statuto), determinerà lo scioglimento della Società, la quale verrà posta in liquidazione. In tal caso, il valore di liquidazione delle Azioni Ordinarie dell'Emittente potrebbe essere inferiore rispetto al prezzo di sottoscrizione delle stesse. Si segnala altresì che in caso di liquidazione della Società i Warrant decadranno da ogni diritto divenendo privi di validità.

Per ulteriori informazioni, si rinvia a quanto indicato nella Sezione Prima, Capitolo 6 del Documento di Ammissione.

4.1.6 Rischi connessi all'insufficienza delle somme a disposizione della gestione ordinaria della Società

La Società, per far fronte ai propri costi operativi e gestionali, nonché nello svolgimento dell'attività di ricerca e selezione di una o più società *target* oggetto del potenziale investimento, potrà avvalersi, ai sensi dell'articolo 7.4 dello Statuto, oltre che delle somme rivenienti dalla sottoscrizione e liberazione di Azioni Speciali: **(a)** in via prioritaria, il 100% degli interessi o delle cedole o dei proventi o in generale dei rendimenti (se e quando positivi) via via maturati sulle somme depositate sul Conto Corrente Vincolato; e **(b)** in

subordine – laddove gli ammontari di cui alla precedente lett. (a) non fossero sufficienti a far fronte all'ordinaria gestione della Società stessa e ove così deliberato dal Consiglio di Amministrazione medesimo in conformità a quanto previsto dall'articolo 19.6 dello Statuto – delle Somme Utilizzabili.

La Società potrebbe, infatti, sopportare dei costi – i.e. *due diligence*, negoziazione e redazione dei documenti contrattuali e onorari dei consulenti coinvolti - anche rilevanti in relazione allo svolgimento di attività di ricerca della società *target* con la quale non venga poi realizzata l'Operazione Rilevante. Tali costi e spese non saranno ripetibili da parte della Società qualora il Consiglio di Amministrazione decida di non portare avanti una determinata operazione o l'Assemblea dei soci non approvi l'Operazione Rilevante o ancora qualora si verifichi la condizione risolutiva a cui sarà soggetta la delibera di approvazione dell'Operazione Rilevante. Ciò potrebbe incidere negativamente sulle capacità di realizzare l'Operazione Rilevante, avendo a disposizione sempre meno risorse per individuare e selezionare la società *target*.

Per quanto il Consiglio di Amministrazione intenda adottare ragionevoli misure di contenimento dei costi, l'Emittente non può assicurare che le somme di cui sopra siano sufficienti a coprire tutti i propri costi operativi ovvero i costi legati all'attuazione del processo di selezione della società *target* e allo svolgimento di tutte le attività connesse (quali, a titolo esemplificativo, attività di *due diligence* e spese per i consulenti). Nel caso in cui detti costi fossero superiori rispetto alle predette somme, la Società potrebbe non essere in grado di proseguire l'attività di ricerca e selezione della società *target*. Inoltre, non si può escludere che il Consiglio di Amministrazione debba richiedere all'Assemblea dei soci un'autorizzazione per procedere all'utilizzo di parte delle Somme Vincolate, oltre alle Somme Utilizzabili, stabilendone il relativo importo.

Per ulteriori informazioni, si rinvia a quanto indicato nella Sezione Prima, Capitolo 6 del Documento di Ammissione.

4.1.7 Rischi connessi all'incapacità di ottenere eventuali finanziamenti ovvero eventuali risorse economiche aggiuntive da parte dell'Emittente

Non si può escludere che la Società possa aver bisogno di risorse aggiuntive per finanziare l'Operazione Rilevante (quali il ricorso all'indebitamento e/o ad ulteriori aumenti di capitale).

La possibilità di ricorrere a tali risorse aggiuntive dipenderà, *inter alia*, dalle condizioni di mercato al momento della realizzazione dell'Operazione Rilevante, avuto riguardo all'andamento dei tassi di interesse e alla disponibilità di fonti di credito o dalla natura e dalle caratteristiche dell'attività della società *target* individuata, tenuto altresì conto delle capacità finanziarie della Società.

Si segnala infine che, ai sensi dell'articolo 15.2 dello Statuto, l'assunzione di indebitamento finanziario bancario (fatta salva l'eventuale anticipazione degli interessi che matureranno sul Conto Corrente Vincolato) e la concessione di garanzie, devono essere preventivamente autorizzata dall'Assemblea dei soci dell'Emittente. Sussiste, pertanto, il rischio che, nel caso in cui la Società intenda ricorrere a tale canale di finanziamento ai fini dell'Operazione

Rilevante, l'Assemblea neghi tale autorizzazione.

4.1.8 Rischi connessi allo svolgimento dell'attività di due diligence

L'Operazione Rilevante sarà attuata dalla Società previo svolgimento di un'appropriata attività di *due diligence* volta a valutare adeguatamente la/e società *target* oggetto del potenziale investimento.

Tuttavia non è certo che tale attività sia in grado di rilevare tutti gli aspetti critici relativi alla/e società *target* ed i rischi futuri che potrebbero derivare dal potenziale investimento.

Nel caso in cui, successivamente alla realizzazione dell'Operazione Rilevante, si dovessero manifestare minusvalenze e/o insussistenze di attività e/o il sorgere di passività non rilevate nel corso dell'attività di *due diligence*, si potrebbero avere effetti negativi sull'attività della Società e sui risultati della Società medesima, nonché sul prezzo di mercato delle Azioni Ordinarie e dei Warrant.

Si segnala, infine, che qualora la/e società *target* venisse/venissero individuata/e in prossimità del Termine Massimo la connessa attività di *due diligence* dovrebbe svolgersi in un lasso temporale ridotto; in tale ipotesi i rischi connessi allo svolgimento dell'attività di *due diligence* potrebbero acuirsi in ragione di tale ristrettezza temporale.

4.1.9 Rischi connessi alla dipendenza da figure chiave

L'attività della Società dipende in misura significativa dal contributo offerto da alcune figure chiave, membri del Consiglio di Amministrazione della Società.

Il venir meno dell'apporto professionale da parte di uno o più dei membri del Consiglio di Amministrazione della Società, aventi un ruolo determinante nella gestione dell'attività della Società, potrebbe comportare effetti negativi sullo sviluppo dell'attività della Società medesima. In particolare, ove Spactiv non fosse in grado di sostituire detti soggetti tempestivamente con soggetti egualmente qualificati e idonei ad assicurare il medesimo apporto operativo e professionale, l'eventuale perdita potrebbe avere effetti negativi sull'attività e sulla realizzazione dell'Operazione Rilevante da parte della Società.

Per ulteriori informazioni si rinvia a quanto indicato nella Sezione Prima, Capitolo 6, Paragrafo 6.1.2 e Capitolo 10 del Documento di Ammissione.

4.1.10 Rischi connessi alla mancata distribuzione di dividendi

Ai sensi dell'articolo 27.1 della Statuto gli utili risultanti dal bilancio regolarmente approvato, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, non possono essere distribuiti ai soci fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante.

L'ammontare dei dividendi che Spactiv sarà in grado di distribuire in futuro, ad esito dall'eventuale realizzazione dell'Operazione Rilevante, dipenderà, tra l'altro, dai ricavi futuri, dalla sua situazione finanziaria, dagli investimenti, dai fabbisogni in termini di capitale circolante netto, dalle spese in conto capitale e da altri fattori; pertanto, l'Emittente

potrebbe non essere in grado di distribuire dividendi anche dopo l'efficacia dell'Operazione Rilevante.

Inoltre, pur in presenza di utili distribuibili, non può essere fornita alcuna garanzia in merito alle politiche future della Società relative alla distribuzione di dividendi.

4.1.11 Rischi connessi alla diminuzione delle Somme Vincolate ed all'incertezza del valore di liquidazione in caso di esercizio del diritto di recesso e di scioglimento della Società

Le Somme Vincolate saranno impiegate e/o depositate presso uno o più (i) conti correnti o depositi bancari vincolati, (ii) strumenti assicurativi o monetari, (iii) fondi, gestioni o amministrazioni in conti correnti e/o depositi bancari vincolati, strumenti assicurativi e/o monetari e/o (iv) altri strumenti simili, vincolati fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante.

La Società non può escludere che le Somme Vincolate siano oggetto di eventuali azioni o pretese da parte di soggetti terzi, incluse pubbliche autorità ovvero siano oggetto di disposizioni o provvedimenti di natura legislativa o regolamentare (quali, in via meramente esemplificativa, prelievi forzosi ovvero tassazioni straordinarie), con effetti pregiudizievoli per gli azionisti. Conseguentemente, le medesime potrebbero non essere sufficienti a finanziare integralmente l'Operazione Rilevante.

Si segnala inoltre che, fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, le Somme Vincolate potrebbero essere esposte al rischio connesso, tra l'altro, alla solidità del sistema bancario e/o assicurativo e/o finanziario e/o monetario qualora gli istituti finanziari presso i quali le Somme Vincolate siano depositate e/o impiegate dovessero affrontare, anche quale effetto del contesto macroeconomico, difficoltà nel garantire la restituzione e/o la liquidazione dei depositi e/o degli impieghi in essere. Non si può inoltre escludere il rischio che le Somme Vincolate si riducano nel proprio ammontare a causa di: (i) variazioni positive o negative dei tassi di interesse - inclusi tassi di interesse inferiori allo zero - che possono incidere sul rendimento e/o sul valore delle Somme Vincolate; (ii) rischi di liquidità legati alle condizioni di mercato e/o situazioni specifiche degli istituti finanziari presso i quali le Somme Vincolate siano depositate e/o impiegate ovvero legati alle caratteristiche del rapporto contrattuale con le controparti di cui sopra, tali da ritardare o limitare la liquidazione delle somme depositate e/o impiegate, o prevedere e/o comportare il pagamento di penali da parte della Società o di altri costi al fine di garantire la liquidità.

L'eventuale diminuzione delle Somme Vincolate potrebbe comportare una riduzione del valore di liquidazione delle Azioni Ordinarie in caso di recesso e/o in caso di scioglimento della Società che, anche in attuazione della normativa applicabile e in caso di utilizzo delle Somme Utilizzabili, potrebbe essere inferiore rispetto al prezzo di sottoscrizione delle Azioni Ordinarie in sede di Offerta.

Per ulteriori informazioni, si rinvia a quanto indicato nella Sezione Prima, Capitolo 6 del Documento di Ammissione.

4.1.12 Rischi connessi alla riduzione delle Somme Vincolate a seguito di pretese di terzi e/o eventi straordinari

Alla Data del Documento di Ammissione, la Società non è parte di alcun procedimento giudiziale.

Non si può, tuttavia, escludere che soggetti terzi avanzino in futuro pretese risarcitorie e/o instaurino dei procedimenti giudiziali di varia natura nei confronti della Società, anche in relazione a obblighi di indennizzo e manleva assunti dall'Emittente e/o a responsabilità di natura extracontrattuale derivanti da interruzioni delle trattative finalizzate alla conclusione dell'Operazione Rilevante, a valere anche sulle Somme Vincolate.

Inoltre, la Società non può escludere che le Somme Vincolate siano oggetto di disposizioni o provvedimenti legislativi o regolamentari di natura straordinaria (quali, in via meramente esemplificativa, prelievi forzosi o tassazioni straordinarie).

Si segnala che l'eventuale riduzione delle Somme Vincolate potrebbe comportare una diminuzione del valore di liquidazione delle Azioni Ordinarie oggetto di esercizio del diritto di recesso nonché del valore di liquidazione delle Azioni Ordinarie in caso di scioglimento della Società per mancata approvazione dell'Operazione Rilevante entro il Termine Massimo.

Inoltre, una riduzione delle Somme Vincolate potrebbe avere un impatto sulla disponibilità di risorse per la realizzazione dell'Operazione Rilevante.

4.1.13 Rischi connessi al c.d. "bail-in", in caso di investimento delle Somme Vincolate presso conti correnti bancari

Nel 2014 è stata emanata la Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, nota come "**BRRD**" (*Banking Resolution and Recovery Directive*), che istituisce un quadro di risanamento e di risoluzione degli enti creditizi, individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità nazionali preposte alla risoluzione delle crisi bancarie possono adottare nei casi di crisi o dissesto di una banca.

La BRRD, recepita in Italia con i D.Lgs. n. 180/2015 e n. 181/2015, ha previsto, in particolare, che, quando si verificano i presupposti per l'avvio delle procedure di gestione della crisi dell'intermediario, l'Autorità di Vigilanza (e.g. la Banca Centrale Europea o la Banca d'Italia a seconda del caso) possa disporre: (a) la riduzione o conversione di azioni, di altre partecipazioni e di strumenti di capitale emessi dal soggetto in questione, quando ciò consenta di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto dell'intermediario; ovvero (b) quando la misura indicata alla lettera (a) non consenta di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto, l'adozione di misure di risoluzione dell'intermediario, oppure la liquidazione coatta amministrativa.

Fra le misure di risoluzione rientra il c.d. "bail-in" o "salvataggio interno", entrato in vigore in Italia il 1° gennaio 2016, che consiste nella riduzione dei diritti degli azionisti e dei creditori o nella conversione in capitale dei diritti di questi ultimi, al fine di assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in difficoltà o una nuova entità che ne continui le funzioni essenziali. Il "bail-in" si applica seguendo una gerarchia ispirata al principio secondo cui chi investe in

strumenti finanziari più rischiosi deve sopportare prima degli altri le eventuali perdite o la conversione in azioni. Solo dopo aver esaurito tutte le risorse della categoria più rischiosa si passa alla categoria successiva. La gerarchia prevede che: (i) in primo luogo, si sacrificino gli interessi dei “*proprietari*” della banca, ossia degli azionisti esistenti, riducendo o azzerando il valore delle loro azioni; e (ii) in secondo luogo, si intervenga su alcune categorie di creditori, le cui attività possono essere trasformate in azioni – al fine di ricapitalizzare la banca – e/o ridotte nel valore, nel caso in cui l’azzeramento del valore delle azioni non risulti sufficiente a coprire le perdite. L’ordine di partecipazione alle perdite per il “*bail-in*” è, dunque, il seguente: (i) azionisti; (ii) detentori di altri titoli di capitale; (iii) titolari di strumenti ibridi di patrimonializzazione; (iv) titolari di prestiti subordinati; (v) obbligazionisti e altri creditori; (vi) titolari di depositi per l’importo eccedente Euro 100.000.

Sono escluse dal *bail-in* le passività indicate nell’articolo 49 del D. Lgs. n.180/2015, tra cui, a titolo esemplificativo, le obbligazioni garantite da attivi delle banche (quali i *covered bond*) e i depositi protetti dal fondo di garanzia depositi nei limiti di 100.000 Euro per depositante (non tutti i depositi sono protetti dal fondo: ne sono esclusi quelli indicati dall’articolo 96-*bis* del TUB). In caso sia disposta la misura del *bail-in* nei confronti di una banca, il fondo di garanzia dei depositi interverrà corrispondendo a detta banca un importo sufficiente a coprire i depositi protetti nei limiti di Euro 100.000 per depositante, purché la somma a tal fine necessaria non superi il 50% della dotazione del fondo (ovvero del maggiore importo stabilito dall’Autorità di Vigilanza competente).

Qualora uno o più degli istituti bancari presso cui potrebbero essere depositate le Somme Vincolate arrivasse a versare in una situazione di dissesto e fosse soggetto all’applicazione del meccanismo del “*bail-in*” di cui al D.Lgs. n. 180/2015 prima che sia realizzata l’Operazione Rilevante, non si può escludere il rischio che la Società possa incontrare difficoltà o essere impossibilitata nell’ottenere la restituzione in tutto o in parte della propria liquidità depositata presso tale istituto, con conseguente diminuzione o azzeramento delle Somme Vincolate e dunque delle somme che sarebbero oggetto di liquidazione a favore dei soci nell’ambito dell’esercizio del diritto di recesso o della liquidazione per scadenza del termine di durata della Società ovvero delle somme da utilizzare per la realizzazione dell’Operazione Rilevante.

4.1.14 Rischi connessi ai tassi di interesse negativi

In data 5 giugno 2014, con la decisione di ridurre i tassi di interesse di riferimento della Banca Centrale Europea, il Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea ha introdotto un tasso di interesse negativo sui depositi presso la banca centrale stessa.

La fissazione da parte della Banca Centrale Europea del tasso di interesse sui depositi ad un valore negativo potrebbe incidere sui tassi di interesse applicati alle Somme Vincolate depositate sul Conto Corrente Vincolato della Società e, conseguentemente, sulla remunerazione delle somme medesime.

In tale ipotesi, gli interessi maturati sulle Somme Vincolate potrebbero risultare inferiori alle attese e la Società, nel perseguimento dell’oggetto sociale e per la gestione ordinaria fino alla data di efficacia dell’Operazione Rilevante ovvero di scioglimento della Società, potrebbe

avere conseguentemente la necessità di utilizzare le somme rivenienti dalla sottoscrizione e liberazione delle Azioni Speciali.

Laddove tali somme non risultassero sufficienti, non si può escludere che il Consiglio di Amministrazione della Società debba richiedere all'Assemblea dei soci un'autorizzazione per procedere all'utilizzo di parte delle Somme Vincolate, oltre alle Somme Utilizzabili, con conseguenze negative a carico degli investitori come descritto nel precedente Paragrafo 4.1.6.

Rischi specifici relativi all'Emittente

4.1.15 Rischi connessi alle Azioni Speciali

Ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto, il capitale sociale dell'Emittente è suddiviso in Azioni Ordinarie e Azioni Speciali.

Alla Data di Avvio delle Negoziazioni le Azioni Speciali saranno interamente detenute dalle Società Promotrici. Le Azioni Speciali riconoscono ai titolari delle stesse particolari diritti e prerogative in materia di *governance* dell'Emittente. In particolare, ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto, le Azioni Speciali sono dotate delle seguenti caratteristiche:

- (a) sono intrasferibili per il periodo massimo previsto dalla legge, fatti salvi i trasferimenti (i) effettuati in favore di società controllate (in via diretta e/o indiretta) dal titolare delle Azioni Speciali oggetto del trasferimento e/o dai soci di quest'ultimo ovvero dai loro eredi e/o (ii) aventi ad oggetto una percentuale non eccedente, in aggregato, il 5% delle Azioni Speciali complessivamente emesse;
- (b) sono dotate del diritto di nominare n. 3 membri del Consiglio di Amministrazione con le modalità di cui all'articolo 16 dello Statuto, mentre sono prive del diritto di voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società;
- (c) fatto salvo quanto previsto all'articolo 6.4(e)(ii)(C) dello Statuto, sono escluse dal diritto di percepire gli utili, mentre attribuiscono ai loro titolari il diritto alla distribuzione di riserve disponibili;
- (d) in caso di scioglimento della Società, attribuiscono ai loro titolari il diritto a veder liquidata la propria quota di patrimonio netto di liquidazione ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto;
- (e) sono convertite automaticamente in Azioni Ordinarie ai termini e alle condizioni di cui all'articolo 6 dello Statuto.

Si segnala inoltre che ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto, qualora i soci titolari di Azioni Speciali siano chiamati ad esprimere la propria approvazione in merito a deliberazioni dell'Assemblea che modifichino o pregiudichino i loro diritti quali titolari di Azioni Speciali, (ivi incluse le modifiche indicate dal medesimo articolo 12) le relative deliberazioni saranno validamente adottate, in qualsiasi convocazione, con la presenza ed il voto favorevole di tanti soci titolari di Azioni Speciali che rappresentino almeno l'80% delle Azioni Speciali tempo per tempo in circolazione.

Per maggiori informazioni in merito alle caratteristiche delle Azioni Speciali si rinvia allo Statuto e alla Sezione Prima, Capitolo 15, Paragrafo 15.2.3 del Documento di Ammissione.

4.1.16 Rischi connessi a eventuali conflitti di interessi dei membri del Consiglio di Amministrazione

Alla Data del Documento di Ammissione nessuno dei membri del Consiglio di Amministrazione detiene direttamente partecipazioni azionarie nel capitale sociale dell'Emittente.

Alla Data di Avvio delle Negoziazioni, BG Asset Management e Milano Capital, in qualità di Società Promotrici, deterranno rispettivamente una percentuale pari al 70% e al 30% della totalità delle Azioni Speciali.

Con riferimento ai membri del Consiglio di Amministrazione si segnala in particolare che alla Data del Documento di Ammissione: (i) il Presidente esecutivo del Consiglio di Amministrazione della Società, Maurizio Borletti, detiene una partecipazione di maggioranza nella catena di controllo dell'Emittente (come meglio descritto nel Capitolo 7, Sezione Prima, del Documento di Ammissione) e ricopre la carica di amministratore in BG Asset Management; (ii) il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato della Società, Paolo De Spirt, detiene una partecipazione nella catena di controllo dell'Emittente (come meglio descritto nel Capitolo 7, Sezione Prima, del Documento di Ammissione) e ricopre la carica di amministratore in BG Asset Management; (iii) l'Amministratore Delegato della Società, Gabriele Bavagnoli, detiene una partecipazione di maggioranza nel capitale sociale di Milano Capital (come meglio descritto nel Capitolo 7, Sezione Prima, del Documento di Ammissione), società nella quale ricopre la carica di Amministratore Unico.

Si segnala che in caso di scioglimento della Società a seguito della mancata realizzazione dell'Operazione Rilevante entro il Termine Massimo: (i) non si verificheranno i presupposti per la conversione delle Azioni Speciali in Azioni Ordinarie; e (ii) le Azioni Speciali saranno postergate alle Azioni Ordinarie in sede di ripartizione dell'attivo nell'ambito del processo di liquidazione, come meglio indicato all'articolo 28 dello Statuto. Per tali motivi, i membri del Consiglio di Amministrazione potrebbero versare in una situazione di possibile conflitto di interesse nel valutare l'opportunità di una particolare Operazione Rilevante e la corrispondenza di termini e condizioni della stessa al migliore interesse della Società, soprattutto nell'ipotesi in cui la relativa *target* sia stata individuata in prossimità della scadenza del Termine Massimo. Al riguardo si segnala che ai sensi dell'articolo 19.7 dello Statuto per la validità delle deliberazioni concernenti la proposta di Operazione Rilevante è necessario il voto favorevole di tutti gli Amministratori di Categoria.

Si segnala che in data 8 settembre 2017 l'Assemblea ordinaria dell'Emittente ha, tra l'altro, deliberato di determinare il compenso complessivo annuo da corrispondere al Consiglio di Amministrazione per la durata dell'incarico in Euro 100.000,00, oltre al rimborso delle spese sostenute dai suoi componenti nell'espletamento dell'incarico, e di riservare al Consiglio di Amministrazione la ripartizione del compenso complessivo tra i propri membri, nonché l'attribuzione dei compensi agli Amministratori investiti di particolari incarichi ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale vigente e dell'art. 2389, comma 3, del codice civile, sentito il parere del Collegio Sindacale, da ritenersi compresi nell'ammontare di cui sopra, nonché la

determinazione dei termini e delle modalità di corresponsione di detto compenso. A tal riguardo, in data 18 settembre 2017, il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato, tra l'altro, di: (i) riconoscere a ciascuno degli Amministratori esecutivi, dott. Borletti, De Spirt e Bavagnoli, un compenso annuo pari ad Euro 30.000,00 e di rinviare ad una successiva riunione consiliare, ogni determinazione in merito ai tempi e alle modalità di corresponsione dei predetti compensi; e (ii) attribuire, sin da ora, all'Amministratore indipendente Giuseppe Rosnati un compenso annuo pari ad Euro 10.000,00, fermo restando il riconoscimento a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione del rimborso delle spese sostenute nell'espletamento dell'incarico.

Per maggiori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 10, Paragrafo 10.2.1 del Documento di Ammissione.

4.1.17 Rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse in merito alla realizzazione dell'Operazione e in relazione all'individuazione di una target che sia una Parte Correlata di un Consigliere

Si segnala che tutti i membri del Consiglio di Amministrazione della Società esercitano attività imprenditoriale e/o professionale ulteriori rispetto all'attività svolta presso la Società e, pertanto, sono portatori di interessi inerenti ad attività non connesse a quest'ultima.

Inoltre, taluni membri del Consiglio di Amministrazione svolgono, nell'ambito delle proprie attività imprenditoriali e/o professionali, o per conto delle società nelle quali hanno assunto cariche nei relativi organi sociali, attività simili a, o potenzialmente in conflitto con, quelle della Società; essi potrebbero quindi trovarsi in una situazione di conflitto di interessi derivante dallo svolgimento di tali attività con riferimento alla ricerca della *target* e alla realizzazione dell'Operazione Rilevante.

In particolare, nel corso delle proprie attività imprenditoriali e/o professionali, i Consiglieri potrebbero venire a conoscenza di opportunità di investimento idonee sia ai fini dell'Operazione Rilevante, sia in relazione alle ulteriori attività da questi svolte. Gli stessi Consiglieri potrebbero pertanto trovarsi in una potenziale situazione di conflitto di interessi nel determinare i soggetti ai quali presentare una determinata opportunità di investimento.

Si segnala inoltre che i Consiglieri potrebbero trovarsi in una situazione di conflitto di interessi con riferimento alla identificazione della *target* in quanto gli stessi (i) potrebbero ricoprire ruoli (quali *advisor*, consulenti, ecc.) nell'ambito di un'Operazione Rilevante a cui sia interessata la Società, anche agendo a favore delle controparti della Società medesima ovvero per altri acquirenti potenzialmente interessati alla medesima Operazione Rilevante; ovvero (ii) potrebbero svolgere o avere svolto in passato attività di consulenza e/o avere rapporti commerciali e/o finanziari con possibili *target* della Società.

Non esiste alcun divieto per la Società di effettuare un'Operazione Rilevante in casi in cui ricorra una delle suddette situazioni.

In aggiunta, non si può escludere che taluni Consiglieri siano o saranno portatori di eventuali interessi di natura finanziaria che potrebbero influire sulla loro scelta in merito a

una *target*, e, quindi, generare un conflitto di interesse nel determinare se una particolare Operazione Rilevante realizza al meglio l'interesse della Società.

Infine, non si può escludere che la Società attui l'Operazione Rilevante con una *target* che sia Parte Correlata di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente.

Alla Data del Documento di Ammissione la Società non ha individuato alcuna *target* e non è in grado di prevedere se, quando e in quali circostanze, il Consiglio di Amministrazione potrebbe proporre all'Assemblea la realizzazione dell'Operazione Rilevante con una *target* che sia Parte Correlata di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente. Al riguardo si segnala che, anche in considerazione di quanto sopra, la Società ha adottato presidi di *corporate governance*, quali una procedura per le operazioni con parti correlate, al fine di garantire che eventuali operazioni realizzate con parti correlate avvengano a condizioni di mercato.

Si segnala infine che, ai sensi dell'articolo 19.6 dello Statuto, le deliberazioni concernenti talune materie, tra cui la proposta di Operazione Rilevante da sottoporre al voto dell'Assemblea degli Azionisti, sono rimesse alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione e che ai sensi dell'articolo 19.7 dello Statuto per la validità delle deliberazioni concernenti la proposta di Operazione Rilevante è necessario il voto favorevole di tutti gli Amministratori di Categoria.

Per maggiori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 15 Paragrafo 15.2.2 del Documento di Ammissione.

4.1.18 Rischi connessi agli eventuali acquisti di Azioni Ordinarie sul mercato da parte dei Promotori

Non si può escludere che le Società Promotrici e/o i suoi soci in futuro procedano all'acquisto di Azioni Ordinarie sul mercato. Ciò, unitamente alla conversione delle Azioni Speciali in Azioni Ordinarie secondo i termini e le condizioni di cui all'articolo 6 dello Statuto, potrebbe incrementare l'influenza delle Società Promotrici e/o dei suoi soci sull'assemblea della Società. Per un'illustrazione degli effetti diluitivi derivanti dalla conversione delle Azioni Speciali in Azioni Ordinarie, si rimanda alla Sezione Seconda, Capitolo 7, del Documento di Ammissione. Il relativo diritto di voto potrà essere esercitato senza limitazioni anche con riferimento all'assemblea chiamata ad approvare l'Operazione Rilevante.

4.2 FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AL MERCATO IN CUI L'EMITTENTE OPERA

4.2.1 Rischi connessi al settore di attività della/e società target

Si segnala che l'attività di investimento di Spactiv sarà principalmente rivolta a società italiane, o comunque con stabile organizzazione in Italia, di medie dimensioni non quotate con *equity value* indicativamente compreso tra circa Euro 100 ed Euro 400 milioni, aventi potenzialità di sviluppo a livello nazionale e/o internazionale. In particolare, a titolo

esemplificativo e non esaustivo, l'attività di investimento si focalizzerà su aziende operanti nell'intera catena del valore – comprendente materie prime, produzione, distribuzione, logistica e servizi – dei settori convenzionalmente indicati come “del *Lifestyle*”, tra cui il settore alimentare, della moda e del lusso, del *design*, dei beni di consumo, dell'*health care*, del *wellness* e del turismo. Settori che costituiscono eccellenze italiane e che comprendono numerose aziende *leader* e in crescita nei propri segmenti di mercato.

In ogni caso, sebbene i settori sopra indicati siano quelli di maggior interesse per la Società, al fine di poter cogliere le migliori fra le opportunità d'investimento presenti sul mercato, Spactiv valuterà la possibilità e/o l'opportunità di indirizzare la propria attività di investimento anche verso società attive in settori diversi da quelli sopra indicati – con esclusione delle società attive nei settori bancario, energia, *real estate* –, in considerazione dell'interesse, delle prospettive e delle potenzialità di dette società.

Inoltre, tenuto conto che la Società, al fine di poter cogliere le migliori fra le molteplici opportunità d'investimento presenti sul mercato, si riserva di valutare la possibilità e/o opportunità di focalizzare la propria attenzione anche nei confronti di società di medie dimensioni non quotate attive, a livello nazionale ed internazionale, in settori diversi da quelli di maggiori interesse sopra indicati, la stessa potrebbe essere soggetta ai rischi di volta in volta tipici del settore di attività della/e società *target* individuata/e dalla Società ai fini dell'Operazione Rilevante.

Conseguentemente, alla Data del Documento di Ammissione, non è possibile valutare correttamente la tipologia, la natura e il profilo di rischio che assumerà la Società a seguito dell'eventuale perfezionamento dell'Operazione Rilevante, dipendendo l'individuazione di rischi concreti dal settore specifico nel quale opererà/opereranno la/e società *target*.

In seguito alla realizzazione dell'Operazione Rilevante, i risultati della Società, e i rischi correlati alla Società, dipenderanno prevalentemente dalle attività della/e società *target* oggetto dell'investimento, nonché dal settore di operatività di dette società.

Nell'ambito del processo di individuazione e selezione di una o più potenziali *target*, il Consiglio di Amministrazione della Società cercherà di valutare correttamente tutti i rischi relativi all'attività e al settore della/e società *target*; tuttavia, anche a causa di talune variabili non controllabili da Spactiv, non è possibile garantire che la Società sarà in grado di controllare e/o mitigare alcuni di tali rischi. Inoltre, la Società non può garantire che l'investimento nelle Azioni Ordinarie e nei Warrant sia un investimento più redditizio rispetto ad un ipotetico investimento diretto nel capitale sociale della/e *target*.

La struttura dell'Operazione Rilevante verrà valutata dalla Società in relazione alla specifica opportunità di investimento. Una volta perfezionata tale operazione, la Società sarà soggetta a tutti i rischi tipici (quali, a titolo esemplificativo, quelli di natura economica, patrimoniale, finanziaria, gestionale, competitiva, legale e ambientale) connessi all'attività della *target* e al settore in cui essa opera.

Per ulteriori informazioni, si rinvia a quanto indicato nella Sezione Prima, Capitolo 6 del Documento di Ammissione.

4.2.2 *Rischi connessi all'investimento in società non quotate*

L'Emittente, previa modifica del proprio oggetto sociale, intende effettuare i propri investimenti in società italiane non quotate.

I rischi connessi a investimenti in tale tipologia di strumenti finanziari sono generalmente maggiori rispetto a quelli legati ad investimenti in titoli quotati, soprattutto per quanto attiene la scarsa liquidità degli stessi e alle relative informazioni disponibili.

L'Emittente, pur adottando ogni opportuna cautela durante la fase di individuazione della/e società *target* in cui investire, non potrà garantire l'assenza di rischi principalmente connessi alla valutazione di tali partecipazioni, in considerazione dell'eventualità in cui, presso tali società non quotate, siano assenti o non adeguatamente sviluppati sistemi di controllo analoghi a quelli richiesti per le società con titoli quotati, con la conseguente indisponibilità di un flusso di informazioni almeno pari, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, a quello disponibile per queste ultime.

Per ulteriori informazioni, si rinvia a quanto indicato nella Sezione Prima, Capitolo 6 del Documento di Ammissione.

4.2.3 *Rischi connessi alla concorrenza di altri soggetti in relazione all'Operazione Rilevante*

Spactiv si confronterà sul mercato con altre società, a livello nazionale ed internazionale, dotate di una struttura simile alla propria e competerà con operatori specializzati, italiani ed esteri, aventi obiettivi imprenditoriali simili ai propri (quali investitori istituzionali, operatori di *private equity*, fondi di investimento collettivo ovvero imprese presenti nei vari settori economici nei quali la Società intende investire).

La competitività della Società si basa esclusivamente sulla capacità della medesima di individuare una o più società *target* con la/e quale/i realizzare l'Operazione Rilevante. A tal riguardo, si segnala che la presenza di operatori concorrenti potrebbe riflettersi negativamente sull'attività e sui risultati della Società in quanto tali operatori potrebbero, a seconda dei casi, essere dotati di risorse superiori e/o di competenze specifiche di settore maggiormente sviluppate rispetto a quelle di cui dispone la Società.

Inoltre, aspetti quali (i) l'approvazione, ai sensi dell'articolo 19.6 dello Statuto, della proposta all'Assemblea degli Azionisti di realizzazione dell'Operazione Rilevante da parte del Consiglio di Amministrazione da adottare con il voto favorevole di tutti gli Amministratori di Categoria ai sensi dell'articolo 19.7 dello Statuto medesimo; (ii) la necessaria approvazione da parte dell'Assemblea della Società dell'Operazione Rilevante, che potrebbe ritardare l'esecuzione dell'operazione medesima; (iii) l'eventuale esercizio del diritto di recesso che potrebbe ridurre le risorse finanziarie disponibili per realizzare l'Operazione Rilevante o impedire l'approvazione della medesima da parte dell'Assemblea della Società; e (iv) la conversione delle Azioni Speciali e il conseguente effetto diluitivo sul capitale della Società successivamente alla realizzazione dell'Operazione Rilevante che potrebbe non incontrare il parere favorevole dei soci della/e *target* individuata/e per la realizzazione dell'Operazione Rilevante, potrebbero collocare la Società in una posizione di svantaggio competitivo rispetto

agli operatori concorrenti nella realizzazione dell'Operazione Rilevante.

Per ulteriori informazioni, si veda la Sezione Prima, Capitolo 6, del Documento di Ammissione.

4.2.4 Rischi connessi alla congiuntura economico-finanziaria

La crisi economico-finanziaria che ha colpito negli ultimi anni il sistema bancario ed i mercati finanziari ha determinato un peggioramento del quadro macroeconomico che si è concretizzato, tra l'altro, in una generale contrazione dei consumi, in una generalizzata difficoltà di accesso al credito, in una riduzione della liquidità dei mercati finanziari e in un accentuarsi della volatilità di questi ultimi. La crisi del sistema bancario e dei mercati finanziari ha condotto, assieme ad altri fattori, a uno scenario di recessione economica in alcuni Stati dell'Unione Europea, tra cui l'Italia.

In particolare, in Europa, nonostante le misure adottate da diversi governi nazionali, nonché da enti e organizzazioni sovranazionali e dalle autorità monetarie al fine di fornire assistenza finanziaria ai paesi dell'Euro-zona in difficoltà economica, persistono delle preoccupazioni relative al livello di indebitamento e/o al disavanzo pubblico di alcuni paesi dell'euro-zona, e alla loro capacità di far fronte agli impegni finanziari futuri.

Alla Data del Documento di Ammissione, non è quindi possibile prevedere con certezza se le suddette misure sortiranno effetti positivi sull'economia e sul sistema bancario e finanziario, nonché quanto a lungo perdurerà la crisi economica.

In caso di peggioramento della crisi economico-finanziaria e del quadro economico, la Società potrebbe incontrare difficoltà nell'individuare e/o perfezionare l'Operazione Rilevante ovvero subire ritardi nel completamento di quest'ultima. Inoltre, qualora la Società dovesse realizzare l'Operazione Rilevante, i risultati di tale operazione, le condizioni finanziarie e le prospettive di crescita della *target* e della sua attività d'impresa potrebbero subire ripercussioni negative per effetto della suddetta congiuntura economico-finanziaria.

4.3 FATTORI DI RISCHIO CONNESSI ALL'OFFERTA E ALL'AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI SULL'AIM ITALIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI OFFERTI

Rischi comuni alle Special Purpose Acquisition Company (SPAC)

4.3.1 Particolari caratteristiche dell'investimento negli strumenti finanziari dell'Emittente

L'investimento negli strumenti finanziari dell'Emittente è da considerarsi un investimento destinato ad un investitore esperto, consapevole delle caratteristiche dei mercati finanziari e soprattutto della tipologia di attività dell'Emittente, caratterizzata da particolari rischi di natura imprenditoriale.

Il profilo di rischio di detto investimento, pertanto, non può considerarsi in linea con quello tipico dei risparmiatori orientati a investimenti a basso rischio.

Per ulteriori informazioni sulle caratteristiche degli strumenti finanziari dell'Emittenti, si

rinvia a quanto indicato nella Sezione Seconda, Capitolo 4 del Documento di Ammissione.

4.3.2 Rischi connessi alla negoziazione sull'AIM Italia, alla liquidità dei mercati e alla possibile volatilità del prezzo delle Azioni Ordinarie e dei Warrant dell'Emittente

Le Azioni Ordinarie e i Warrant dell'Emittente non saranno quotati su un mercato regolamentato italiano e, sebbene verranno quotati e scambiati sull'AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione non è possibile escludere che non si formi, o non si mantenga, un mercato liquido per le Azioni Ordinarie ed i Warrant della Società e che, pertanto, detti titoli possano presentare problemi di liquidità comuni e generalizzati, indipendentemente dall'Emittente e dall'ammontare degli stessi, in quanto le richieste di vendita potrebbero non trovare adeguate e tempestive contropartite, nonché essere soggetti a fluttuazioni, anche significative, di prezzo.

Inoltre, a seguito dell'ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia, i prezzi di mercato delle Azioni Ordinarie e dei Warrant dell'Emittente potrebbero fluttuare notevolmente in relazione ad una serie di fattori, alcuni dei quali esulano dal controllo dell'Emittente, e potrebbe, pertanto, non riflettere i risultati operativi della Società.

Un investimento in strumenti finanziari negoziati sull'AIM Italia può implicare un rischio più elevato rispetto a quello in strumenti finanziari quotati su un mercato regolamentato. Inoltre si segnala che né Consob né Borsa Italiana hanno esaminato o approvato il presente Documento di Ammissione.

Con riferimento al mercato AIM Italia si segnala che a partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alla negoziazione su AIM Italia si rendono applicabili, per richiamo volontario ed in quanto compatibili, le disposizioni relative alle offerte pubbliche di acquisto e scambio previste dal TUF, limitatamente agli artt. 106 e 109. Al riguardo, si segnala che lo Statuto dell'Emittente contiene il richiamo alle suddette disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF e ai regolamenti di attuazione emanati dalla Consob in materia di offerta pubblica di acquisto o di scambio obbligatoria.

Inoltre, alla luce del fatto che una notevole percentuale della capitalizzazione di mercato e dei volumi di scambio dell'AIM Italia è rappresentata da un contenuto numero di società, non si può escludere che eventuali fluttuazioni nei valori di mercato di tali società possano avere un effetto significativo sul prezzo degli strumenti ammessi alle negoziazioni su tale mercato, comprese, quindi, le Azioni Ordinarie ed i Warrant.

Per ulteriori informazioni si rinvia a quanto indicato nella Sezione Seconda, Capitolo 4 del Documento di Ammissione.

4.3.3 Rischi connessi alla possibilità di revoca dalla negoziazione delle Azioni Ordinarie e dei Warrant

Ai sensi del Regolamento Emittenti AIM, Borsa Italiana potrebbe disporre la revoca dalla negoziazione delle Azioni Ordinarie e dei Warrant, qualora:

- (a) entro 2 mesi dalla data di sospensione dalle negoziazioni per sopravvenuta assenza del Nomad, l'Emittente non provveda alla sostituzione dello stesso;

- (b) gli strumenti finanziari siano stati sospesi dalle negoziazioni per almeno 6 mesi;
- (c) la revoca venga approvata da tanti soci che rappresentino almeno il 90% dei voti degli azionisti riuniti in assemblea.

In tale ipotesi si potrebbero avere effetti negativi in termini di liquidabilità dell'investimento e assenza di informazioni sull'Emittente.

Rischi specifici relativi all'Emittente

4.3.4 Effettivo ammontare delle Azioni Ordinarie emesse e dei capitali raccolti

Il regolamento dell'Offerta (pagamento del prezzo delle Azioni Ordinarie da parte degli investitori contro consegna delle stesse) avverrà alla Data di Avvio delle Negoziazioni prevista per il 27 settembre 2017.

Tale regolamento non è assistito da una garanzia bancaria (*underwriting*). Pertanto, qualora alla data di regolamento dell'Offerta alcuni investitori non onorassero il proprio ordine (impegno di sottoscrizione) ovvero le adesioni fossero inferiori a quanto offerto nell'ambito dell'Offerta, il capitale effettivamente versato di Spactiv potrebbe essere inferiore all'ammontare massimo dell'Aumento di Capitale e il numero di Azioni Ordinarie effettivamente emesse potrebbe essere inferiore alle massime n. 10.000.000 Azioni Ordinarie.

Per maggiori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 15, Paragrafo 15.1.6 del Documento di Ammissione.

4.3.5 Rischi di diluizione connessi alla conversione delle Azioni Speciali

Alla Data di Avvio delle Negoziazioni, le Società Promotrici deterranno tutte le Azioni Speciali della Società, pari a massime n. 300.000 Azioni Speciali, non negoziate sull'AIM Italia e convertibili in Azioni Ordinarie della Società al ricorrere delle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 6 dello Statuto (al riguardo si rinvia al successivo Capitolo 15, Paragrafo 15.2.3 del Documento di Ammissione).

Si segnala che la conversione delle Azioni Speciali in azioni ordinarie, a seguito della realizzazione dell'Operazione Rilevante, determinerà per i titolari delle Azioni Ordinarie una diluizione della propria partecipazione. Per informazioni sulle caratteristiche e sulle modalità di conversione della Azioni Speciali si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 15, Paragrafo 15.2.3 del Documento di Ammissione.

La seguente tabella illustra i suddetti effetti diluitivi, ai vari livelli di offerta, in caso di conversione delle Azioni Speciali a seguito della realizzazione dell'Operazione Rilevante, calcolati sulla base di diverse percentuali di recesso.

FATTORI DI RISCHIO

Diluizione per Azione Ordinaria (dati in Euro per azione ordinaria)												
Percentuale di Recesso delle Azioni Ordinarie	Operazione Rilevante (Conversione 35% delle Azioni Speciali)			Prezzo di €11 per Azione Ordinaria (Conversione cumulata di 60% delle Azioni Speciali)			Prezzo di €12 per Azione Ordinaria (Conversione cumulata dell'80% delle Azioni Speciali)			Prezzo di €13,3 per Azione Ordinaria (Conversione cumulata del 100% delle Azioni Speciali)		
	60 mln di Euro	80 mln di Euro	100 mln di Euro	60 mln di Euro	80 mln di Euro	100 mln di Euro	60 mln di Euro	80 mln di Euro	100 mln di Euro	60 mln di Euro	80 mln di Euro	100 mln di Euro
0%	1,04	0,96	0,84	1,44	1,33	1,15	1,73	1,60	1,38	2,01	1,86	1,60
10%	1,12	1,04	0,91	1,56	1,44	1,24	1,87	1,73	1,49	2,17	2,01	1,73
15%	1,17	1,08	0,94	1,62	1,50	1,29	1,95	1,81	1,56	2,26	2,09	1,80
20%	1,22	1,13	0,99	1,70	1,57	1,35	2,04	1,89	1,63	2,36	2,18	1,88
25%	1,28	1,18	1,04	1,78	1,64	1,42	2,14	1,98	1,71	2,46	2,29	1,98
30%	1,35	1,25	1,09	1,87	1,73	1,50	2,24	2,08	1,80	2,58	2,40	2,08

In ipotesi di utilizzo dell'1% delle Somme Vincolate il calcolo delle diluizioni, a parità di altre ipotesi, è il seguente:

Diluizione per Azione Ordinaria (dati in Euro per azione ordinaria)												
Percentuale di Recesso delle Azioni Ordinarie	Operazione Rilevante (Conversione 35% delle Azioni Speciali)			Prezzo di €11 per Azione Ordinaria (Conversione cumulata di 60% delle Azioni Speciali)			Prezzo di €12 per Azione Ordinaria (Conversione cumulata dell'80% delle Azioni Speciali)			Prezzo di €13,3 per Azione Ordinaria (Conversione cumulata del 100% delle Azioni Speciali)		
	60 mln di Euro	80 mln di Euro	100 mln di Euro	60 mln di Euro	80 mln di Euro	100 mln di Euro	60 mln di Euro	80 mln di Euro	100 mln di Euro	60 mln di Euro	80 mln di Euro	100 mln di Euro
0%	1,13	1,05	0,93	1,52	1,41	1,24	1,82	1,68	1,46	2,09	1,94	1,68
10%	1,21	1,12	1,00	1,64	1,52	1,33	1,95	1,81	1,58	2,25	2,09	1,81
15%	1,26	1,17	1,04	1,71	1,58	1,38	2,03	1,89	1,64	2,33	2,17	1,88
20%	1,31	1,22	1,08	1,78	1,65	1,44	2,12	1,97	1,71	2,43	2,26	1,97
25%	1,37	1,27	1,13	1,86	1,73	1,51	2,22	2,06	1,79	2,54	2,36	2,06
30%	1,44	1,33	1,18	1,95	1,81	1,58	2,32	2,16	1,88	2,66	2,48	2,16

Per maggiori informazioni si rinvia alla Sezione Seconda, Capitolo 7, Paragrafo 7.1 del Documento di Ammissione.

4.3.6 Rischi connessi alla diluizione in caso di mancato esercizio dei Warrant

Il massimo numero di Warrant da emettere è pari a n. 5.000.000 Warrant.

I Warrant saranno assegnati come segue:

- (i) n. 2 Warrant saranno assegnati gratuitamente ogni n. 10 Azioni Ordinarie sottoscritte nell'ambito dell'Offerta e saranno negoziabili su AIM Italia separatamente dalle Azioni Ordinarie a partire dalla Data di Avvio delle Negoziazioni;
- (ii) n. 3 Warrant saranno assegnati gratuitamente ogni n. 10 Azioni Ordinarie emesse e in circolazione alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante (in ogni caso ad eccezione delle Azioni Ordinarie eventualmente detenute dalla Società) e saranno emessi alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante. Il diritto a ricevere tali Warrant è incorporato nelle predette Azioni Ordinarie e circolerà con le medesime fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, che sarà determinata compatibilmente con il calendario di Borsa Italiana, a partire dalla quale gli ulteriori Warrant inizieranno a negoziare separatamente dalle Azioni Ordinarie.

Per ulteriori informazioni riguardo ai Warrant si rinvia al Regolamento dei Warrant e alla Sezione Seconda, Paragrafo 4.2 del Documento di Ammissione.

In caso di mancato esercizio dei Warrant da parte di alcuni azionisti entro il termine di scadenza e di contestuale esercizio da parte di altri azionisti, gli azionisti che non eserciteranno i Warrant subiranno una diluizione della partecipazione dagli stessi detenuta nell'Emittente.

Per ulteriori informazioni, si rinvia a quanto indicato nella Sezione Seconda, Capitolo 4 del Documento di Ammissione.

4.3.7 Rischi connessi ai vincoli di indisponibilità assunti dalle Società Promotrici

Le Società Promotrici assumeranno un impegno di *lock-up* nei confronti di UBI Banca e Mediobanca in relazione alle Azioni Ordinarie dell'Emittente rivenienti dalla conversione di Azioni Speciali le quali saranno attribuite alle Società Promotrici e/o ai Promotori e/o ad altre società direttamente e/o indirettamente controllate dai Promotori (il "**Lock-up Azioni**").

Alla scadenza del Lock-up Azioni, non si può escludere che le Società Promotrici procedano alla vendita delle Azioni Ordinarie detenute con conseguente potenziale impatto negativo sull'andamento del prezzo delle medesime.

Per maggiori informazioni si rinvia alla Sezione Seconda, Capitolo 5, Paragrafo 5.3, del Documento di Ammissione.

4.3.8 Rischi connessi ai conflitti di interesse

UBI Banca, che ricopre il ruolo di Nomad, Specialist, *Joint Global Coordinator* e *Joint Bookrunner*, e Mediobanca, che ricopre il ruolo di *Joint Global Coordinator* e *Joint Bookrunner*, effettueranno il collocamento delle Azioni Ordinarie e dei Warrant oggetto dell'Offerta e percepiranno commissioni in relazione ai ruoli assunti nell'ambito dell'Offerta.

Inoltre, UBI Banca (e/o una delle altre società facenti parte del Gruppo UBI Banca) e Mediobanca (e/o una delle società da quest'ultima controllate e/o collegate), nel normale esercizio delle proprie attività, potrebbero prestare in futuro servizi di *trading*, *lending*, *investment banking*, *asset management* e finanza aziendale, anche in via continuativa, a favore dell'Emittente e/o delle Società Promotrici, a fronte dei quali percepiranno commissioni, ed operare, per conto proprio o per conto dei propri clienti, su strumenti finanziari emessi dall'Emittente e/o dalle Società Promotrici.

Infine, UBI Banca svolgerà il ruolo di Escrow Agent incaricato dall'Emittente e inoltre potrebbe sottoscrivere nell'ambito dell'Offerta Azioni Ordinarie e Warrant dell'Emittente.

4.3.9 Rischi connessi all'emissione differita degli ulteriori 3 Warrant

Ai sensi del Regolamento dei Warrant, 2 dei 5 Warrant saranno emessi ogni 10 Azioni Ordinarie sottoscritte nell'ambito dell'Offerta e inizieranno a negoziare su AIM Italia separatamente dalle Azioni Ordinarie alla Data di Avvio delle Negoziazioni, mentre il diritto a ricevere gli ulteriori 3 Warrant da assegnarsi ogni 10 Azioni Ordinarie è incorporato nelle Azioni Ordinarie stesse e circolerà con le medesime fino alla data di efficacia dell'Operazione

Rilevante, da determinarsi compatibilmente con il calendario di Borsa Italiana.

A tale data, gli ulteriori 3 Warrant saranno emessi, assegnati ai titolari di Azioni Ordinarie sulla base del rapporto sopra indicato e inizieranno a negoziare separatamente dalle Azioni Ordinarie. Pertanto, alla Data di Avvio delle Negoziazioni, coloro che avranno sottoscritto Azioni Ordinarie saranno portatori di 2 Warrant e, qualora esercitassero il diritto di recesso oppure vendessero le proprie Azioni Ordinarie prima della data di efficacia dell'Operazione Rilevante, perderanno il diritto a ricevere gli ulteriori 3 Warrant.

Per ulteriori informazioni, si veda la Sezione Seconda, Capitolo 4, del Documento di Ammissione.

5. INFORMAZIONI SULL'EMITTENTE

5.1 Storia ed evoluzione dell'Emittente

5.1.1 Denominazione sociale dell'Emittente

La Società è stata costituita in data 27 luglio 2017 in forma di società per azioni con la denominazione di "*Spactiv S.p.A.*", capitale sociale di Euro 100.000,00, con atto a rogito del Notaio dott. Andrea De Costa, repertorio n. 4037, raccolta n. 2162.

5.1.2 Luogo di registrazione dell'Emittente e suo numero di registrazione

La Società è iscritta presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Milano al n. 10007680969.

5.1.3 Data di costituzione e durata dell'Emittente

La Società è stata costituita in data 27 luglio 2017.

Ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto, la durata della Società è fissata sino alla prima nel tempo delle seguenti date: (i) il 30 settembre 2020 e (ii) il termine del 24° mese di calendario successivo alla Data di Avvio delle Negoziazioni, fermo restando che qualora alla predetta data sia stato sottoscritto un accordo per la realizzazione dell'Operazione Rilevante che sia oggetto di comunicazione al mercato ai sensi della normativa applicabile, la durata della Società si intenderà automaticamente prorogata, fino allo scadere del 6° mese di calendario successivo alla stessa data.

5.1.4 Sede legale e forma giuridica dell'Emittente, legislazione in base alla quale opera, paese di costituzione, indirizzo e numero di telefono della sede sociale

Spactiv è una società per azioni di diritto italiano, costituita in Italia ed operante in base alla legislazione italiana.

La Società ha sede in Milano, Piazza Caneva n. 5, tel. 02.87189232.

5.1.5 Fatti importanti nell'evoluzione dell'attività dell'Emittente

Spactiv è una *special purpose acquisition company* (c.d. "SPAC") costituita in Italia. Le SPAC sono dei veicoli societari, contenenti esclusivamente cassa, appositamente costituite con l'obiettivo di reperire, attraverso il collocamento dei relativi strumenti finanziari presso investitori e la conseguente ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia, le risorse finanziarie necessarie e funzionali per porre in essere, previo svolgimento di un'attività di ricerca e di selezione, l'Operazione Rilevante con una o più società operative (c.d. *target*).

Spactiv è stata costituita in data 27 luglio 2017 in forma di società per azioni con la denominazione di "*Spactiv S.p.A.*", capitale sociale di Euro 100.000,00, con atto a rogito del Notaio dott. Andrea De Costa, repertorio n. 4037, raccolta n. 2162.

In data 8 settembre 2017, l'Assemblea dell'Emittente ha approvato un nuovo Statuto (successivamente modificato in data 18 settembre 2017) al fine di adeguarne, tra l'altro, le

previsioni alla normativa vigente per le società con strumenti finanziari ammessi alla negoziazione sull'AIM Italia.

L'oggetto sociale dell'Emittente prevede la ricerca e la selezione di potenziali acquisizioni di partecipazioni in altra/e impresa/e e di altre forme di potenziale aggregazione della società stessa con altra/e impresa/e, da realizzarsi successivamente alla Data di Avvio delle Negoziazioni attraverso, a mero titolo esemplificativo, ma non limitativo, un'operazione di fusione con la/e impresa/e selezionata/e, di acquisizione con qualunque modalità di legge (ivi inclusa la sottoscrizione di aumenti di capitale e la compravendita) di partecipazioni nella/e impresa/e selezionata/e e/o di conferimento, nonché la loro realizzazione con qualunque modalità di legge essa sia attuata e solo a seguito della preventiva modifica dell'oggetto sociale della Società, che dunque risulterà, di volta in volta, dallo Statuto. A tal fine, la Società potrà tra l'altro acquisire partecipazioni di maggioranza o di minoranza nonché strumenti finanziari partecipativi. In ogni caso, è esclusa ogni attività di consulenza in materia di investimenti riservata a particolari soggetti ovvero qualsiasi altra attività che sia riservata per legge a determinati soggetti.

La Società può compiere tutte le operazioni strumentali che saranno ritenute utili dal Consiglio di Amministrazione per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione di attività finanziarie riservate nei confronti del pubblico e delle altre attività riservate ai sensi di legge.

L'effettiva attuazione dell'Operazione Rilevante è sottoposta alla preventiva approvazione dell'Assemblea dei soci e alla conseguente modifica dell'oggetto sociale dell'Emittente. A riguardo si rinvia anche al Capitolo 15, Paragrafo 15.2.2 del Documento di Ammissione.

L'attività di investimento di Spactiv sarà principalmente rivolta a società italiane, o comunque con stabile organizzazione in Italia, di medie dimensioni non quotate con *equity value* indicativamente compreso tra circa Euro 100 ed Euro 400 milioni, aventi potenzialità di sviluppo a livello nazionale e/o internazionale. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'attività di investimento si focalizzerà su aziende operanti nell'intera catena del valore – comprendente materie prime, produzione, distribuzione, logistica e servizi – dei settori convenzionalmente indicati come “del *Lifestyle*”, tra cui il settore alimentare, della moda e del lusso, del *design*, dei beni di consumo, dell'*health care*, del *wellness* e del turismo. Settori che costituiscono eccellenze italiane e che comprendono numerose aziende *leader* e in crescita nei propri segmenti di mercato.

In ogni caso, sebbene i settori sopra indicati siano quelli di maggior interesse per la Società, al fine di poter cogliere le migliori fra le opportunità d'investimento presenti sul mercato, Spactiv valuterà la possibilità e/o l'opportunità di indirizzare la propria attività di investimento anche verso società attive in settori diversi da quelli sopra indicati – con esclusione delle società attive nei settori bancario, energia, *real estate* –, in considerazione dell'interesse, delle prospettive e delle potenzialità di dette società.

La Società, al fine di raccogliere le risorse finanziarie necessarie per effettuare l'Operazione Rilevante, ha intenzione di procedere ad un'operazione di collocamento e di ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia, di massime n. 10.000.000 Azioni Ordinarie e di massimi n. 5.000.000 Warrant.

L'Offerta avrà ad oggetto prodotti finanziari per un corrispettivo minimo pari ad almeno

Euro 100.000,00 (corrispondente a minime n. 10.000 Azioni Ordinarie) per investitore e per ogni offerta separata.

L'Offerta è rivolta esclusivamente a: (i) investitori qualificati come definiti dagli articoli 100 del TUF e 34-ter, primo comma, lett. b), del Regolamento 11971, e a investitori istituzionali esteri ai sensi della *Regulation S dello United States Securities Act* del 1933 (con esclusione di Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti d'America) e (ii) investitori diversi dagli investitori *sub (i)*, con modalità tali, per qualità e/o quantità, da consentire alla Società di rientrare nei casi di inapplicabilità delle disposizioni in materia di offerte al pubblico di strumenti finanziari previsti dagli articoli 100 del TUF e 34-ter del Regolamento 11971.

Si segnala che i Warrant saranno assegnati come segue:

- (i) n. 2 Warrant saranno assegnati gratuitamente ogni n. 10 Azioni Ordinarie sottoscritte nell'ambito dell'Offerta e saranno negoziabili su AIM Italia separatamente dalle Azioni Ordinarie a partire dalla Data di Avvio delle Negoziazioni;
- (ii) n. 3 Warrant saranno assegnati gratuitamente ogni n. 10 Azioni Ordinarie emesse e in circolazione alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante (in ogni caso ad eccezione delle Azioni Ordinarie eventualmente detenute dalla Società) e saranno emessi alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante. Il diritto a ricevere tali Warrant è incorporato nelle predette Azioni Ordinarie e circolerà con le medesime fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, che sarà determinata compatibilmente con il calendario di Borsa Italiana, a partire dalla quale gli ulteriori Warrant inizieranno a negoziare separatamente dalle Azioni Ordinarie.

Le Azioni Ordinarie e i Warrant rivengono dalle delibere assunte dall'Assemblea della Società in data 8 settembre 2017. Per maggiori informazioni sulle Azioni Ordinarie e i Warrant si rinvia alla Sezione Seconda, Capitolo 4, del Documento di Ammissione.

Alla Data del Documento di Ammissione il capitale sociale della Società, interamente sottoscritto e versato è pari a Euro 100.000,00 suddiviso in n. 10.000 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale.

Alla Data di Avvio delle Negoziazioni il capitale sociale della Società, interamente sottoscritto e versato sarà pari a Euro 930.000,00 suddiviso in n. 9.000.000 di azioni ordinarie ed in n. 300.000 azioni speciali, tutte prive di indicazione del valore nominale.

In data 11 settembre 2017, la Società ha presentato a Borsa Italiana la comunicazione di pre-ammissione di cui all'articolo 2 del Regolamento Emittenti AIM richiedendo l'ammissione delle proprie Azioni Ordinarie e dei Warrant alla negoziazione sull'AIM Italia.

La Società ha completato la procedura in data 20 settembre 2017 mediante la trasmissione a Borsa Italiana della domanda di ammissione e del Documento di Ammissione ed in data 22 settembre 2017 mediante la presentazione a Borsa Italiana dell'aggiornamento della comunicazione di pre-ammissione.

L'ammissione delle Azioni Ordinarie e dei Warrant dell'Emittente sull'AIM Italia è prevista per il 25 settembre 2017. La Data di Avvio delle Negoziazioni è prevista per il 27 settembre 2017.

5.2 Investimenti

5.2.1 Descrizione dei principali investimenti effettuati dall'Emittente in ogni esercizio finanziario cui si riferiscono le informazioni finanziari

Considerato che l'Emittente è una società di recente costituzione, la stessa non ha effettuato investimenti nel periodo intercorrente tra la data di costituzione e la Data del Documento di Ammissione.

5.2.2 Descrizione dei principali investimenti in corso di realizzazione

Considerato che l'Emittente è una società di recente costituzione, alla Data del Documento di Ammissione il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente non ha deliberato l'esecuzione di investimenti.

5.2.3 Descrizione dei principali investimenti futuri programmati dall'Emittente

Alla Data del Documento di Ammissione, la Società non ha assunto impegni definitivi e/o vincolanti per l'esecuzione di specifici investimenti futuri.

6. PANORAMICA DELLE ATTIVITÀ

6.1 Principali attività

6.1.1 Descrizione delle principali attività dell'Emittente

L'Emittente è una *special purpose acquisition company* (c.d. "SPAC"). Le SPAC sono veicoli societari, appositamente costituiti con l'obiettivo di reperire, attraverso il collocamento dei relativi strumenti finanziari presso investitori e la conseguente ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia, le risorse finanziarie necessarie e funzionali per porre in essere, previo svolgimento di un'attività di ricerca e di selezione, l'Operazione Rilevante con una o più società operative (c.d. *target*). Esse, pertanto, fino al momento dell'Operazione Rilevante, contengono solo cassa (c.d. "shell company").

L'oggetto sociale dell'Emittente prevede infatti la ricerca e la selezione di potenziali acquisizioni di partecipazioni in altra/e impresa/e e di altre forme di potenziale aggregazione della società stessa con altra/e impresa/e, da realizzarsi successivamente alla Data di Avvio delle Negoziazioni attraverso, a mero titolo esemplificativo, ma non limitativo, un'operazione di fusione con la/e impresa/e selezionata/e, di acquisizione con qualunque modalità di legge (ivi inclusa la sottoscrizione di aumenti di capitale e la compravendita) di partecipazioni nella/e impresa/e selezionata/e e/o di conferimento, nonché la loro realizzazione con qualunque modalità di legge essa sia attuata e solo a seguito della preventiva modifica dell'oggetto sociale della Società, che dunque risulterà, di volta in volta, dallo Statuto. A tal fine, la Società potrà tra l'altro acquisire partecipazioni di maggioranza o di minoranza nonché strumenti finanziari partecipativi. In ogni caso, è esclusa ogni attività di consulenza in materia di investimenti riservata a particolari soggetti ovvero qualsiasi altra attività che sia riservata per legge a determinati soggetti.

Alla Data del Documento di Ammissione la Società non sta esaminando alcuna Operazione Rilevante, né intende avviare trattative con alcuna società *target* fino alla Data di Avvio delle Negoziazioni.

È previsto che, successivamente alla Data di Avvio delle Negoziazioni, la Società compia le attività di ricerca e selezione di potenziali società *target* con cui realizzare un'Operazione Rilevante, nonché ponga in essere ogni operazione o atto necessario e/o opportuno al fine del completamento della medesima Operazione Rilevante, con esclusione delle attività finanziarie nei confronti del pubblico e, in generale, delle attività riservate ai sensi di legge. Fermi restando tali limiti, la Società potrà acquisire partecipazioni di maggioranza o di minoranza, nonché strumenti finanziari partecipativi.

L'effettiva attuazione dell'Operazione Rilevante è sottoposta alla preventiva approvazione dell'Assemblea dei soci e alla conseguente modifica dell'oggetto sociale dell'Emittente. A riguardo si rinvia anche al successivo Capitolo 15, Paragrafo 15.2.2 del Documento di Ammissione.

Per queste caratteristiche l'investimento in azioni della Società può essere di interesse per investitori desiderosi di cogliere le opportunità offerte dalle società italiane di medie dimensioni senza i vincoli tipici degli investimenti in attività di *private equity*.

6.1.2 Fattori chiave della Società

La Società ritiene che i principali fattori chiave di Spactiv, di seguito descritti, la contraddistinguano rispetto agli altri operatori e la rendano peculiare rispetto ad altre SPAC già presenti sul mercato, nonché particolarmente attraente per gli investitori.

- Eccellente competenza ed esperienza del management della Società: il Consiglio di Amministrazione di Spactiv è composto da professionisti di primario *standing* con: (i) riconosciute capacità e comprovate esperienze imprenditoriali e/o professionali, quali *top manager*, esperti di *merger and acquisition* internazionale, *private equity* e di consulenza strategica; (ii) un elevato grado di complementarietà delle competenze di ciascun dei componenti che da lungo tempo collaborano insieme con successo; (iii) un *track record* manageriale, professionale e imprenditoriale di successo.

Per una descrizione puntuale delle competenze e del *curriculum vitae* dei componenti del Consiglio di Amministrazione si rinvia alla Sezione I, Capitolo 10, Paragrafo 10.1.1 del Documento di Ammissione. La Società, in particolare, ritiene che il suo *management* (rappresentato dagli amministratori in carica alla Data del Documento di Ammissione) abbia una comprovata esperienza nella identificazione, strutturazione e esecuzione di operazioni straordinarie.

- Caratteristiche attrattive dei Promotori per gli imprenditori italiani: il Consiglio di Amministrazione di Spactiv è composto da professionisti di primario *standing*: (i) dotati di una solida esperienza in imprese a gestione familiare, con una solida conoscenza delle problematiche tipiche dei *family-business*; (ii) con un vasto *network* personale ed esperienza operativa, alla base della capacità di creazione di valore; (iii) con elevato livello di conoscenza della comunità imprenditoriale italiana combinato con presenza e *track record* internazionali, fattori catalizzatori per promuovere lo sviluppo internazionale delle aziende *target*; (iv) che hanno operato con un approccio da azionista attivo supportando gli imprenditori e il *management*, nel rispetto dei reciproci ruoli.
- Deal flow proprietario: il Consiglio di Amministrazione di Spactiv è composto da professionisti di primario *standing* dotati di un *deal flow* proprietario orientato sui settori “del Lifestyle”, eccellenza italiana con un elevato potenziale di crescita.
- Ampio network di relazioni del management della Società: la Società ritiene che il proprio *management* disponga di un ampio *network* di relazioni con aziende, imprenditori, operatori del *private equity*, *manager* e banche d'affari da cui originare potenziali opportunità di investimento.
- Approccio attivo e impegno nel lungo termine: il *management* dell'Emittente e le Società Promotrici intendono mantenere un coinvolgimento attivo anche nello sviluppo della società *target* successivamente al completamento dell'Operazione Rilevante, mantenendo un ruolo attivo di supporto strategico della *target* per la realizzazione di una strategia di crescita anche per linee esterne avendo altresì riguardo alla sua internazionalizzazione.

Inoltre, un investimento in un veicolo quale l'Emittente potrebbe risultare vantaggioso anche in virtù dei seguenti fattori:

- contesto favorevole alle operazioni di investimento delle SPAC: molte società industriali espressione dell'eccellenza italiana nel mondo, dotate di elevata redditività e potenziale espansione internazionale, necessitano di risorse finanziarie per consentirne di accelerarne la crescita, ma operano in condizioni di limitato accesso al credito e al

mercato dei capitali. Pertanto il modello della SPAC, il cui fenomeno di recente si è notevolmente espanso, è potenzialmente attrattivo per tali imprese in quanto permette loro di ottenere le necessarie risorse finanziarie per sostenere la crescita nonché l'accesso al mercato del capitale di rischio in tempi brevi e con costi contenuti;

- poteri decisionali degli investitori: la libertà di scelta e il potere decisionale degli investitori sono al centro del governo societario di Spactiv. L'Operazione Rilevante, infatti, sarà sottoposta dal Consiglio di Amministrazione della Società alla preventiva approvazione dell'Assemblea degli azionisti. Gli azionisti titolari di Azioni Ordinarie che non abbiano concorso all'approvazione della modifica dell'oggetto sociale, necessaria a dar corso all'Operazione Rilevante potranno recedere dalla Società pur rimanendo comunque titolari dei Warrant. Le deliberazioni dell'Assemblea che approveranno l'Operazione Rilevante saranno risolutivamente condizionate all'avveramento di entrambe le seguenti condizioni: **(a)** l'esercizio del diritto di recesso, da parte di tanti soci che rappresentino almeno il 30% del capitale sociale ordinario ove gli stessi non abbiano concorso all'approvazione della suddetta modifica dell'oggetto sociale necessaria per dar corso all'Operazione Rilevante; e **(b)** il completamento del procedimento di liquidazione di tali soci recedenti ai sensi dell'articolo 2437-*quater* del codice civile mediante rimborso o annullamento di un numero di azioni pari o superiore al 30% del numero delle azioni ordinarie della Società. Resta quindi inteso che ove il diritto di recesso fosse stato esercitato da parte di tanti soci che rappresentino più del 30% del capitale ordinario ma, ad esito dell'offerta in opzione e/o del collocamento presso terzi delle azioni dei recedenti ai sensi dell'articolo 2437-*quater* del codice civile, la Società abbia rimborsato o annullato un numero di azioni ordinarie rappresentative di meno del 30% del capitale sociale ordinario la condizione risolutiva si considererà non avverata;
- accesso al mercato di capitali e liquidità dell'investimento: le Azioni Ordinarie ed i Warrant della Società saranno negoziati sull'AIM Italia rendono potenzialmente l'investimento liquidabile sul mercato. Inoltre, le Azioni Ordinarie ed i Warrant saranno negoziati separatamente sull'AIM Italia e, pertanto, potranno essere acquistati o ceduti separatamente dagli investitori, assecondando così diverse strategie e profili di investimento. Infine, in virtù del fatto che le Azioni Ordinarie della Società saranno ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione italiano, a seguito dell'Operazione Rilevante, la società da questa risultante potrà accedere al MTA, con un percorso semplificato rispetto a un tradizionale processo di quotazione e in termini di minori rischi, tempi, costi di *marketing* nonché dall'assenza di incertezza nella definizione dell'intervallo di prezzo tipici di un processo *standard* di offerta al pubblico di strumenti finanziari. La negoziazione su un mercato regolamentato, quale il MTA garantirebbe, altresì, una maggiore liquidità dei titoli della società risultante dall'Operazione Rilevante.

6.1.3 *Politica di investimento*

La Società intende perseguire e condurre la propria politica di investimento in conformità alle linee guida e ai criteri di seguito descritti, i quali sono peraltro soltanto esemplificativi e non esaustivi.

Il Consiglio di Amministrazione della Società potrà dunque selezionare e proporre agli

azionisti opportunità di investimento in una o più società *target* che soddisfino, anche solo parzialmente, diverse linee guida e criteri di investimento.

6.1.3.1 Requisiti geografici, di settore e dimensionali delle società target oggetto di investimento

L'attività di investimento di Spactiv sarà principalmente rivolta a società italiane, o comunque con stabile organizzazione in Italia, di medie dimensioni non quotate con *equity value* indicativamente compreso tra circa Euro 100 ed Euro 400 milioni, aventi potenzialità di sviluppo a livello nazionale e/o internazionale. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'attività di investimento si focalizzerà su aziende operanti nell'intera catena del valore – comprendente materie prime, produzione, distribuzione, logistica e servizi – dei settori convenzionalmente indicati come “del *Lifestyle*”, tra cui il settore alimentare, della moda e del lusso, del *design*, dei beni di consumo, dell'*health care*, del *wellness* e del turismo. Settori che costituiscono eccellenze italiane e che comprendono numerose aziende *leader* e in crescita nei propri segmenti di mercato.

In ogni caso, sebbene i settori sopra indicati siano quelli di maggior interesse per la Società, al fine di poter cogliere le migliori fra le opportunità d'investimento presenti sul mercato, Spactiv valuterà la possibilità e/o l'opportunità di indirizzare la propria attività di investimento anche verso società attive in settori diversi da quelli sopra indicati – con esclusione delle società attive nei settori bancario, energia, *real estate* –, in considerazione dell'interesse, delle prospettive e delle potenzialità di dette società.

La Società intende effettuare la ricerca della società *target* con particolare – non esclusiva – attenzione ai seguenti ambiti:

- (i) società a controllo familiare, a favore delle quali Spactiv può assicurare l'accesso alla quotazione, rappresentare una soluzione ai fini della raccolta di risorse finanziarie, garantire l'accesso a un *team* di professionisti di elevato e comprovato *standing*, fornire una soluzione ai problemi di *governance* della società o favorire le strategie di *exit* e apportare immediati e significativi capitali a supporto di ambiziosi piani di crescita, organica e/o per linee esterne;
- (ii) società appartenenti a portafogli dei fondi di *private equity*, in relazione alle quali la Società può rappresentare un'attrattiva per la politica di disinvestimento, garantire certezza nel processo e nei tempi di quotazione (essendo quest'ultima slegata dalle contingenti condizioni di mercato), e costituire una soluzione in caso di disaccordo tra l'imprenditore e gli investitori di *private equity* coinvolti nella società in merito alla strategia di *exit*;
- (iii) società appartenenti a gruppi multinazionali o che siano oggetto di *spin-off* da questi.

Sono invece esclusi investimenti in società *start-up* o soggette a procedure concorsuali.

6.1.3.2 Tipologie di operazioni di investimento e tipologia di beni oggetto dell'attività di investimento

Spactiv intende focalizzare la propria attività di ricerca e selezione verso società *target* con le

seguenti caratteristiche:

- **solidità del modello operativo**, privilegiando società con vantaggi competitivi difendibili in mercati attrattivi, preferibilmente in ambito anche internazionale;
- **prospettive di crescita profittevole**, con particolare attenzione alla possibilità – da valutare sia sui risultati storici sia sul *business plan* – di generare ritorni interessanti sul capitale investito tramite crescita organica e/o acquisizioni;
- **elevato standing del management team**, ricercando società guidate da – o opportunamente rafforzabili tramite – imprenditori e *manager* forti, coesi, pronti alla sfida della quotazione in borsa e disponibili ad allineare i propri interessi con quelli degli investitori;
- **attrattività della transazione**, da considerare tenendo conto sia della valutazione, sia della *corporate governance* risultante dall'Operazione Rilevante;
- **rapporto privilegiato con Spactiv**, preferendo situazioni dove è possibile costruire un rapporto privilegiato tra Spactiv e la società *target* o comunque dove l'esperienza, il *network* e il *track record* dei Promotori facciano di Spactiv un interlocutore privilegiato per la società *target*.

È opportuno precisare che i criteri sopra rappresentati sono esemplificativi e non esaustivi. Pertanto potranno essere selezionate e proposte agli azionisti della Società opportunità di investimento in società che soddisfino anche solo in parte i criteri sopra elencati.

6.1.3.3 Modalità di finanziamento dell'Operazione Rilevante

Alla Data del Documento di Ammissione non è possibile determinare i requisiti dimensionali delle società oggetto di investimento. A puro titolo indicativo, l'Emittente rivolgerà la propria attenzione soprattutto, ma non solo, verso società caratterizzate da un *equity value* indicativamente compreso tra Euro 100 milioni ed Euro 400 milioni.

L'Operazione Rilevante potrebbe essere, altresì, finanziata con risorse aggiuntive, quali il ricorso all'indebitamento e/o ad aumenti di capitale subordinatamente all'approvazione dell'Assemblea, oltre che con le Somme Vincolate. Il ricorso a tali risorse aggiuntive dipenderà dalla struttura dell'Operazione Rilevante nonché dalla dimensione e dalle caratteristiche dell'attività della Target, tenuto altresì conto degli attesi e passati flussi di cassa e della necessità di ulteriore capitale nonché delle condizioni di mercato al momento dell'effettuazione dell'Operazione Rilevante.

6.1.3.4 Selezione, esame e approvazione delle operazioni di investimento

Al fine dell'individuazione della possibile opportunità di investimento, Spactiv si avvarrà delle conoscenze del proprio *management* nonché di una significativa e vasta rete di contatti.

La rete di contatti, comprende, in particolare:

- imprenditori e *manager* che hanno maturato significative esperienze gestionali;

- *advisor* che prestano assistenza a gruppi familiari, fondi di *private equity* e società multinazionali nell'esecuzione di mandati, sia per conto di acquirenti, sia di venditori;
- professionisti (avvocati, consulenti fiscali e commercialisti) radicati nel territorio;
- fondi di *private equity*;
- operatori del settore bancario;
- banche di investimento.

Nella valutazione delle possibili opportunità di investimento, la Società intende effettuare una approfondita attività di *due diligence*, nelle aree ritenute di volta in volta rilevanti quali, a titolo esemplificativo e comunque non esaustivo, aspetti di *business*, legali, economico – finanziari, fiscali e ambientali. Per l'adeguato svolgimento delle attività di *scouting*, *due diligence*, strutturazione ed esecuzione dell'Operazione Rilevante, la Società potrà avvalersi del supporto di consulenti esterni, cui corrisponderà onorari a termini di mercato.

La struttura dell'Operazione Rilevante verrà valutata dalla Società in relazione alla specifica opportunità di investimento, pur essendo intenzione primaria della Società quella di realizzare l'Operazione Rilevante tramite una fusione per incorporazione della *target*.

6.1.3.5 Procedura per la realizzazione dell'Operazione e diritto di recesso degli azionisti

L'opportunità di investimento individuata sarà sottoposta dal Consiglio di Amministrazione di Spactiv all'Assemblea che verrà convocata per deliberare sull'approvazione dell'Operazione Rilevante.

Ai sensi dello Statuto, la proposta di Operazione Rilevante, da sottoporre all'Assemblea, è rimessa alla competenza collegiale del Consiglio di Amministrazione e deve essere assunta con il voto favorevole di tutti gli Amministratori di Categoria.

L'art. 15.4 dello Statuto prevede che le deliberazioni dell'Assemblea degli azionisti che approvino l'Operazione Rilevante siano risolutivamente condizionate all'avveramento di entrambe le seguenti condizioni: **(a)** l'esercizio del diritto di recesso, da parte di tanti soci che rappresentino almeno il 30% del capitale sociale ordinario ove gli stessi non abbiano concorso all'approvazione della suddetta modifica dell'oggetto sociale necessaria per dar corso all'Operazione Rilevante; e **(b)** il completamento del procedimento di liquidazione di tali soci recedenti ai sensi dell'articolo 2437-*quater* del codice civile mediante rimborso o annullamento di un numero di azioni pari o superiore al 30% del numero delle azioni ordinarie della Società. Resta quindi inteso che ove il diritto di recesso fosse stato esercitato da parte di tanti soci che rappresentino più del 30% del capitale ordinario ma, ad esito dell'offerta in opzione e/o del collocamento presso terzi delle azioni dei recedenti ai sensi dell'articolo 2437-*quater* del codice civile, la Società abbia rimborsato o annullato un numero di azioni ordinarie rappresentative di meno del 30% del capitale sociale ordinario la condizione risolutiva si considererà non avverata.

Si ricorda che le Azioni Speciali detenute dalle Società Promotrici non hanno diritto di voto ai fini dell'approvazione dell'Operazione Rilevante.

Pertanto, qualora il diritto di recesso fosse esercitato da parte di tanti soci che rappresentino più del 30% del capitale sociale ordinario, ma, a esito dell'offerta in opzione ai soci e

dell'eventuale collocamento presso terzi delle azioni dei recedenti, ai sensi del citato articolo 2437-*quater* del codice civile, la Società abbia rimborsato o annullato un numero di azioni rappresentative di meno del 30% del capitale sociale ordinario, la condizione risolutiva *sub* (b) che precede non si considererà avverata e l'Operazione Rilevante potrà essere attuata.

Diversamente, nel caso in cui si siano verificate entrambe le condizioni risolutive, *sub* (a) e (b), la Società non potrà attuare l'Operazione Rilevante e il Consiglio di Amministrazione della Società dovrà iniziare una nuova fase di ricerca e selezione di altre società *target* al fine di sottoporre all'Assemblea l'approvazione dell'Operazione Rilevante entro il Termine Massimo.

Qualora entro il Termine Massimo l'Assemblea della Società non dovesse procedere all'approvazione dell'Operazione Rilevante, la Società si scioglierà per decorso del termine di durata e verrà posta in liquidazione.

Diritto di recesso degli azionisti

Ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto e della disciplina di legge in materia di recesso (articoli 2437 e seguenti del codice civile), i soci titolari di Azioni Ordinarie che non abbiano concorso all'approvazione della modifica dell'oggetto sociale necessaria per dar corso all'Operazione Rilevante potranno esercitare il diritto di recesso entro 15 giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera dell'Assemblea che abbia approvato la modifica dell'oggetto sociale in conseguenza dell'approvazione dell'Operazione Rilevante con riferimento a quest'ultima e nei termini che saranno definiti.

Ai fini della determinazione del valore di liquidazione delle azioni sino al perfezionamento dell'Operazione Rilevante, ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione (ovvero l'esperto nel caso di cui all'articolo 2437-*ter*, comma 6, del codice civile) attesa la natura della Società fino a tale data, dovrà applicare il criterio, essendo esso coerente con quanto previsto dall'articolo 2437-*ter*, commi 2 e 4, del codice civile, della consistenza patrimoniale della Società tenuto conto, in particolare, delle somme depositate sul Conto Corrente Vincolato.

I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore di liquidazione delle azioni almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea chiamata a deliberare su una materia per la quale sia previsto il diritto di recesso. Gli azionisti recedenti rimarranno comunque titolari dei Warrant dagli stessi detenuti, ma perderanno il diritto a vedersi attribuiti gli ulteriori Warrant da emettersi alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante.

In caso di mancato collocamento delle azioni del socio recedente offerte in opzione agli altri soci o eventualmente collocate presso terzi, ai sensi dell'articolo 2437-*quater* del codice civile, entro 180 giorni dalla comunicazione del recesso le azioni del recedente saranno rimborsate mediante acquisto da parte della Società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2357 del codice civile.

6.1.4 Descrizione dei prodotti venduti e/o dei servizi offerti

Alla Data del Documento di Ammissione non si segnalano prodotti ovvero servizi introdotti o di futura introduzione.

6.2 Il contesto di riferimento. I principali mercati

Viene rappresentato di seguito un quadro di sintesi del contesto di mercato in relazione agli investimenti in imprese italiane effettuati attraverso *private equity*, *venture capital* e con modalità di *private debt*.

Le informazioni e i dati qui riportati – disponibili alla Data del Documento di Ammissione - sono tratti dal rapporto “A.I.F.I. - Il mercato italiano del *private equity*, *venture capital* e *private debt* nel 2016”.

Si specifica, altresì, che il mercato di riferimento è quello degli investimenti delle sole quote di *equity* e quasi *equity*, complessivamente versate per l’operazione e non al valore totale della transazione. Inoltre si sottolinea che la dimensione globale del mercato è costituita da (i) l’ammontare investito in imprese italiane ed estere dagli operatori “locali”; e (ii) l’ammontare investito in imprese italiane dagli operatori internazionali.

Nel 2016 il mercato italiano del *private equity* e del *venture capital* conferma di essere uno dei più interessanti nel panorama europeo, attirando l’interesse di numerosi operatori internazionali, che continuano a guardare con grande attenzione alle eccellenze del sistema imprenditoriale italiano.

I dati relativi al 2016 mostrano una significativa crescita dell’ammontare investito che si attesta a Euro 8.191 milioni (Euro 4.620 nel 2015), pari al più 77% rispetto all’anno precedente, e rappresenta il valore più alto mai registrato nel mercato italiano.

La distribuzione per tipologia degli investimenti effettuati nel 2016 mostra che nel segmento dei *buy out* (acquisizioni di quote di maggioranza o totalitarie) è confluito circa il 70,5% del totale, corrispondente a Euro 5.772 milioni, segue il comparto delle infrastrutture con un ammontare di Euro 942 milioni ed il *replacement* (investimento finalizzato alla riorganizzazione della compagine societaria di un’impresa, in cui l’investitore nel capitale di rischio si sostituisce, temporaneamente, a uno o più soci non più interessati a proseguire l’attività) con un ammontare pari a Euro 710 milioni che equivale al 9% del totale.

Cresce il segmento *early stage* con un incremento del 39% dell’ammontare investito che passa da Euro 74 milioni nel 2015 a Euro 104 milioni nel 2016.

Cresce anche l’*expansion* a Euro 710 milioni (+132% rispetto al 2015) grazie ad alcune operazioni di grandi dimensioni. Il *turnaround* segna 3 operazioni per un controvalore pari a Euro 66 milioni.

Per quel che riguarda l’attività svolta dalle diverse categorie di soggetti, gli operatori internazionali hanno assorbito il 69% del mercato in termini di ammontare investito nel corso del 2016, pari a 5.645 milioni di Euro, confermando il loro forte interesse per il mercato italiano, seguiti dagli operatori di emanazione pubblica (1.427 milioni, pari al 17%). Si segnala che gli operatori internazionali senza un ufficio in Italia hanno investito nel Paese 3.829 milioni di Euro.

Dalla distribuzione geografica degli investimenti emerge come, in linea con i dati registrati l’anno precedente, il 95% degli investimenti effettuati nel corso del 2016 ha avuto ad oggetto imprese localizzate in Italia, per una corrispondente quota percentuale sul totale dell’ammontare investito pari a circa il 98%. Se si considera la sola attività posta in essere in

Italia, il 76% del numero di operazioni ha riguardato aziende localizzate nel Nord del Paese (74% nel 2015), seguito dal Centro con il 14% (17% l'anno precedente), mentre le regioni del Sud e Isole hanno pesato per il 10% (9% nel 2015).

In termini di ammontare, invece, il Nord ha attratto il 90% delle risorse complessivamente investite in Italia, seguito dalle regioni del Centro con l'8%, mentre rimane ancora ridotta la quota di risorse destinate al Sud Italia (2%).

Dal punto di vista delle caratteristiche dimensionali delle imprese oggetto di investimento, nel corso del 2016 si è registrata una leggera crescita delle operazioni effettuate con imprese *target* caratterizzate da un fatturato compreso fra Euro 15 ed Euro 150 milioni e superiore a Euro 150 milioni, che rappresentano complessivamente il 53% del numero totale degli investimenti (33% nel 2015).

L'analisi della distribuzione degli investimenti per settore della *target* evidenzia che il comparto ICT ha assorbito nel 2016 il 19% del numero complessivo delle operazioni, seguito dal settore Beni e Servizi Industriali (16%), dal settore Medicale (10%).

Per quanto concerne i disinvestimenti, nel corso del 2016 sono state dismesse 113 società su un totale di 145 disinvestimenti, per un ammontare disinvestito, calcolato al costo storico di acquisto, pari a Euro 3.656 milioni. Nella distribuzione dei disinvestimenti per tipologia ha prevalso la vendita ad altri operatori di *private equity*, corrispondente al 54% dell'ammontare totale, seguita dal canale *trade sale*, pari al 34% dell'ammontare totale.

Nel complesso emerge un quadro in cui la globalizzazione dei mercati e la necessità di internazionalizzare la propria impresa per cogliere opportunità nuove, ma geograficamente e culturalmente lontane, impongono al tessuto imprenditoriale italiano di ricercare nuovi capitali che permettano di accelerare il raggiungimento di maggiori caratteristiche dimensionali e il rafforzamento manageriale.

In tale contesto, l'eccellente imprenditoria italiana sta mostrando una maggiore propensione all'apertura del capitale cercando nuovi soci che possano, apportando capitale di rischio, cogliere un'opportunità di elevato interesse condividendo un percorso ambizioso di crescita. Per gli investitori, quindi, le società *target*, non quotate sui mercati regolamentati, risultano raggiungibili attraverso operazioni di *private equity* o partecipazione a SPAC.

In particolare, con riferimento a quest'ultime, dal 2011 al 2017 risulta in continua crescita l'affermazione delle SPAC o di veicoli equivalenti che rappresentano ormai, con una raccolta che supera Euro 930 milioni, un *player* di riferimento per il sistema economico italiano ed, in particolare, per le piccole e medie imprese che vogliono raccogliere capitali per la crescita accedendo a listini di Borsa.

6.3 Fattori eccezionali

Alla Data del Documento di Ammissione, non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano influito sull'attività di Spactiv.

La Società è stata costituita in data 27 luglio 2017 e non ha una storia operativa pregressa.

Spactiv, nel periodo intercorrente tra la costituzione e sino alla Data del Documento di Ammissione, si è concentrata prevalentemente sulla definizione del proprio assetto

organizzativo e sul processo di ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia delle Azioni Ordinarie e dei Warrant.

6.4 Dipendenza dell'Emittente da brevetti o licenze, da contratti industriali, commerciali o finanziari, o da nuovi procedimenti di fabbricazione

Alla Data del Documento di Ammissione, non si segnala da parte della Società alcuna dipendenza da brevetti, marchi o licenze, né da contratti commerciali o finanziari e da nuovi procedimenti di fabbricazione.

6.5 Posizione competitiva della Società

La Società è una *special purpose acquisition company* costituita in Italia le cui Azioni Ordinarie e i cui Warrant saranno ammessi alle negoziazioni sull'AIM Italia.

La Società intende realizzare l'Operazione Rilevante con una o più società *target* italiane non quotate di medie dimensioni.

La Società valuterà principalmente società italiane, o comunque con stabile organizzazione in Italia, di medie dimensioni non quotate con *equity value* indicativamente compreso tra circa Euro 100 ed Euro 400 milioni, aventi potenzialità di sviluppo a livello nazionale e/o internazionale. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'attività di investimento si focalizzerà su aziende operanti nell'intera catena del valore – comprendente materie prime, produzione, distribuzione, logistica e servizi – dei settori convenzionalmente indicati come “del *Lifestyle*”, tra cui il settore alimentare, della moda e del lusso, del *design*, dei beni di consumo, dell'*health care*, del *wellness* e del turismo. Settori che costituiscono eccellenze italiane e che comprendono numerose aziende *leader* e in crescita nei propri segmenti di mercato.

In ogni caso, sebbene i settori sopra indicati siano quelli di maggior interesse per la Società, al fine di poter cogliere le migliori fra le opportunità d'investimento presenti sul mercato, Spactiv valuterà la possibilità e/o l'opportunità di indirizzare la propria attività di investimento anche verso società attive in settori diversi da quelli sopra indicati – con esclusione delle società attive nei settori bancario, energia, *real estate* –, in considerazione dell'interesse, delle prospettive e delle potenzialità di dette società.

Si segnala che, a differenza degli operatori di *private equity* e delle *holding* finanziarie, gli investitori delle SPAC: (i) non sono gravati dai costi ricorrenti di gestione, con la precisazione che le Somme Utilizzabili possono essere utilizzate, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione in conformità al disposto degli articoli 7.4 e 19.6 dello Statuto, per la gestione ordinaria della Società fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante ovvero di scioglimento della Società; (ii) sono chiamati ad esprimere la propria approvazione dell'Operazione Rilevante, con delibera Assembleare su proposta del Consiglio di Amministrazione; (iii) avranno il diritto, ciascuno individualmente, di recedere dalla Società ove non abbiano votato in favore dell'Operazione Rilevante; e (iv) possono liquidare l'investimento grazie all'ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia delle Azioni Ordinarie, nonché a fronte dell'eventuale scioglimento e della conseguente liquidazione della Società nel caso in cui, entro il Termine Massimo, non venga approvata l'Operazione Rilevante.


7. STRUTTURA ORGANIZZATIVA

7.1 Descrizione del gruppo a cui appartiene l'Emittente

Alla Data del Documento di Ammissione l'intero capitale sociale della Società, pari a Euro 100.000,00 suddiviso in n. 10.000 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, è integralmente detenuto dalle Società Promotrici (in particolare, BG Asset Management detiene n. 7.000 azioni ordinarie e Milano Capital, detiene n. 3.000 azioni ordinarie).

Alla Data di Avvio delle Negoziazioni, le Società Promotrici deterranno solo Azioni Speciali (per informazioni in merito alle caratteristiche delle Azioni Speciali si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 15, Paragrafo 15.2.3 del Documento di Ammissione).

Si riporta di seguito una rappresentazione grafica, alla Data del Documento di Ammissione, della catena di controllo della Società.



7.2 Descrizione delle società del gruppo

Alla Data del Documento di Ammissione, l'Emittente non detiene partecipazioni.

8. IMMOBILI, IMPIANTI E MACCHINARI

8.1 Problematiche ambientali

Alla Data del Documento di Ammissione, anche in considerazione dell'attività svolta dall'Emittente, la Società non è a conoscenza di problematiche ambientali che possano influire sull'utilizzo delle proprie immobilizzazioni materiali esistenti.

9. INFORMAZIONI SULLE TENDENZE PREVISTE

9.1 Tendenze recenti sull'andamento della produzione, delle vendite e delle scorte e nell'evoluzione dei costi e dei prezzi di vendita

Alla Data del Documento di Ammissione, l'Emittente non è a conoscenza di particolari informazioni su tendenze che potrebbero ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle prospettive dell'Emittente medesimo.

9.2 Tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti noti che potrebbero ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle prospettive dell'Emittente almeno per l'esercizio in corso

Alla Data del Documento di Ammissione, l'Emittente non è a conoscenza di particolari informazioni su tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti che potrebbero ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle prospettive dell'Emittente medesimo.

10. ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI VIGILANZA E ALTI DIRIGENTI

10.1 Informazioni sugli organi amministrativi, di direzione e di vigilanza e alti dirigenti

10.1.1 Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto, la gestione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da 4 Amministratori, di cui almeno 1 in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF.

Il Consiglio di Amministrazione in carica alla Data del Documento di Ammissione è stato nominato in sede di costituzione della Società e integrato dall'Assemblea della Società dell'8 settembre 2017 (sulla base delle disposizioni statutarie allora in vigore). I componenti del Consiglio di Amministrazione rimarranno in carica per 3 esercizi, e precisamente sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio che chiuderà al 31 dicembre 2019.

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono indicati nella tabella che segue.

Nome e cognome	Carica	Luogo e data di nascita
Maurizio Borletti	Presidente esecutivo del Consiglio di Amministrazione	Milano, 6 giugno 1967
Paolo De Spirt	Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato	Jesolo, 21 agosto 1964
Gabriele Bavagnoli	Amministratore Delegato	Torino, 28 maggio 1970
Giuseppe Rosnati ⁽¹⁾	Amministratore	Milano, 28 febbraio 1962

⁽¹⁾ Amministratore indipendente ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF.

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono tutti domiciliati per la carica presso la sede della Società.

Viene di seguito riportato un breve *curriculum vitae* dei membri del Consiglio di Amministrazione, dal quale emergono la competenza e l'esperienza maturate in materia di gestione aziendale.

Maurizio Borletti

Ha conseguito la laurea presso l'Università Bocconi, con un'esperienza post-accademica in Giappone. Durante gli anni universitari, fonda tre *start up* e nel 1989 succede al padre nell'Amministrazione Borletti. Riorganizza la struttura del gruppo e nel 1991 realizza la sua prima transazione nell'ambito del consorzio per l'acquisizione di Swedish Match. Nel 1993, lascia Amministrazione Borletti – uno tra i più importanti *family offices* italiani fondato nel 1865 – per acquisire e dirigere Christofle, azienda nel settore del lusso, della quale effettua

con successo il *turnaround* come amministratore delegato fino al 2003. Nel 2006, è stato *lead investor* nell'acquisizione di Printemps, di cui è stato Presidente Onorario fino al 2013. Nel 2005, ha fondato Borletti Group: una società di investimento indipendente specializzata in operazioni di *private equity*. Ha inoltre promosso e partecipato come investitore al consorzio per l'acquisizione de *laRinascete*, di cui è stato Presidente dal 2005 fino al 2011, anno in cui è stato effettuato con successo il disinvestimento. Fin dalla creazione del Borletti Group, è attivo con Paolo De Spirt nella costituzione del *team* di investimento e nella selezione delle opportunità. Nel 2016, ha partecipato all'acquisizione di Grandi Stazioni Retail, di cui è Presidente.

Paolo De Spirt

Paolo De Spirt ha conseguito gli studi in Italia e nel Regno Unito. Si è laureato presso l'University of Buckingham. È co-fondatore di Borletti Group, in cui ha partecipato alla strutturazione delle operazioni di investimento, alla gestione e al monitoraggio degli investimenti. Nel 2016, ha partecipato all'acquisizione di Grandi Stazioni Retail, in cui fa parte del Consiglio di Amministrazione. Ha iniziato la sua carriera nella divisione *investment banking* di Deutsche Bank. Nel 1999, lascia l'*investment banking* per fondare Dunkin' Donuts Germany & Italy (*franchise* di una società americana). Ha rivestito la carica di amministratore delegato fino al 2002 e successivamente quella di presidente dal 2002 al 2008. Nel 2002 è entrato a far parte della *holding* della famiglia Ferragamo dove ha svolto il ruolo di Direttore dello Sviluppo per il Gruppo Salvatore Ferragamo. Nel 2003, è stato chiamato da Ferragamo per ristrutturare e successivamente vendere il marchio Emmanuel Ungaro, di cui è stato amministratore delegato fino alla successiva dismissione nel 2006. Nel 2006, ha partecipato all'acquisizione di Printemps in Francia e di Highstreet (attività immobiliari di Karstadt) in Germania. È stato anche membro del Consiglio di Amministrazione di Printemps dal 2006 e di Highstreet dal 2006 al 2011.

Gabriele Bavagnoli

Ha conseguito una laurea con lode in Ingegneria Gestionale al Politecnico di Milano e un *master in business administration* alla Columbia University di New York. È fondatore e *managing director* di Milano Capital che combina investimenti diretti con consulenza strategica e opera al fianco di investitori Private Equity italiani e internazionali. Dal 2014 al 2016 è stato Managing Director in Idea Capital Funds, dove ha costituito un Fondo di Private Equity focalizzato nel settore Food & Beverage in Italia e ha realizzato l'acquisizione del Gruppo La Piadineria, di cui è stato Consigliere di Amministrazione. Dal 1997 al 2014 ha lavorato presso McKinsey & Company, di cui è diventato Partner nel 2007. In McKinsey è stato consulente di gruppi internazionali nei settori Retail, Consumer Goods e Telecom in Italia, Regno Unito, USA, Olanda, Europa dell'Est e Nord Africa su tematiche di strategia, finanza e commerciale. Ha inoltre svolto attività di *advisory* per diversi fondi di Private Equity. È consigliere di Amministrazione e azionista di FBH e di Dianax, società *biotech* che ha co-fondato nel 2013.

Giuseppe Rosnati

Giuseppe Rosnati è nato a Milano il 28 febbraio 1962, ed ha conseguito nel 1986 la laurea in

Ingegneria Gestionale presso il Politecnico di Milano. Si riportano di seguito le più rilevanti esperienze lavorative svolte: dal 1991 al 1998 ha lavorato presso McKinsey & Company, Inc., Milano; dal 1998 al 2000 è stato Condirettore Generale - Responsabile del *retail banking* di Banca Commerciale Italiana; dal 2000 al 2002 è stato Vice Direttore Generale - Responsabile del *retail banking* presso Banca Popolare di Verona; dal 2002 al 2004 è stato Direttore Generale di INA S.p.A. e di Assitalia S.p.A.; dal 2004 al 2007 è stato Direttore Generale di Banca Fideuram S.p.A. Alla Data del Documento di Ammissione ricopre, tra le altre, la carica di Presidente del Comitato di Direzione di Lemanik S.A., Lugano.

Poteri del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'articolo 20.1 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dallo Statuto. In particolare, ai sensi dell'articolo 19.6 dello Statuto, sono rimesse alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti le seguenti materie:

- (a) la proposta di Operazione Rilevante;
- (b) le proposte da sottoporre all'Assemblea relative alle delibere di cui all'articolo 15.2(ii) e (iii) dello Statuto;
- (c) lo svincolo delle Somme Utilizzabili;
- (d) la definizione di termini e condizioni di deposito e/o investimento delle somme depositate sul Conto Corrente Vincolato e/o le eventuali modifiche a detti termini e condizioni;
- (e) successivamente all'efficacia dell'Operazione Rilevante:
 - (i) le proposte di aumento di capitale;
 - (ii) le operazioni con parti correlate e qualsiasi modifica degli accordi in essere con parti correlate;
 - (iii) le proposte di distribuzione di dividendi straordinari;
 - (iv) le proposte di emissione di azioni fornite di diritti diversi rispetto alle Azioni Ordinarie (diverse dalle Azioni Speciali), di obbligazioni convertibili, di warrant (diversi dai Warrant) o di altri strumenti finanziari che diano diritto ad acquistare o sottoscrivere azioni;
 - (v) qualsiasi operazione in cui almeno uno degli indici di rilevanza come definiti dal Regolamento Emittenti AIM risulti superiore al 25%.

Ai sensi dell'articolo 19.7 dello Statuto per la validità delle deliberazioni di cui sopra è necessario il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori di Categoria, fatta eccezione per le deliberazioni di cui alla precedente lettera (a) per cui è necessario il voto favorevole di tutti gli Amministratori di Categoria.

Ai sensi dell'articolo 20.2 dello Statuto il Consiglio di Amministrazione è inoltre competente a deliberare circa: (a) la fusione e la scissione, nei casi previsti dalla legge; (b) l'istituzione o la

soppressione di sedi secondarie; (c) l'indicazione di quali tra gli Amministratori hanno la rappresentanza della Società; (d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di uno o più soci; (e) l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative; (f) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale. L'attribuzione di tali competenze al Consiglio di Amministrazione non esclude la concorrente competenza dell'Assemblea nelle stesse materie.

In data 8 settembre 2017, il Consiglio di Amministrazione ha, tra l'altro, deliberato di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Borletti e agli Amministratori esecutivi, dott. De Spirt e Bavagnoli, disgiuntamente, i poteri funzionali all'esecuzione dell'Offerta e dell'ammissione sull'AIM.

Cariche ricoperte dagli Amministratori

La seguente tabella indica le principali società di capitali o di persone, diverse dall'Emittente, in cui i componenti del Consiglio di Amministrazione siano stati membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza, ovvero soci, negli ultimi 5 anni, con l'indicazione circa la permanenza nella carica stessa e della partecipazione.

Nome e cognome	Società	Carica nella società o partecipazione detenuta	Status alla Data del Documento di Ammissioni
Maurizio Borletti	BG Asset Management	Partner fondatore e Consigliere di Amministrazione	In carica
	Grandi Stazioni Retail	Presidente del Consiglio di Amministrazione	In carica
	Printemps	Presidente Onorario	In carica
	High Street	Consigliere di Amministrazione	In carica
	Logo International	Consigliere di Amministrazione	In carica
	Santa Margherita e Kettmeir e Cantine Torresella S.p.A.	Consigliere di Amministrazione	In carica
	Alba Bidco (cancellata)	Presidente del Consiglio di Amministrazione	Cessata
		Consigliere di Amministrazione	Cessata
	Spring Holding	Socio	In essere
	Borletti&Partners	Socio	In essere
	Borletti Management Ltd	Socio	In essere
Borletti Group High SCA	Socio	In essere	

Nome e cognome	Società	Carica nella società o partecipazione detenuta	Status alla Data del Documento di Ammissioni
	Borletti Group High Retail SCA	Socio	In essere
	La Nuova Asiago	Socio	In essere
	Tenuta di Bagnoli (in liquidazione)	Socio	In essere
	Gestioni Immobiliari e Mobiliari S.a.s.	Socio	In essere
	Dominio di Bagnoli S.s.	Socio	In essere
	Soc. San Siro S.a.s.	Socio	In essere
	Albergo Nord Nuova Roma S.r.l.	Socio	In essere
	Aziende Alberghiere Bettoja S.p.A.	Socio	In essere
	Trabo S.r.l.	Socio	In essere
	Società Agricola La Corbettelese S.s.	Socio	In essere
	Enoteca Rosso Ltd	Socio	In essere
Paolo De Spirt	BG Asset Management	<i>Partner</i> fondatore e Consigliere di Amministrazione	In carica
	Grandi Stazioni Retail	Consigliere di Amministrazione	In carica
	Printemps	Membro del Consiglio di Vigilanza	In carica
	High Street	Consigliere di Amministrazione	Cessata
	Job Your Life	Socio	In essere
	TRZ Funds	Socio	In essere
	Kontec S.r.l.	Socio	In essere
	Spring Holding	Socio	In essere
	Chargepoint Inc.	Socio	In essere
Gabriele Bavagnoli	Finarno Baracchi Holding S.p.A. – In breve FBH S.p.A.	Consigliere Socio	In carica In essere
	Dianax S.r.l.	Consigliere Socio	In carica In essere

Nome e cognome	Società	Carica nella società o partecipazione detenuta	Status alla Data del Documento di Ammissioni
	Milano Capital S.r.l.	Amministratore Unico Socio	In carica In essere
	Gruppo La Piadineria S.r.l.	Consigliere	Cessata
	ToI Uno S.r.l.	Consigliere	Cessata
	Omat S.p.A.	Socio	In essere
	Gafra S.S.	Socio	In essere
	McKinsey & Company, Inc.	Socio	Cessata
	Winevestment S.r.l.	Socio	Cessata
Giuseppe Rosnati	Lemanik S.A. Lugano	Presidente del Comitato di Direzione	In carica
	Lemanik SICAV Lussemburgo	Consigliere di Amministrazione	In carica
	Arcipelagos SICAV Lussemburgo	Consigliere di Amministrazione	In carica
	AMREF Africa - Italia ONLUS	Consigliere di Amministrazione	In carica
	Giuseppe Rosnati S.r.l.	Socio	In essere

* * *

Nessuno dei membri del Consiglio di Amministrazione ha rapporti di parentela di cui al Libro I, Titolo V del codice civile con gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione, né sussistono tali rapporti tra questi ed i membri del Collegio Sindacale dell'Emittente.

Per quanto a conoscenza della Società negli ultimi cinque anni, fatto salvo quanto di seguito indicato, nessuno dei membri del Consiglio di Amministrazione (i) ha riportato condanne in relazione a reati di frode o bancarotta; (ii) è stato dichiarato fallito o sottoposto a procedure concorsuali o è stato associato a procedure di bancarotta, amministrazione controllata o procedura di liquidazione; (iii) è stato ufficialmente incriminato e/o è stato destinatario di sanzioni da parte di autorità pubbliche o di regolamentazione (comprese le associazioni professionali designate) nello svolgimento dei propri incarichi, né è stato interdetto dalla carica di amministrazione, direzione o vigilanza dell'Emittente o dalla carica di direzione o gestione di altre società. Con riferimento a Maurizio Borletti si segnala che in data 21 marzo 2013 la Banca d'Italia ha notificato alla società In Alternative Società di consulenza finanziaria a responsabilità limitata (già In Alternative SGR S.p.A.) un provvedimento sanzionatorio per carenze riscontrate nell'organizzazione e nei controlli interni da parte di componenti ed ex componenti il Consiglio di Amministrazione. La sanzione comminata a Maurizio Borletti, in qualità di ex componente del Consiglio di Amministrazione della suddetta società, è pari ad Euro 5.000,00.

10.1.2 Collegio Sindacale

Ai sensi dell'articolo 24.1 dello Statuto, alla Data del Documento di Ammissione, il Collegio Sindacale si compone di 3 Sindaci Effettivi e 2 Sindaci Supplenti.

Il Collegio Sindacale in carica è stato nominato dall'Assemblea ordinaria dell'8 settembre 2017 e rimarrà in carica fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019.

Alla Data del Documento di Ammissione il Collegio Sindacale risulta composto come indicato nella tabella che segue.

Nome e cognome	Carica	Data e luogo di nascita
Paolo Bifulco	Presidente del Collegio Sindacale	Vico Equense, 8 luglio 1963
Giuseppe Persano Adorno	Sindaco Effettivo	Palermo, 7 agosto 1965
Marco Bracchetti	Sindaco Effettivo	Milano, 25 gennaio 1966
Daniela D'Ignazio	Sindaco Supplente	Atri, 1 marzo 1978
Giorgio Marcolongo	Sindaco Supplente	Oleggio, 26 ottobre 1962

I componenti del Collegio Sindacale sono domiciliati per la carica presso la sede della Società.

Viene di seguito riportato un breve *curriculum vitae* dei componenti il Collegio Sindacale, dal quale emergono la competenza e l'esperienza maturate in materia di gestione aziendale.

Paolo Bifulco

Paolo Bifulco è nato a Vico Equense l'8 luglio 1963. Nel 1988 ha conseguito la laurea in Economia e Commercio presso l'Università Luigi Bocconi di Milano; dal 1990 esercita la professione di dottore commercialista a seguito di iscrizione nel relativo Albo. Dal 1994 è *partner* dello Studio Leone Bifulco. Svolge l'attività professionale prestando consulenza in tema di fiscalità domestica ed internazionale, valutazione di aziende, partecipazione ad organi societari di amministrazione e controllo. Partecipa in qualità di relatore a convegni e corsi. E' membro della Commissione Diritto Tributario (nazionale) istituita dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano. Sino al giugno 2008, è stato Vice Presidente della Commissione Diritto Tributario (nazionale) istituita dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano.

Giuseppe Persano Adorno

Giuseppe Persano Adorno è nato a Palermo il 7 agosto 1965. Nel 1991 ha conseguito la laurea in Economia e Commercio presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano - specializzazione in "Tecnica Professionale"; dal 1998 è iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano e dal 2000 è Revisore Legale. Svolge l'attività professionale

offrendo consulenza ad imprese operanti nel settore meccanico, informatico, grande distribuzione, *real estate* e riveste diversi incarichi di componente del Collegio Sindacale in società quotate e non, operanti nel settore industriale, commerciale e finanziario.

Marco Bracchetti

Marco Bracchetti è nato a Milano il 25 gennaio 1966. Nel 1989 ha conseguito la laurea in Economia e Commercio presso l'Università Luigi Bocconi di Milano. Dal 1993 esercita la libera professione di Dottore Commercialista, occupandosi prevalentemente di problematiche fiscali nazionali ed internazionali, societarie e contrattuali. E' socio dello Studio Bracchetti Calori e Associati, studio integrato ACBGroup S.p.A. Le principali esperienze maturate riguardano: valutazioni d'azienda, operazioni straordinarie, ristrutturazioni societarie e contenzioso tributario.

Daniela D'Ignazio

Daniela D'Ignazio è nata ad Atri, l'1 marzo 1978. Ha conseguito la laurea in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di L'Aquila ed un master in *Corporate Finance e Management Control* presso la *Business School* de "Il Sole24Ore". E' iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti ed è Revisore Legale. Esercita la libera professione di Dottore Commercialista presso lo Studio Bracchetti Calori e Associati, studio integrato ACBGroup S.p.A., di cui è socia. Le principali esperienze maturate riguardano: operazioni straordinarie legate a riorganizzazioni di gruppi, fiscalità internazionale, contenzioso tributario, consulenza ed assistenza a favore di enti non profit. E' membro della Commissione Pubblica Utilità, Sociale ed Enti non profit dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano.

Giorgio Marcolongo

Giorgio Marcolongo è nato ad Oleggio il 26 ottobre 1962. Ha conseguito la laurea in Economia e Commercio presso l'Università Cattolica di Milano. Esercita la libera professione di Dottore Commercialista e di Revisore Legale con iscrizione all'albo professionale dal 1992. Ricopre la carica di membro del Collegio Sindacale in diverse società.

* * *

La seguente tabella indica le principali società di capitali o di persone, diverse dall'Emittente, in cui i componenti del Collegio Sindacale siano stati membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza, ovvero soci, negli ultimi 5 anni, con l'indicazione circa la permanenza nella carica stessa e della partecipazione.

Nome e cognome	Società	Carica nella società o partecipazione detenuta	Status alla Data del Documento di Ammissione
Paolo Bifulco	Aksia Group SGR S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	In carica
	Amcor Flexibles Italia S.r.l.	Sindaco effettivo	Cessata
	Aria S.p.A.	Sindaco effettivo	In carica

Nome e cognome	Società	Carica nella società o partecipazione detenuta	<i>Status alla Data del Documento di Ammissione</i>
	Aria Italia S.p.A.	Sindaco effettivo	Cessata
	Avnet Technology Solutions S.r.l.	Sindaco effettivo	Cessata
	Bios S.p.A.	Presidente del Consiglio di Amministrazione - Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione	Cessate
	BSI Wealth & Family SIM S.p.A. in liquidazione	Liquidatore	Cessata
	Butan Gas S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	In carica
	Citifin S.r.l. in liquidazione	Liquidatore	Cessata
	Clouditalia Telecomunicazioni S.p.A.	Sindaco effettivo	In carica
	Cogipower S.r.l.	Sindaco effettivo	Cessata
	Comma S.r.l.	Amministratore unico Socio	In carica In essere
	De Rigo Holding B.V.	Sindaco effettivo	Cessata
	East Gate S.r.l. (già East Gate S.p.A.)	Sindaco supplente	Cessata
	Faster S.p.A.	Sindaco effettivo	Cessata
	Finserralunga S.r.l.	Sindaco supplente	Cessata
	Fondo Italiano d'Investimento SGR S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	In carica
	Four Partners Advisory S.p.A. (già Four Partners Advisory SIM S.p.A.)	Sindaco effettivo Presidente del Collegio Sindacale	Cessata In carica
	Four Partners S.r.l.	Sindaco effettivo Presidente del Collegio Sindacale	Cessate
	General Networking Italia S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale	Cessata
	I2 Capital Partners SGR S.p.A.	Sindaco effettivo	Cessata

Nome e cognome	Società	Carica nella società o partecipazione detenuta	Status alla Data del Documento di Ammissione
	Independent Private Bankers SIM S.p.A.	Sindaco supplente	Cessata
	Ineos Manufacturing Italia S.p.A.	Sindaco effettivo	In carica
	J. Hirsh & Co. M&C S.r.l.	Sindaco effettivo	Cessata
	Kenergy S.r.l. (già Kenergy S.p.A.)	Presidente del Collegio Sindacale	Cessata
	Lifetime Holdings S.r.l.	Amministratore unico	In carica
	Linear Holding S.r.l.	Sindaco effettivo	Cessata
	Neos S.p.A.	Sindaco effettivo	In carica
	Opera SGR S.p.A.	Sindaco effettivo	In carica
	Petrol Chimica S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale	Cessata
	Petrolchimica Partenopea S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	Cessata
	Re Trust Italy S.r.l.	Consigliere di Amministrazione	In carica
	Repinvest Sicily S.r.l.	Sindaco effettivo	Cessata
	Rothschild Trust Italy S.r.l.	Consigliere di Amministrazione	In carica
	Royal Trust Italy S.r.l.	Consigliere di Amministrazione	In carica
	Sace FCT S.p.A.	Sindaco effettivo	Cessata
	Sace BT S.p.A.	Sindaco effettivo	Cessata
	Sace SRV S.r.l.	Sindaco effettivo Presidente del Collegio Sindacale	Cessata In carica
	Serralunga S.r.l.	Sindaco supplente	Cessata
	Siusi S.p.A.	Sindaco effettivo	In carica
	Stella Holding S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	In carica
	The Family Holding S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale	Cessata
	The Family S.r.l.	Presidente del Collegio	Cessata

Nome e cognome	Società	Carica nella società o partecipazione detenuta	<i>Status alla Data del Documento di Ammissione</i>
		Sindacale	
	Tieffe S.p.A.	Sindaco effettivo	Cessata
	Valore Italia Holding di Partecipazione S.p.A.	Sindaco supplente	Cessata
	Veroniki Holding S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	In carica
	Veroniki Real Estate S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale	In carica
	Vodafone Gestioni S.p.A.	Sindaco effettivo	In carica
	Vodafone Italia S.p.A.	Sindaco supplente	In carica
	Fondazione Rocca	Revisore legale	Cessata
	Servizi Amministrativi S.r.l.	Socio	In essere
Giuseppe Persano Adorno	General Medical Merate - S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	In carica
	Alisei Società di Intermediazione Mobiliare S.p.A. - Siglabile Alisei SIM S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	In carica
	EW Holding S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale	In carica
	Eleventy World S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale	In carica
	Gravellona Macchine Marmi S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	In carica
	GMM Finance S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale	In carica
	Celli S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	In carica
	LAM S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale	In carica
	4AIM SICAF S.p.A.	Sindaco effettivo	In carica
	Cosmetal S.r.l.	Sindaco unico	In carica
	DB Cargo Italia Services S.r.l.	Sindaco effettivo	In carica
	De Fonseca S.p.A.	Sindaco effettivo	In carica

Nome e cognome	Società	Carica nella società o partecipazione detenuta	Status alla Data del Documento di Ammissione
	Diamond Love Bond S.p.A.	Sindaco effettivo	In carica
	Douglas Chero S.p.A.	Sindaco effettivo	In carica
	Faccin S.r.l.	Sindaco effettivo	In carica
	Faccin Holding S.r.l.	Sindaco effettivo	In carica
	Heidenhain Italiana S.r.l.	Sindaco effettivo	In carica
	Industria Maimeri S.p.A.	Sindaco effettivo	In carica
	Italdibipack S.p.A.	Sindaco effettivo	In carica
	Macron S.p.A.	Sindaco effettivo	In carica
	Manifattura Riese S.p.A.	Sindaco effettivo	In carica
	Theis Italiana S.r.l.	Sindaco effettivo	In carica
	Tucano Urbano S.r.l.	Sindaco effettivo	In carica
	BVG S.p.A. in liquidazione e concordato preventivo	Liquidatore volontario	Cessata
	ZEPA S.p.A.	Sindaco supplente	In carica
	D'Angelo S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	Cessata
	Marsilli S.p.A.	Sindaco supplente	In carica
	New Siglass Holding S.p.A.	Sindaco effettivo	Cessata
	FILA S.p.A.	Sindaco effettivo	Cessata
	Profilo Holding S.p.A.	Sindaco effettivo	Cessata
	Menfi Industria S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	Cessata
	Escada Italia - S.r.l.	Sindaco effettivo	Cessata
	Carrefour Property Italia S.r.l.	Sindaco supplente	Cessata
	Ascot Re S.r.l.	Amministratore unico	Cessata
	Brezza S.r.l. in liquidazione	Presidente del Collegio Sindacale	Cessata
	Aeroporto di Treviso S.p.A. in breve AERTRE S.p.A.	Sindaco effettivo	Cessata
	A&D - Gruppo Alimentare Dietetico S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	Cessata
	Buy On Web S.p.A. in	Presidente del Collegio	Cessata

Nome e cognome	Società	Carica nella società o partecipazione detenuta	<i>Status alla Data del Documento di Ammissione</i>
	liquidazione	Sindacale	
	ET Medical Devices S.p.A. in liquidazione	Presidente del Collegio Sindacale	Cessata
	Interpacking Logistics S.p.A.	Sindaco effettivo	Cessata
	Moservice S.p.A.	Sindaco effettivo	Cessata
	Movendo Group S.p.A.	Sindaco effettivo	Cessata
	Movendo International Forwarding S.p.A.	Sindaco effettivo	Cessata
	Segraf S.r.l.	Sindaco effettivo	Cessata
	Rotolito Lombarda S.p.A.	Sindaco effettivo	Cessata
	Sguinzi Pietro S.p.A.	Sindaco effettivo	Cessata
	Effetti S.r.l.	Sindaco effettivo	Cessata
	Hatos S.p.A.	Sindaco effettivo	Cessata
	Immobiliare Lola S.p.A.	Sindaco effettivo	Cessata
	Immobiliare Effetti S.p.A.	Sindaco supplente	Cessata
	DVR Capital S.p.A.	Sindaco effettivo	Cessata
	Telekom Assist Europe S.p.A.	Sindaco effettivo	Cessata
	Safill S.r.l.	Sindaco effettivo	Cessata
	Fintiles S.r.l.	Sindaco supplente	Cessata
	Morpho S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale	Cessata
	Valtek S.p.A.	Sindaco supplente	Cessata
	Are Alfa S.r.l.	Amministratore unico	Cessata
	Ascor Real Estate S.r.l.	Amministratore unico	Cessata
	Clabe S.r.l.	Amministratore unico	Cessata
	AIL Associazione Italiana per la Lotta contro la Leucemia	Sindaco supplente	Cessata
	CLT S.r.l. in liquidazione	Sindaco supplente	Cessata
	De Martini S.p.A.	Sindaco supplente	Cessata
	De Padova S.r.l.	Sindaco supplente	Cessata

Nome e cognome	Società	Carica nella società o partecipazione detenuta	<i>Status alla Data del Documento di Ammissione</i>
	Società per Azioni Lucchese Olii e Vini in breve SALOV S.p.A.	Sindaco supplente	Cessata
	Scapa Italia S.p.A.	Sindaco supplente	Cessata
	Immobiliare Effetti S.r.l.	Sindaco supplente	Cessata
	Energy Recuperator S.p.A.	Consigliere di Amministrazione indipendente	Cessata
	Multimedica S.p.A.	Membro Organismo di Vigilanza	In carica
	Multimedica Centro Medico Polispecialistico AIECS S.r.l.	Membro Organismo di Vigilanza	In carica
	Multimedica ONLUS	Membro Organismo di Vigilanza	In carica
	Fondazione Istituto Rizzoli per le Arti Grafiche	Revisore legale	In carica
	Business Consulting S.r.l.	Socio	In essere
Marco Bracchetti	MPG Italia S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale Revisore Legale	In carica
	Rottapharm Biotech S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale	In carica
	RRL Immobiliare S.p.A.	Sindaco effettivo	In carica
	FIDIM S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale	In carica
	Atlantica Properties S.p.A.	Sindaco effettivo	In carica
	Lorenzo Galtruccio S.p.A.	Sindaco effettivo Revisore legale	In carica
	Mediolanum Farmaceutici S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	In carica
	Rottapharm S.p.A.	Sindaco effettivo	In carica
	Spencer Stuart Italia S.r.l.	Sindaco effettivo	In carica
	Prelios Credit Servicing S.p.A.	Sindaco effettivo	In carica
	Prelios Società di Gestione	Sindaco effettivo	In carica

Nome e cognome	Società	Carica nella società o partecipazione detenuta	<i>Status alla Data del Documento di Ammissione</i>
	del Risparmio S.p.A.		
	Genextra S.p.A.	Sindaco effettivo	In carica
	Neopharmed Gentili S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale	In carica
	Ethica Holding S.p.A.	Sindaco effettivo	In carica
	Fondazione Luigi Rovati	Revisore legale	In carica
	Nuove Partecipazioni S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	In carica
	Cellular Italia S.r.l.	Sindaco effettivo	In carica
	Ginetta S.p.A.	Sindaco effettivo	In carica
	Virosac S.r.l.	Sindaco effettivo	In carica
	Fondazione Hangar Bicocca	Revisore legale	In carica
	ALSCO Italia S.r.l.	Sindaco supplente	In carica
	Marco Tronchetti Provera & C. S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	Cessata
	Durkop Adler Italia S.r.l.	Sindaco effettivo	Cessata
	C.F.T. S.r.l.	Sindaco effettivo	Cessata
	Barovier & Toso Vetriere Artistiche Riunite S.r.l.	Sindaco effettivo	Cessata
	SIR.TESS Tessitura di Rogeno S.r.l.	Sindaco supplente	Cessata
	Seconda S.r.l.	Sindaco supplente	Cessata
	Neopharmed S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale	Cessata
	Cellular Italia S.p.A.	Sindaco effettivo	Cessata
	Immobiliare Galvani 15 S.r.l.	Socio	In essere
	Nigritella S.r.l.	Socio	In essere
		Consigliere di Amministrazione	In carica
	Compendium S.r.l.	Socio	In essere
	Febbraio 2014 S.r.l.	Socio	In essere
	Immobiliare Larino Società	Socio	In essere

Nome e cognome	Società	Carica nella società o partecipazione detenuta	Status alla Data del Documento di Ammissione
	Semplice	Consigliere di Amministrazione	In carica
	Immobiliare Fondiaria Società Semplice di Roberto Bracchetti	Socio	In essere
	Sud Ovest uno S.r.l.	Socio	In essere
Daniela D'Ignazio	MPG Italia S.r.l.	Sindaco effettivo	In carica
	Rottapharm Biotech S.r.l.	Sindaco effettivo	In carica
	Pastificio di Chiavenna S.r.l.	Sindaco effettivo	In carica
	RRL Immobiliare S.p.A.	Sindaco supplente	In carica
	Fidim S.r.l.	Sindaco supplente	In carica
	Atlantica Properties S.p.A.	Sindaco supplente	In carica
	Rottapharm S.p.A.	Sindaco supplente	In carica
	Spencer Stuart Italia S.r.l.	Sindaco supplente	In carica
	Tower Watson Italia S.r.l.	Sindaco supplente	In carica
	Banca Sistema S.p.A.	Sindaco supplente	In carica
	Officina dell'Arte S.r.l. in liquidazione	Sindaco supplente	In carica
	Coface Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. in breve Coface Assicurazioni S.p.A.	Sindaco effettivo	Cessata
	Coface Factoring Italia S.p.A. in liquidazione	Sindaco effettivo	Cessata
	Saracen Holding S.r.l.	Sindaco effettivo	Cessata
	Durkopp Adler Italia S.r.l.	Sindaco effettivo	Cessata
	Marco Tronchetti Provera & C. S.p.A.	Sindaco supplente	Cessata
Camieu Italia S.r.l.	Sindaco supplente	Cessata	
Barovier & Toso Vetriere Artistiche Riunite S.r.l.	Sindaco supplente	Cessata	
Giorgio Marcolongo	Sorefisa S.p.A.	Amministratore unico	In carica
		Socio	In essere

Nome e cognome	Società	Carica nella società o partecipazione detenuta	Status alla Data del Documento di Ammissione
	Chun & Vollerin S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale	In carica
	Furialdo S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	In carica
	Bolliger S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	In carica
	Bolliger Roma S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	In carica
	Velox Italia S.r.l.	Sindaco unico	In carica
	Mango Italia S.p.A.	Sindaco unico	In carica
	13 Dicembre S.p.A.	Sindaco effettivo	In carica
	New Tanatex S.p.A.	Sindaco effettivo	In carica
	Pilot Italia S.p.A.	Sindaco supplente	In carica
	Stella Holding S.p.A.	Sindaco supplente	In carica
	General Networking Italia S.r.l.	Sindaco supplente	Cessata
	Stena Technoworld S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale	Cessata
	La Torre S.r.l.	Revisore unico	Cessata
	Ro+ten S.r.l.	Revisore unico	Cessata
	Romafid S.p.A.	Sindaco effettivo	Cessata
	East Gate S.p.A.	Sindaco effettivo	Cessata
	Fidelia Immobiliare S.r.l.	Sindaco effettivo	Cessata
	Elettro Recycling S.r.l.	Sindaco effettivo	Cessata
	MP Ambiente S.p.A.	Sindaco effettivo	Cessata
	Comma S.r.l.	Socio	In essere

* * *

Nessuno dei membri del Collegio Sindacale ha rapporti di parentela di cui al Libro I, Titolo V del codice civile con gli altri componenti del Collegio Sindacale, né sussistono tali rapporti tra questi ed i membri del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente.

Per quanto a conoscenza della Società negli ultimi cinque anni, fatto salvo quanto di seguito indicato, nessuno dei membri del Collegio Sindacale (i) ha riportato condanne in relazione a reati di frode o bancarotta; (ii) è stato dichiarato fallito o sottoposto a procedure concorsuali o

è stato associato a procedure di bancarotta, amministrazione controllata o procedura di liquidazione; (iii) è stato ufficialmente incriminato e/o è stato destinatario di sanzioni da parte di autorità pubbliche o di regolamentazione (comprese le associazioni professionali designate) nello svolgimento dei propri incarichi, né è stato interdetto dalla carica di amministrazione, direzione o vigilanza dell'Emittente o dalla carica di direzione o gestione di altre società. Con riferimento a Paolo Bifulco, si segnala che lo stesso ha ricoperto la carica di Presidente del Collegio Sindacale della società General Networking Italia S.r.l., dichiarata fallita nel 2001. La procedura si è conclusa nell'ottobre del 2012 per riparto finale. Nel corso del procedimento non sono state avviate azioni nei confronti dell'organo amministrativo o del Collegio Sindacale.

10.1.3 Alti Dirigenti

Alla Data del Documento di Ammissione la Società non ha dirigenti.

10.1.4 Soci Fondatori

L'Emittente è stato costituito dalle Società Promotrici, in forma di società per azioni con la denominazione di "*Spactiv S.p.A.*", capitale sociale di Euro 100.000,00, con atto a rogito del Notaio dott. Andrea De Costa, repertorio n. 4037, raccolta n. 2162.

Per informazioni in merito alla compagine azionaria della Società alla Data del Documento di Ammissione e la sua evoluzione in caso di integrale collocamento del numero massimo di Azioni Ordinarie oggetto dell'Offerta si rinvia al Capitolo 13, Paragrafo 13.1 del Documento di Ammissione.

10.2 Conflitti di interesse dei membri del Consiglio di Amministrazione, dei componenti del Collegio Sindacale, dei direttori generali e dei principali dirigenti

10.2.1 Conflitti di interesse dei membri del Consiglio di Amministrazione

Alla Data di Avvio delle Negoziazioni le Società Promotrici deterranno Azioni Speciali qualificabili come prodotti finanziari collegati all'andamento degli strumenti finanziari AIM Italia, ai sensi del Regolamento Emittenti AIM.

Alla Data di Avvio delle Negoziazioni, BG Asset Management e Milano Capital, in qualità di Società Promotrici, deterranno rispettivamente una percentuale pari al 70% e al 30% della totalità delle Azioni Speciali.

Con riferimento ai membri del Consiglio di Amministrazione si segnala in particolare che alla Data del Documento di Ammissione: (i) il Presidente esecutivo del Consiglio di Amministrazione della Società, Maurizio Borletti, detiene una partecipazione di maggioranza nella catena di controllo dell'Emittente (come meglio descritto nel Capitolo 7, Sezione Prima, del Documento di Ammissione) e ricopre la carica di amministratore in BG Asset Management; (ii) il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato della Società, Paolo De Spirt, detiene una partecipazione nella catena di controllo dell'Emittente (come meglio descritto nel Capitolo 7, Sezione Prima, del Documento di Ammissione) e ricopre la carica di amministratore in BG Asset Management;

(iii) l'Amministratore Delegato della Società, Gabriele Bavagnoli, detiene una partecipazione di maggioranza nel capitale sociale di Milano Capital (come meglio descritto nel Capitolo 7, Sezione Prima, del Documento di Ammissione), società nella quale ricopre la carica di Amministratore Unico.

Inoltre, si segnala che in caso di scioglimento della Società a seguito della mancata realizzazione dell'Operazione Rilevante entro il Termine Massimo: (i) non si verificheranno i presupposti per la conversione delle Azioni Speciali in Azioni Ordinarie; e (ii) le Azioni Speciali saranno postergate alle Azioni Ordinarie in sede di ripartizione dell'attivo nell'ambito del processo di liquidazione, come meglio indicato all'articolo 28 dello Statuto. Per tali motivi, i membri del Consiglio di Amministrazione potrebbero versare in una situazione di possibile conflitto di interesse nel valutare l'opportunità di una particolare Operazione Rilevante e la corrispondenza di termini e condizioni della stessa al migliore interesse della Società, soprattutto nell'ipotesi in cui la relativa *target* sia stata individuata in prossimità della scadenza del Termine Massimo. Al riguardo si segnala che ai sensi dell'articolo 19.7 dello Statuto per la validità delle deliberazioni concernenti la proposta di Operazione Rilevante è necessario il voto favorevole di tutti gli Amministratori di Categoria.

Si segnala che in data 8 settembre 2017 l'Assemblea ordinaria dell'Emittente ha, tra l'altro, deliberato di determinare il compenso complessivo annuo da corrispondere al Consiglio di Amministrazione per la durata dell'incarico in Euro 100.000,00 (centomila/00), oltre al rimborso delle spese sostenute dai suoi componenti nell'espletamento dell'incarico, e di riservare al Consiglio di Amministrazione la ripartizione del compenso complessivo tra i propri membri, nonché l'attribuzione dei compensi agli Amministratori investiti di particolari incarichi ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale vigente e dell'art. 2389, comma 3, del codice civile, sentito il parere del Collegio Sindacale, da ritenersi compresi nell'ammontare di cui sopra, nonché la determinazione dei termini e delle modalità di corresponsione di detto compenso. A tal riguardo, in data 18 settembre 2017, il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato, tra l'altro, di: (i) riconoscere a ciascuno degli Amministratori esecutivi, dott. Borletti, De Spirt e Bavagnoli, un compenso annuo pari ad Euro 30.000,00 e di rinviare ad una successiva riunione consiliare, ogni determinazione in merito ai tempi e alle modalità di corresponsione dei predetti compensi; e (ii) attribuire, sin da ora, all'Amministratore indipendente Giuseppe Rosnati un compenso annuo pari ad Euro 10.000,00, fermo restando il riconoscimento a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione del rimborso delle spese sostenute nell'espletamento dell'incarico.

10.2.2 Conflitti di interessi dei componenti del Collegio Sindacale

Si segnala che, alla Data del Documento di Ammissione, non vi sono situazioni di conflitto di interesse che riguardano i componenti del Collegio Sindacale.

10.2.3 Conflitti di interessi dei principali dirigenti

Non applicabile in quanto alla Data del Documento di Ammissione la Società non ha dirigenti.

10.2.4 Eventuali accordi con i principali azionisti, clienti, fornitori dell'Emittente o altri accordi a seguito dei quali i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e gli alti dirigenti sono stati nominati

Alla Data del Documento di Ammissione la Società non è a conoscenza di accordi o intese con i principali azionisti della Società, clienti, fornitori dell'Emittente a seguito dei quali i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sono stati nominati.

10.2.5 Eventuali restrizioni in forza delle quali i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e gli alti dirigenti hanno acconsentito a limitare i propri diritti a cedere e trasferire, per un certo periodo di tempo, gli strumenti finanziari dell'Emittente dagli stessi posseduti

Alla Data del Documento di Ammissione, la Società non è a conoscenza di restrizioni in forza delle quali i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale hanno acconsentito a limitare i propri diritti a cedere o trasferire, per un certo periodo di tempo, le azioni dell'Emittente direttamente ed eventualmente detenute dagli stessi.

Per una descrizione del Lock Up Azioni si rinvia al Paragrafo 5.3, della Sezione Seconda, del Documento di Ammissione.

11. PRASSI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

11.1 Durata della carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei membri del Collegio Sindacale

Il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente in carica alla Data del Documento di Ammissione rimarrà in carica per 3 esercizi, e precisamente sino all'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2019.

Il Collegio Sindacale dell'Emittente in carica alla Data del Documento di Ammissione rimarrà in carica per 3 esercizi, e precisamente sino all'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2019.

11.2 Contratti di lavoro stipulati dai componenti del Consiglio di Amministrazione e dai componenti del Collegio Sindacale con l'Emittente o con le altre società del gruppo che prevedono indennità di fine rapporto

Alla Data del Documento di Ammissione, non esistono contratti di lavoro stipulati dai membri del Consiglio di Amministrazione e dai membri del Collegio Sindacale con l'Emittente che prevedano indennità di fine rapporto.

11.3 Recepimento delle norme in materia di governo societario

L'Emittente, in quanto società che richiede l'ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia, non è tenuto a recepire le disposizioni in tema di *governance* previste per le società quotate sui mercati regolamentati, fatta eccezione per le disposizioni di cui alla MAR.

Si segnala tuttavia che l'Assemblea dell'Emittente tenutasi in data 8 settembre 2017 ha deliberato, tra l'altro, l'adozione di un nuovo statuto sociale (successivamente modificato in data 18 settembre 2017) al fine di adeguare il sistema di governo societario della Società alle norme di legge applicabili alle società con strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni sull'AIM Italia.

In particolare lo Statuto dell'Emittente:

- (i) prevede, l'obbligatorietà della nomina, in seno al Consiglio di Amministrazione, di almeno un amministratore dotato dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF;
- (ii) prevede, in ossequio alle disposizioni di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia, per tutto il periodo in cui le Azioni Ordinarie siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, l'obbligo per gli azionisti di comunicare alla Società qualsiasi Cambiamento Sostanziale;
- (iii) prevede, in ossequio alle disposizioni di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia, per tutto il periodo in cui le Azioni Ordinarie siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, l'applicazione per richiamo volontario e in quanto compatibili delle disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria, limitatamente agli

artt. 106 e 109 del TUF;

- (iv) prevede la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5, del codice civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle ipotesi previste e disciplinate dal Regolamento AIM.

Per ulteriori informazioni sul contenuto dello Statuto, si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 15, Paragrafo 15.2 del Documento di Ammissione

Inoltre, con delibera dell'8 settembre 2017 e del 18 settembre 2017, il Consiglio di Amministrazione della Società, al fine di adeguare il sistema di governo societario della Società alle norme di legge applicabili alle società con strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni sull'AIM Italia, inclusa la MAR, ha deliberato, tra l'altro, l'adozione della politica di investimento della Società, nonché:

con efficacia dalla data deposito presso Borsa Italiana della domanda di ammissione alle negoziazioni delle Azioni Ordinarie della Società sull'AIM Italia,

- (i) la *"Procedura per il trattamento delle informazioni privilegiate e obblighi di comunicazione"*;
- (ii) la *"Procedura per la gestione del registro delle persone che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate"*;
- (iii) la *"Procedura per la gestione degli adempimenti informativi in materia di internal dealing"*;

con efficacia dalla Data di Avvio delle Negoziazioni,

- (i) la *"Procedura per le operazioni con parti correlate"* ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Emittenti AIM e del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato e integrato) volta a disciplinare le operazioni con parti correlate realizzate dalla Società, anche per il tramite società Controllate o comunque sottoposte ad attività di direzione e coordinamento, al fine di garantire la correttezza sostanziale e procedurale delle medesime, nonché la corretta informativa al mercato;
- (ii) la procedura che regola il processo decisionale della Società al fine di individuare le regole di funzionamento interne idonee ad assicurare la trasparenza, la correttezza sostanziale e procedurale per l'individuazione della/e società *target* e l'approvazione dell'Operazione Rilevante;
- (iii) la procedura per gli obblighi di comunicazione al Nomad.

12. DIPENDENTI

12.1 Dipendenti

Alla Data del Documento di Ammissione, l'Emittente non ha dipendenti.

12.2 Partecipazioni azionarie e *stock option* dei membri del Consiglio di Amministrazione

Alla Data del Documento di Ammissione nessuno dei membri del Consiglio di Amministrazione detiene direttamente partecipazioni azionarie nel capitale sociale dell'Emittente.

Alla Data del Documento di Ammissione non sono stati deliberati piani di *stock option*.

Per informazioni in merito alla compagine sociale della Società, si rinvia a quanto indicato alla Sezione Prima, Capitolo 13, Paragrafo 13.1 del Documento di Ammissione.

12.3 Accordi di partecipazione di dipendenti al capitale sociale

Alla Data del Documento di Ammissione, non sussistono accordi contrattuali o clausole statutarie che prevedano forme di partecipazione dei dipendenti al capitale sociale della Società.

13. PRINCIPALI AZIONISTI

13.1 Principali azionisti dell'Emittente

La seguente tabella illustra, secondo le risultanze del libro soci nonché sulla base delle altre informazioni a disposizione della Società, la compagine sociale di Spactiv alla Data del Documento di Ammissione e la sua evoluzione in caso di integrale collocamento del numero massimo di Azioni Ordinarie oggetto dell'Offerta, pari a massime n. 10.000.000 Azioni Ordinarie.

Azionista	Azioni ordinarie alla Data del Documento di Ammissione(*)	%	Azioni Ordinarie massime rivenienti dall'Aumento di Capitale	Azioni Ordinarie massime post Offerta	%	Azioni Speciali massime post Offerta	%
BG Asset Management	7.000	70%	0	0	0%	210.000	70%
Milano Capital	3.000	30%	0	0	0%	90.000	30%
Mercato	0	0%	10.000.000	10.000.000	100%	0	0%
Totale	10.000	100%	10.000.000	10.000.000	100%	300.000	100%

(*) Si segnala che, a seguito dell'entrata in vigore dello Statuto sociale funzionale all'ammissione alle negoziazioni delle Azioni Ordinarie e dei Warrant sull'AIM Italia, le n. 10.000 azioni ordinarie detenute dalle Società Promotrici alla Data del Documento di Ammissione saranno convertite in Azioni Speciali. Conseguentemente, alla Data di Avvio delle Negoziazioni le Società Promotrici deterranno tutte le Azioni Speciali, pari a massime n. 300.000 Azioni Speciali.

13.2 Diritti di voto diversi in capo ai principali azionisti dell'Emittente

Ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto, il capitale sociale dell'Emittente è suddiviso in Azioni Ordinarie e Azioni Speciali.

Per maggiori informazioni sulle caratteristiche delle Azioni Speciali si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 15, Paragrafo 15.2.3 del Documento di Ammissione.

13.3 Soggetto controllante l'Emittente

Alla Data del Documento di Ammissione l'intero capitale sociale della Società, pari a Euro 100.000,00 suddiviso in n. 10.000 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, è integralmente detenuto dalle Società Promotrici (in particolare, BG Asset Management detiene n. 7.000 azioni ordinarie e Milano Capital, detiene n. 3.000 azioni ordinarie).

Alla Data di Avvio delle Negoziazioni, le Società Promotrici deterranno solo Azioni Speciali (per informazioni in merito alle caratteristiche delle Azioni Speciali si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 15, Paragrafo 15.2.3 del Documento di Ammissione).

13.4 Patti Parasociali

Alla Data del Documento di Ammissione l'Emittente non è a conoscenza di accordi dalla cui attuazione possa scaturire a una data successiva una variazione dell'assetto di controllo dell'Emittente.

14. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Alla Data del Documento di Ammissione, l'Emittente non ha concluso rapporti con parti correlate. La Società, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 settembre 2017, ha adottato, con efficacia dalla Data di Avvio delle Negoziazioni, una procedura per la gestione delle operazioni poste in essere con parti correlate, disponibile sul sito *internet* della Società (www.spactiv.com).

15. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SULLA STRUTTURA E SUL FUNZIONAMENTO DI SPACTIV

15.1 Capitale sociale

15.1.1 Capitale sociale sottoscritto e versato

Alla Data del Documento di Ammissione il capitale sociale della Società, interamente sottoscritto e versato è pari a Euro 100.000,00 suddiviso in n. 10.000 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale.

15.1.2 Esistenza di quote non rappresentative del capitale, precisazione del loro numero e delle loro caratteristiche principali

Alla Data del Documento di Ammissione, la Società non ha emesso strumenti finanziari partecipativi non rappresentativi del capitale sociale.

Per informazioni sulle caratteristiche delle Azioni Speciali dell'Emittente si rinvia al successivo Paragrafo 15.2.3 del Documento di Ammissione.

Per informazioni sui Warrant si rinvia alla Sezione Seconda, Capitolo 4, Paragrafo 4.2 del Documento di Ammissione.

15.1.3 Ammontare delle obbligazioni convertibili, scambiabili o con warrant

Alla Data del Documento di Ammissione, la Società non ha emesso obbligazioni convertibili, scambiabili o *cum warrant*.

15.1.4 Esistenza di diritti e/o obblighi di acquisto su capitale autorizzato ma non emesso o di un impegno all'aumento del capitale

Alla Data del Documento di Ammissione, fatto salvo quanto di seguito indicato, non sussistono diritti e/o obblighi di acquisto su capitale autorizzato ma non emesso, né impegni ad aumenti di capitale.

In data 8 settembre 2017, l'Assemblea straordinaria della Società ha deliberato: (1) di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, dagli attuali nominali Euro 100.000,00 sino a massimi nominali Euro 3.000.000,00, e così per massimi nominali Euro 2.900.000,00, mediante emissione di massime n. 290.000 nuove azioni, prive di valore nominale, godimento regolare, da offrire in opzione ai soci al prezzo unitario di Euro 10,00, entro il termine ultimo del 31 dicembre 2017; (2) di aumentare a pagamento il capitale sociale, in via scindibile, in una o più *tranche*, con esclusione dell'opzione ai sensi dell'articolo 2441, quinto comma, c.c., per ulteriori massimi nominali Euro 100.000.000,00, mediante emissione di massime n. 10.000.000 nuove azioni ordinarie, prive di valore nominale, godimento regolare, da emettere al prezzo unitario di Euro 10,00, entro il 31 dicembre 2017; e (3) di ulteriormente aumentare il capitale sociale, in via scindibile, al servizio della conversione dei *warrant* ivi deliberati per ulteriori massimi nominali Euro 143.950,00 mediante emissione di ulteriori massime n. 1.439.500 azioni ordinarie, da emettersi entro il quinto anno dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante.

L'Aumento di Capitale Riservato alle Società Promotrici è stato integralmente eseguito per un ammontare pari ad Euro 2.900.000,00.

15.1.5 Esistenza di offerte in opzione aventi ad oggetto il capitale di eventuali membri del gruppo

Alla Data del Documento di Ammissione l'Emittente non controlla alcuna società.

15.1.6 Evoluzione del capitale sociale dalla data di costituzione

La Società è stata costituita in data 27 luglio 2017 in forma di società per azioni con la denominazione di "*Spactiv S.p.A.*", con capitale sociale di Euro 100.000,00.

Alla Data del Documento di Ammissione il capitale sociale della Società, interamente sottoscritto e versato è pari ad Euro 100.000,00 suddiviso in n. 10.000 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale.

Per informazioni in merito alle delibere dell'Assemblea della Società dell'8 settembre 2017 aventi ad oggetto gli aumenti di capitale si rinvia al precedente Paragrafo 15.1.4 del Documento di Ammissione.

In caso di sottoscrizione del numero massimo di Azioni Ordinarie oggetto dell'Offerta e del numero massimo di Azioni Speciali oggetto dell'Aumento di Capitale Riservato alle Società Promotrici, il capitale sociale della Società, interamente sottoscritto e versato, potrà essere pari a massimi nominali Euro 103.000.000,00 suddiviso in massime n. 10.000.000 Azioni Ordinarie e in n. massime n. 300.000 Azioni Speciali, tutte prive di indicazione del valore nominale.

15.2 Atto costitutivo e statuto sociale

La Società è stata costituita in data 27 luglio 2017 in forma di società per azioni con la denominazione di "*Spactiv S.p.A.*", capitale sociale di Euro 100.000,00, con atto a rogito del Notaio dott. Andrea De Costa, repertorio n. 4037, raccolta n. 2162.

In data 8 settembre 2017 l'Assemblea dell'Emittente ha approvato un nuovo Statuto (successivamente modificato in data 18 settembre 2017) al fine di adeguarne, tra l'altro, le previsioni alla normativa vigente per le società con strumenti finanziari ammessi alla negoziazione sull'AIM Italia.

Si riportano di seguito le principali disposizioni dello Statuto, vigente alla Data di Avvio delle Negoziazioni. Lo Statuto è disponibile sul sito *internet* della Società (www.spactiv.com), ove si rinvia per maggiori informazioni in merito alla previsioni statutarie.

15.2.1 Oggetto sociale e scopi dell'Emittente

L'oggetto sociale della Società è stabilito dall'articolo 3 dello Statuto Sociale, che dispone quanto segue.

"La Società ha per oggetto la ricerca e la selezione di potenziali acquisizioni di partecipazioni in altrale

impresa/e e di altre forme di potenziale aggregazione della Società stessa con altra/e impresa/e, da realizzarsi successivamente alla data di inizio delle negoziazioni delle Azioni Ordinarie della Società sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (rispettivamente la “Quotazione” e l’“AIM Italia”) attraverso, a mero titolo esemplificativo, ma non limitativo, un’operazione di fusione con la/e impresa/e selezionata/e, di acquisizione con qualunque modalità di legge (ivi inclusa la sottoscrizione di aumenti di capitale e la compravendita) di partecipazioni nella/e impresa/e selezionata/e e/o di conferimento (ciascuna operazione, a seconda del caso, l’“Operazione Rilevante”), nonché la realizzazione dell’Operazione Rilevante con qualunque modalità di legge essa sia attuata e solo a seguito della preventiva modifica dell’oggetto sociale della Società, che dunque risulterà, di volta in volta, dallo Statuto. A tal fine, la Società potrà tra l’altro acquisire partecipazioni di maggioranza o di minoranza nonché strumenti finanziari partecipativi. In ogni caso, è esclusa ogni attività di consulenza in materia di investimenti riservata a particolari soggetti ovvero qualsiasi altra attività che sia riservata per legge a determinati soggetti.

La Società può compiere tutte le operazioni strumentali che saranno ritenute utili dal Consiglio di Amministrazione per il conseguimento dell’oggetto sociale, con esclusione di attività finanziarie riservate nei confronti del pubblico e delle altre attività riservate ai sensi di legge.”

15.2.2 Sintesi delle disposizioni dello statuto della Società riguardanti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale

La Società ha adottato il sistema di amministrazione e controllo c.d. tradizionale di cui agli articoli 2380-bis e seguenti del codice civile.

Si riportano di seguito le principali disposizioni dello Statuto riguardanti i membri del Consiglio di Amministrazione e i componenti del Collegio Sindacale della Società.

Per ulteriori informazioni si rinvia allo Statuto della Società e alla normativa applicabile.

Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell’articolo 16 dello Statuto la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da 4 Amministratori, di cui almeno 1 in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all’articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall’articolo 147-ter, comma 4, del TUF.

Ai sensi dell’articolo 16.2 dello Statuto la nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà con le modalità di seguito specificate:

- (i) 3 Amministratori (tra cui il Presidente del Consiglio di Amministrazione) saranno nominati con il voto favorevole di tanti titolari di Azioni Speciali che rappresentino almeno la maggioranza delle Azioni Speciali tempo per tempo in circolazione e nel contesto dell’Assemblea chiamata a deliberare le relative nomine; e
- (ii) 1 Amministratore sarà nominato dai titolari di Azioni Ordinarie, con le maggioranze di legge e nel contesto dell’Assemblea chiamata a deliberare la relativa nomina.

Gli Amministratori per qualunque motivo non nominati con le modalità di cui all’articolo 16.2 dello Statuto saranno nominati dall’Assemblea con le maggioranze di legge, fermo restando quanto disposto dall’articolo 17 dello Statuto per il caso di sostituzione.

Gli Amministratori sono nominati per un periodo di 3 esercizi, ovvero per il periodo, comunque non superiore a 3 esercizi, stabilito all'atto della nomina, e sono rieleggibili. Gli Amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dallo Statuto.

Gli Amministratori decadono dalla propria carica nei casi previsti dalla legge.

Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge e dello Statuto costituisce causa di decadenza dell'Amministratore.

Ai sensi dell'art. 17 dello Statuto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17.2 dello Statuto medesimo, se nel corso dell'esercizio vengono a cessare dalla carica, per dimissioni, revoca o per qualsiasi altra causa, uno o più Amministratori, gli Amministratori rimasti in carica dovranno provvedere alla loro sostituzione per cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile. Ove l'Amministratore cessato sia un Amministratore di Categoria, il sostituto sarà nominato sulla base della proposta di candidatura, ove presentata, formulata dai titolari di Azioni Speciali che rappresentino almeno la maggioranza delle Azioni Speciali tempo per tempo in circolazione.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, gli Amministratori rimasti in carica dovranno convocare l'Assemblea per la nomina degli Amministratori in sostituzione. In tal caso, così come in qualsiasi altro caso in cui l'Amministratore in sostituzione debba essere nominato dall'Assemblea, si procederà secondo le modalità indicate all'articolo 16.2 dello Statuto.

Ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto il Consiglio di Amministrazione, qualora non già nominato a norma dell'articolo 16.2(i), elegge tra gli Amministratori di Categoria il Presidente; può eleggere un Vice Presidente, che sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento. Il Presidente esercita le funzioni previste dalla disciplina di legge e regolamentare vigente e dallo Statuto.

Ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché in Europa o nel continente americano, ogni volta che il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento il Vice Presidente (ove nominato), lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da qualsiasi Amministratore in carica.

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente con avviso inviato mediante posta, telegramma, telefax o posta elettronica almeno 2 giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 24 ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate, qualora partecipino tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi in carica ovvero siano presenti la maggioranza sia degli Amministratori, sia dei Sindaci in carica e gli assenti siano stati preventivamente ed adeguatamente informati della riunione e non si siano opposti alla trattazione degli argomenti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente, se nominato. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, sono presiedute dall'Amministratore nominato dai presenti.

Ai sensi dell'articolo 19.5 dello Statuto, fatto salvo quanto previsto agli articoli 19.6 e 19.7 del

medesimo, per la validità delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si applicano i *quorum* previsti dalla legge.

Ai sensi dell'articolo 19.6 dello Statuto, sono rimesse alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti le seguenti materie:

- (a) la proposta di Operazione Rilevante;
- (b) le proposte da sottoporre all'Assemblea relative alle delibere di cui all'articolo 15.2(ii) e (iii) dello Statuto;
- (c) lo svincolo delle Somme Utilizzabili;
- (d) la definizione di termini e condizioni di deposito e/o investimento delle somme depositate sul Conto Corrente Vincolato e/o le eventuali modifiche a detti termini e condizioni;
- (e) successivamente all'efficacia dell'Operazione Rilevante:
 - (i) le proposte di aumento di capitale;
 - (ii) le operazioni con parti correlate e qualsiasi modifica degli accordi in essere con parti correlate;
 - (iii) le proposte di distribuzione di dividendi straordinari;
 - (iv) le proposte di emissione di azioni fornite di diritti diversi rispetto alle Azioni Ordinarie (diverse dalle Azioni Speciali), di obbligazioni convertibili, di warrant (diversi dai Warrant) o di altri strumenti finanziari che diano diritto ad acquistare o sottoscrivere azioni;
 - (v) *qualsiasi* operazione in cui almeno uno degli indici di rilevanza come definiti dal Regolamento Emittenti AIM risulti superiore al 25%.

Ai sensi dell'articolo 19.7 dello Statuto per la validità delle deliberazioni di cui sopra è necessario il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori di Categoria, fatta eccezione per le deliberazioni di cui alla precedente lettera (a) per cui è necessario il voto favorevole di tutti gli Amministratori di Categoria.

Ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dallo Statuto.

Oltre alle competenze attribuite dalla legge e dallo Statuto, il Consiglio di Amministrazione è competente a deliberare circa: (a) la fusione e la scissione, nei casi previsti dalla legge; (b) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; (c) l'indicazione di quali tra gli Amministratori hanno la rappresentanza della Società; (d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di uno o più soci; (e) l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative; (f) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale. L'attribuzione di tali competenze al Consiglio di Amministrazione non esclude la concorrente competenza dell'Assemblea nelle stesse materie.

Ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 del codice civile, ferme restando le competenze attribuite dallo

Statuto all'organo collegiale, proprie attribuzioni a un comitato esecutivo e/o ad uno o più dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente e d'intesa con gli organi delegati, può conferire deleghe per singoli atti o categorie di atti anche ad altri membri del Consiglio di Amministrazione.

Rientra nei poteri degli organi delegati conferire, nell'ambito delle attribuzioni ricevute, deleghe per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed a terzi, con facoltà di subdelega.

Ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto, la rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, se nominato. Spetta anche agli Amministratori Delegati, ove nominati, nei limiti delle proprie attribuzioni. I predetti legali rappresentanti possono conferire poteri di rappresentanza legale della Società, pure in sede processuale, anche con facoltà di subdelega.

Ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'Assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli Amministratori un compenso e un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa. L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge.

Collegio Sindacale

Ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto la gestione sociale è controllata da un Collegio Sindacale, costituito da n. 3 membri effettivi e n. 2 supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge.

15.2.3 Diritti, privilegi e restrizioni connessi a ciascuna classe di azioni esistenti

Ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto, il capitale sociale è suddiviso in Azioni Ordinarie e Azioni Speciali.

Ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto, salvo quanto precisato dallo stesso, le Azioni Speciali attribuiscono gli stessi diritti e obblighi delle Azioni Ordinarie.

Le Azioni Speciali sono dotate delle seguenti caratteristiche:

- (a)** sono intrasferibili per il periodo massimo previsto dalla legge, fatti salvi i trasferimenti (i) effettuati in favore di società controllate (in via diretta e/o indiretta) dal titolare delle Azioni Speciali oggetto del trasferimento e/o dai soci di quest'ultimo ovvero dai loro eredi e/o (ii) aventi ad oggetto una percentuale non eccedente, in aggregato, il 5% delle Azioni Speciali complessivamente emesse;
- (b)** sono dotate del diritto di nominare n. 3 membri del Consiglio di Amministrazione con le modalità di cui all'articolo 16 dello Statuto, mentre sono prive del diritto di voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società;
- (c)** fatto salvo quanto previsto all'articolo 6.4(e)(ii)(C) dello Statuto, sono escluse dal diritto di percepire gli utili, mentre attribuiscono ai loro titolari il diritto alla distribuzione di riserve disponibili;

- (d) in caso di scioglimento della Società, attribuiscono ai loro titolari il diritto a veder liquidata la propria quota di patrimonio netto di liquidazione ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto;
- (e) sono convertite automaticamente in Azioni Ordinarie, prevedendo che per ogni Azione Speciale si ottengano in conversione n. 6 Azioni Ordinarie come segue:
 - (i) nella misura di n. 105.000 Azioni Speciali (pari al 35% del loro ammontare) nel caso di perfezionamento dell'Operazione Rilevante e decorso il 7° (settimo) giorno di borsa aperta successivo alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante;
 - (ii) (A) nella ulteriore misura di n. 75.000 Azioni Speciali (pari al 25% del loro ammontare) (la "**Prima Tranche**") nel caso in cui, entro il termine di 36 (trentasei) mesi successivi alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante (il "**Termine**"), il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate sull'AIM Italia (ovvero, nel caso, su un mercato regolamentato italiano), per almeno 15 giorni su 30 giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 11,00 per Azione Ordinaria;
 - (B) nella ulteriore misura di n. 60.000 Azioni Speciali (pari al 20% del loro ammontare) (la "**Seconda Tranche**") nel caso in cui, entro il Termine, il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate sull'AIM Italia (ovvero, nel caso, su un mercato regolamentato italiano), per almeno 15 giorni su 30 giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 12,00 per Azione Ordinaria;
 - (C) nella ulteriore misura di n. 60.000 Azioni Speciali (pari al 20% del loro ammontare) (la "**Terza Tranche**"), nel caso in cui, entro il Termine, il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate sull'AIM Italia (ovvero, nel caso, su un mercato regolamentato italiano), per almeno 15 giorni su 30 giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 13,30 per Azione Ordinaria; in tal caso la conversione automatica sarà efficace alla scadenza del 12° mese successivo al Termine e le Azioni Speciali oggetto della Terza Tranche attribuiranno ai loro titolari il diritto di percepire gli utili a decorrere dal Termine medesimo;

in caso di rettifiche al valore delle Azioni Ordinarie della Società comunicate da Borsa Italiana S.p.A. ("**Borsa Italiana**"), i valori di Euro 11,00, di Euro 12,00 e di Euro 13,30 di cui al presente punto (ii) saranno conseguentemente rettificati secondo il "*coefficiente K*" comunicato da Borsa Italiana.

Qualora entro il Termine non si siano verificate le condizioni per la conversione automatica della Prima Tranche e/o della Seconda Tranche e/o della Terza Tranche di cui all'articolo 6.4 dello Statuto, lett. (e)(ii), per ogni Azione Speciale residua si otterrà in conversione n. 1 Azione Ordinaria, senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale, fermo restando che anche in questo caso la conversione automatica delle Azioni Speciali oggetto della Terza Tranche avrà efficacia alla scadenza del 12° mese successivo al Termine.

La conversione automatica delle Azioni Speciali avverrà senza necessità di alcuna manifestazione di volontà da parte dei loro titolari e senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale. In conseguenza della conversione automatica delle Azioni Speciali in Azioni Ordinarie, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad: (a) annotare la conversione nel libro soci con annullamento delle Azioni Speciali ed emissione delle Azioni Ordinarie; (b) depositare presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell'articolo 2436, comma 6, del codice civile, il testo dello statuto con (b1) la modificazione del numero complessivo delle azioni e più precisamente del numero delle azioni delle diverse categorie – qualora sussistenti – in cui è suddiviso il capitale sociale e/o (b2) l'eliminazione delle clausole dello Statuto decadute per effetto della conversione di tutte le Azioni Speciali in Azioni Ordinarie ai sensi del presente articolo 6; nonché (c) comunicare la conversione mediante comunicato stampa pubblicato sul sito internet della Società, nonché effettuare tutte le altre comunicazioni e dichiarazioni che si rendessero necessarie od opportune.

Per completezza si segnala che, ai soli fini della conversione delle Azioni Speciali di cui al sopra riportato articolo 6 dello Statuto, qualora l'Operazione Rilevante venisse realizzata mediante fusione inversa di Spactiv in società non quotata, con contestuale avvio delle negoziazioni sull'AIM Italia della società risultante da detta fusione, al fine di tenere conto dell'effetto dell'assegnazione dei Warrant in caso di perfezionamento dell'Operazione Rilevante, prevista dall'articolo 3 del Regolamento Warrant, i valori rilevanti ai fini della conversione delle Azioni Speciali indicati dal citato articolo 6 (e sopra riportati), saranno analogamente rettificati secondo metodologie di generale accettazione, previa - ove necessario - deliberazione dell'Assemblea della Società.

15.2.4 Disciplina statutaria della modifica dei diritti dei possessori delle azioni

Ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto, il socio può recedere nei casi previsti dalla legge.

Al riguardo si ricorda che, ai sensi dell'articolo 2437 codice civile, hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della Società, come nel caso di perfezionamento ed esecuzione dell'Operazione Rilevante;
- la trasformazione della Società;
- il trasferimento della sede sociale all'estero;
- la revoca dello stato di liquidazione;
- l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'articolo 2437, secondo comma, del codice civile ovvero dallo Statuto;
- la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- le modificazioni dello Statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
- la proroga del termine;
- l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Il valore di liquidazione delle azioni è determinato ai sensi dell'articolo 2437-ter, comma 2, del codice civile, salvo quanto segue (come previsto dall'articolo 8.3 dello Statuto).

Ai fini della determinazione del valore di liquidazione delle azioni, qualora il recesso venga esercitato prima che la Società abbia perfezionato l'Operazione Rilevante (incluso l'esercizio del diritto di recesso nel contesto dell'Operazione Rilevante ai sensi dell'articolo 15.4 dello Statuto), il Consiglio di Amministrazione (ovvero l'esperto nel caso di cui all'articolo 2437-ter, comma 6, del codice civile), attesa la natura della Società fino a tale data, dovrà applicare il criterio, essendo esso coerente con quanto previsto dall'articolo 2437-ter, commi 2 e 4, del codice civile, della consistenza patrimoniale della Società tenuto conto, in particolare, delle somme depositate sul Conto Corrente Vincolato

I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore di liquidazione delle azioni ai fini del recesso almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea chiamata a deliberare su una materia per la quale sia previsto il diritto di recesso.

15.2.5 Disciplina statutaria delle assemblee dell'Emittente

Si riportano di seguito le principali disposizioni dello Statuto sociale contenenti la disciplina delle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Emittente, nonché dell'Assemblea dei titolari di Azioni Speciali.

Per ulteriori informazioni si rinvia allo Statuto della Società e alla normativa applicabile.

Convocazioni

Ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto, l'Assemblea viene convocata nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare *pro tempore* vigente mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: il Sole 24 Ore, Milano Finanza e Italia Oggi. L'avviso è altresì pubblicato sul sito internet della Società.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia.

L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dev'essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'articolo 2364, comma 2, del codice civile, e sempre che disposizioni di legge non lo escludano, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Pur in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

Diritto di intervento e voto

Ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa vigente.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente. La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica, mediante trasmissione per

posta elettronica secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

Presidenza dell'Assemblea

Ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto, l'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di sua assenza, rinuncia o impedimento, dal Vice Presidente o da uno degli Amministratori delegati, se nominati e presenti; in difetto l'Assemblea elegge il proprio Presidente a maggioranza del capitale ivi rappresentato. Funzioni, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.

Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti e può nominare uno o più scrutatori, anche non soci. Nei casi previsti dalla legge o quando è ritenuto opportuno dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente, il verbale è redatto da un Notaio scelto dal Presidente, con funzione di Segretario.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, redatto in conformità alla normativa tempo per tempo vigente e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio scelto dal Presidente.

Competenze e maggioranze

Ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto, l'Assemblea ordinaria e straordinaria delibera sugli oggetti a essa attribuiti dallo Statuto, dalla legge e dai regolamenti, incluso, ove applicabile, il Regolamento AIM Italia.

L'Assemblea ordinaria è competente a deliberare in merito all'autorizzazione al compimento dei seguenti atti da parte degli amministratori:

- (i) esecuzione dell'Operazione Rilevante;
- (ii) fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, qualsiasi utilizzo delle somme depositate sul Conto Corrente Vincolato, diverse dalle Somme Utilizzabili, che comporti lo svincolo dal Conto Corrente Vincolato; e
- (iii) fino alla data di approvazione dell'Operazione Rilevante, assunzione di indebitamento finanziario bancario, fatta salva l'eventuale anticipazione degli interessi che matureranno sul Conto Corrente Vincolato, e concessione di garanzie.

Salvo quanto previsto dall'articolo 15 dello Statuto e dalle altre previsioni dello Statuto medesimo, le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono prese con le maggioranze richieste dalla legge.

La deliberazione dell'Assemblea che approvi la modificazione dell'oggetto sociale in relazione al perfezionamento dell'Operazione Rilevante è risolutivamente condizionata all'avveramento di entrambe le seguenti condizioni: **(a)** l'esercizio del diritto di recesso, da parte di tanti soci che rappresentino almeno il 30% del capitale sociale ordinario ove gli stessi non abbiano concorso all'approvazione della suddetta modifica dell'oggetto sociale necessaria per dar corso all'Operazione Rilevante; e **(b)** il completamento del procedimento di liquidazione di tali soci recedenti ai sensi dell'articolo 2437-*quater* del codice civile mediante rimborso o annullamento di un numero di azioni pari o superiore al 30% del numero delle azioni ordinarie della Società. Resta quindi inteso che ove il diritto di recesso fosse stato esercitato da parte di tanti soci che rappresentino più del 30% del capitale ordinario ma, ad esito dell'offerta in opzione e/o del collocamento presso terzi delle azioni

dei recedenti ai sensi dell'art. 2437-*quater* del codice civile, la Società abbia rimborsato o annullato un numero di azioni ordinarie rappresentative di meno del 30% del capitale sociale ordinario la condizione risolutiva si considererà non avverata.

Fermo quanto altrove previsto nello Statuto, le modifiche (i) dell'articolo 15 dello Statuto, (ii) degli articoli 5.1 (con riferimento alla mancata indicazione del valore nominale), 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 7.3 e 28 dello Statuto, nonché (iii) delle caratteristiche dei Warrant previste dal relativo regolamento, non connesse all'approvazione e/o esecuzione dell'Operazione Rilevante e/o, con esclusivo riferimento alle modifiche *sub* (iii), le modifiche ai Warrant diverse da quelle già previste dal medesimo regolamento, sono approvate dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in qualunque convocazione, almeno i 2/3 del capitale sociale con diritto di voto. A fini di chiarezza si precisa che tutte le modifiche di cui ai precedenti punti (i), (ii) e (iii) connesse all'approvazione e/o esecuzione, e/o che siano conseguenza, dell'Operazione Rilevante sono approvate dall'Assemblea straordinaria con le maggioranze previste dalla legge.

Assemblea Speciale

Ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto, l'assemblea speciale dei titolari di Azioni Speciali delibera sugli oggetti a essa attribuiti dallo Statuto, dalla legge e dai regolamenti.

Qualora i soci titolari di Azioni Speciali siano chiamati ad esprimere la propria approvazione in merito a deliberazioni dell'Assemblea che modifichino o pregiudichino i loro diritti quali titolari di Azioni Speciali, ivi incluse le modifiche all'articolo 12 e agli articoli 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 7.4, 15.4, 16.2(i), 17, 18.1, 19.6, 19.7 e 28 dello Statuto, si applica l'articolo 2376 del codice civile. Le deliberazioni di cui all'articolo 12.2 dello Statuto (i) possono essere adottate anche con votazione separata da parte dei titolari di Azioni Speciali medesimi nell'ambito dell'Assemblea generale e (ii) saranno validamente adottate, in qualsiasi convocazione, con la presenza ed il voto favorevole di tanti soci titolari di Azioni Speciali che rappresentino almeno l'80% delle Azioni Speciali tempo per tempo in circolazione.

Qualora i soci titolari di Azioni Speciali siano chiamati ad assumere determinazioni diverse da quelle di cui all'articolo 12.2 dello Statuto, ivi incluse le decisioni di cui agli articoli 16.2(i) e 17.1 dello Statuto, dette determinazioni sono adottate con votazione separata da parte dei titolari di Azioni Speciali nell'ambito dell'Assemblea generale, fermo restando che gli stessi – ove lo ritengano opportuno – possono riunirsi in apposita Assemblea speciale. In tal caso: (i) l'Assemblea speciale è convocata mediante avviso trasmesso agli aventi diritto via telefax o posta elettronica agli indirizzi, recapiti e riferimenti di cui all'articolo 5.5 dello Statuto almeno 8 giorni prima della data fissata per l'adunanza, fermo restando che la stessa potrà tenersi anche in forma totalitaria con la partecipazione dell'intero capitale rappresentato dalle Azioni Speciali tempo per tempo in circolazione; (ii) per la costituzione e la validità dell'Assemblea speciale si applicano le disposizioni di legge e di Statuto previste per l'Assemblea ordinaria, fatte salve, in ogni caso, le maggioranze di cui agli articoli 16.2(i) e 17.1 dello Statuto.

15.2.6 Disposizioni statutarie che potrebbero avere l'effetto di ritardare, rinviare o impedire una modifica dell'assetto di controllo dell'Emittente

Lo Statuto non contiene previsioni volte a ritardare, rinviare o impedire una modifica del

controllo sull'Emittente.

15.2.7 Disposizioni statutarie relative alla variazione dell'assetto di controllo o delle partecipazioni rilevanti

Lo Statuto dell'Emittente contiene alcune disposizioni che impongono l'effettuazione di una comunicazione al pubblico in caso di variazione delle partecipazioni sociali.

In particolare, ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto, per tutto il periodo in cui le Azioni Ordinarie siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, gli azionisti dovranno comunicare alla Società qualsiasi "*Cambiamento Sostanziale*", così come definito nel Regolamento Emittenti AIM Italia, relativo alla partecipazione detenuta nel capitale sociale della Società.

La comunicazione del "*Cambiamento Sostanziale*" dovrà essere effettuata nei termini e con le modalità stabiliti dal Regolamento Emittenti AIM.

La mancata comunicazione al Consiglio di Amministrazione di un "*Cambiamento Sostanziale*" comporta la sospensione del diritto di voto sulle azioni o strumenti finanziari per le quali è stata omessa la comunicazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di richiedere agli azionisti informazioni sulle loro partecipazioni al capitale sociale.

15.2.8 Speciali pattuizioni statutarie relative alla modifica del capitale sociale

Lo Statuto della Società non prevede condizioni più restrittive delle disposizioni di legge in merito alla modifica del capitale sociale.

16. CONTRATTI RILEVANTI

La Società, dalla data di costituzione alla Data del Documento di Ammissione, fatta eccezione per quanto di seguito descritto, non ha concluso contratti di importanza significativa diversi da quelli conclusi nel corso del normale svolgimento della propria attività e/o accordi in base ai quali l'Emittente stesso sia soggetto a un'obbligazione o abbia un diritto di importanza significativa alla Data del Documento di Ammissione.

La Società ha provveduto all'apertura di un Conto Corrente Vincolato nel quale sarà depositato il 100% dei proventi derivanti dall'Offerta.

Le Somme Vincolate potranno essere utilizzate, previa autorizzazione dell'Assemblea, esclusivamente: (i) ai fini dell'Operazione Rilevante; (ii) ai fini della restituzione ai soci che esercitino il recesso secondo quanto stabilito dall'articolo 8 dello Statuto; (iii) in caso di scioglimento e conseguente liquidazione della Società, il tutto come meglio precisato nello Statuto.

Si precisa infine che, ai sensi dell'articolo 7.4 dello Statuto, fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante ovvero dello scioglimento della Società, il Consiglio di Amministrazione potrà utilizzare per la gestione ordinaria della Società, oltre alle somme rivenienti dalla sottoscrizione e liberazione di Azioni Speciali: **(a)** in via prioritaria, il 100% degli interessi o delle cedole o dei proventi o in generale dei rendimenti (se e quando positivi) via via maturati sulle somme depositate sul Conto Corrente Vincolato; e **(b)** in subordine – laddove gli ammontari di cui alla precedente lett. **(a)** non siano sufficienti a far fronte all'ordinaria gestione della Società stessa e ove così deliberato dal Consiglio di Amministrazione medesimo in conformità a quanto previsto dall'articolo 19.6 dello Statuto – le Somme Utilizzabili.

17. INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI, PARERI DI ESPERTI E DICHIARAZIONI DI INTERESSI

17.1 Relazioni e pareri di esperti

Fatte salve le fonti di mercato indicate nel Documento di Ammissione, non vi sono nel Documento di Ammissione pareri o relazioni attribuite a esperti.

17.2 Informazioni provenienti da terzi

Ove indicato, le informazioni contenute nel Documento di Ammissione provengono da fonti terze. La Società conferma che tali informazioni sono state riprodotte fedelmente e che, per quanto a conoscenza dell'Emittente medesimo anche sulla base di informazioni pubblicate dai terzi in questione, non sono stati omessi fatti che potrebbero rendere le informazioni inesatte o ingannevoli.

18. INFORMAZIONI SULLE PARTECIPAZIONI

Alla Data del Documento di Ammissione, l'Emittente non detiene partecipazioni.

SEZIONE SECONDA

1. PERSONE RESPONSABILI

1.1 Persone responsabili

Per le informazioni relative alle persone responsabili, si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 1, Paragrafo 1.1 del Documento di Ammissione.

1.2 Dichiarazione di responsabilità

Per le informazioni relative alle dichiarazioni di responsabilità, si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 1, Paragrafo 1.2 del Documento di Ammissione.

2. FATTORI DI RISCHIO

Per una descrizione dettagliata dei fattori di rischio relativi all'Emittente nonché al settore in cui l'Emittente opera ed alla ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari, si rinvia Sezione Prima, Capitolo 4 del Documento di Ammissione.

3. INFORMAZIONI FONDAMENTALI

3.1 Dichiarazione relativa al capitale circolante

Gli amministratori, dopo avere svolto tutte le necessarie ed approfondite indagini, ritengono che il capitale circolante a disposizione della Società sia sufficiente per le esigenze attuali, ossia per almeno 24 mesi a decorrere dalla Data di Avvio delle Negoziazioni.

3.2 Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi

La Società al fine di raccogliere le risorse finanziarie necessarie per effettuare l'Operazione Rilevante, intende procedere ad un'operazione di collocamento e di ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia delle Azioni Ordinarie e dei Warrant.

L'Offerta è rivolta esclusivamente a: (i) investitori qualificati come definiti dagli articoli 100 del TUF e 34-ter, primo comma, lett. b), del Regolamento 11971, e a investitori istituzionali esteri ai sensi della *Regulation S* dello *United States Securities Act* del 1933 (con esclusione di Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti d'America) e (ii) investitori diversi dagli investitori *sub* (i), con modalità tali, per qualità e/o quantità, da consentire alla Società di rientrare nei casi di inapplicabilità delle disposizioni in materia di offerte al pubblico di strumenti finanziari previsti dagli articoli 100 del TUF e 34-ter del Regolamento 11971.

L'Offerta avrà ad oggetto prodotti finanziari per un corrispettivo minimo pari ad almeno Euro 100.000,00 per investitore e per ogni offerta separata.

Il ricavato stimato derivante dall'Offerta, calcolato sulla base del Prezzo di Offerta, è stimato in Euro 100.000.000,00 in caso di integrale sottoscrizione delle massime n. 10.000.000 Azioni Ordinarie oggetto dell'Offerta.

Il 100% del ricavato stimato derivante dall'Offerta sarà depositato sul Conto Corrente Vincolato intestato alla Società.

Nello svolgimento dell'attività di ricerca e selezione di una società *target* oggetto del potenziale investimento, la Società potrà avvalersi, oltre che delle somme rivenienti dalla sottoscrizione e liberazione di Azioni Speciali: **(a)** in via prioritaria, del 100% degli interessi o delle cedole o dei proventi o in generale dei rendimenti (se e quando positivi) via via maturati sulle somme depositate sul Conto Corrente Vincolato; e **(b)** in subordine – laddove gli ammontari di cui alla precedente lett. **(a)** non siano sufficienti a far fronte all'ordinaria gestione della Società stessa e ove così deliberato dal Consiglio di Amministrazione medesimo in conformità a quanto previsto dall'articolo 19.6 dello Statuto – le Somme Utilizzabili. In particolare, si stima che le esigenze della Società includano, oltre ai costi di ammissione alle negoziazioni sull'AIM e di *due diligence*, circa Euro 700 migliaia, di costi fissi annui, principalmente riconducibili alla commissione Nomad, alle commissioni di Borsa Italiana, ad attività di *servicing*, *accounting*, *audit*, ai costi del personale della Società, agli emolumenti dei membri del Collegio Sindacale e dei membri del Consiglio di Amministrazione i cui termini di pagamento sono stati negoziati coerentemente alle esigenze di cassa della Società.

A seguito dell'approvazione dell'Operazione Rilevante, da parte dell'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione potrà disporre dell'intera liquidità depositata sul Conto Corrente Vincolato (al netto delle risorse eventualmente utilizzate ai fini della restituzione ai soci che

esercitino il diritto di recesso), del capitale circolante della/e società *target* acquisita e della possibilità, ove necessario e opportuno, di fare ricorso ad eventuale leva.

Di seguito si riporta una tabella con la stima delle disponibilità derivanti dall'Offerta e dalla sottoscrizione da parte delle Società Promotrici delle Azioni Speciali, nell'ipotesi di integrale raccolta.

Dati in Euro

Derivante dalla integrale sottoscrizione delle Azioni Speciali da parte delle Società Promotrici	3,0 mln
Derivante dall'integrale sottoscrizione dell'Offerta sul mercato	100 mln
Totale disponibilità lorda	103 mln
<hr/> Commissioni e spese di Offerta e quotazione, in caso di integrale sottoscrizione	<hr/> 1,7 mln

Si segnala che le commissioni spettanti a UBI Banca e Mediobanca (nella loro qualità di *Joint Global Coordinator* e *Joint Bookrunner*), verranno determinate sulla base del controvalore delle Azioni Ordinarie dalle medesime collocate.

Si segnala inoltre che i *Joint Global Coordinator* e *Joint Bookrunner* avranno diritto, nel solo caso di effettuazione dell'Operazione Rilevante, ad ulteriori commissioni in funzione, tra l'altro, della percentuale di soci non recedenti.

4. INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE E AMMETTERE ALLA NEGOZIAZIONE

4.1 Descrizione degli strumenti finanziari da offrire e/o da ammettere alla negoziazione

Gli strumenti finanziari di cui è stata richiesta l'ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia ed oggetto dell'Offerta sono le Azioni Ordinarie e i Warrant dell'Emittente.

4.1.1 Descrizione delle Azioni Ordinarie

Il Documento di Ammissione ha ad oggetto l'ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia delle Azioni Ordinarie della Società.

Il numero totale delle Azioni Ordinarie oggetto dell'Offerta è di massime n. 10.000.000 Azioni Ordinarie.

Le Azioni Ordinarie, prive di indicazione del valore nominale e con godimento regolare, rivengono dall'Aumento di Capitale deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci in data 8 settembre 2017.

Le Azioni Ordinarie hanno il codice ISIN IT0005282907.

4.1.2 Legislazione in base alla quale le Azioni Ordinarie sono emesse

Le Azioni Ordinarie sono state emesse ai sensi della legislazione italiana.

4.1.3 Caratteristiche delle Azioni Ordinarie

Le Azioni Ordinarie della Società sono nominative, liberamente trasferibili, prive di indicazione del valore nominale, godimento regolare e assoggettate al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-bis e seguenti del TUF e dei relativi regolamenti di attuazione e sono immesse nel sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli.

4.1.4 Valuta di emissione delle Azioni Ordinarie

Le Azioni Ordinarie sono denominate in Euro.

4.1.5 Descrizione dei diritti connessi alle Azioni Ordinarie

Le Azioni Ordinarie sono nominative, liberamente trasferibili ed indivisibili, godimento regolare e conferiscono ai loro titolari uguali diritti. Ogni Azione Ordinaria attribuisce il diritto ad un voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società, nonché gli altri diritti patrimoniali e amministrativi secondo le disposizioni di legge e di statuto applicabili.

Ai sensi dell'articolo 27.1 dello Statuto, gli utili risultanti dal bilancio regolarmente approvato, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, non possono essere distribuiti ai soci fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante.

4.1.6 Indicazione delle delibere, delle autorizzazioni e delle approvazioni in virtù delle quali le Azioni Ordinarie verranno emesse

Le Azioni Ordinarie sono state emesse sulla base delle delibere assunte dall'Assemblea della Società dell'8 settembre 2017.

Per maggiori informazioni sulla delibera dell'Assemblea della Società dell'8 settembre 2017 si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 15, Paragrafo 15.1 del Documento di Ammissione.

4.1.7 Data di emissione e di messa a disposizione delle Azioni Ordinarie

Dietro pagamento del relativo prezzo, le Azioni Ordinarie saranno messe a disposizione degli aventi diritto sui conti di deposito intrattenuti presso Monte Titoli.

4.1.8 Limitazioni alla libera trasferibilità delle Azioni Ordinarie

Non sussistono limitazioni alla libera trasferibilità delle Azioni Ordinarie dell'Emittente imposte da clausole statutarie ovvero dalle condizioni di emissione.

Le Azioni Ordinarie saranno immesse nel sistema di gestione ed amministrazione accentrata gestito da Monte Titoli, e sottoposte al regime di dematerializzazione, ai sensi degli articoli 83-bis e seguenti del TUF.

4.1.9 Indicazione dell'esistenza di eventuali norme in materia di obbligo di offerta al pubblico di acquisto e/o di offerta di acquisto residuali in relazione alle Azioni Ordinarie

Poiché la Società non è una società con titoli ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati italiani non trovano applicazione le disposizioni previste dal TUF e dai relativi regolamenti di attuazione, tra cui in particolare il Regolamento 11971, con specifico riferimento alle disposizioni dettate in materia di offerte pubbliche di acquisto e offerte pubbliche di vendita.

In conformità al Regolamento Emittenti AIM, l'Emittente ha previsto statutariamente che a partire dal momento in cui le Azioni Ordinarie emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria (limitatamente alla disciplina prevista dagli articoli 106 e 109 del TUF).

Per maggiori informazioni si rinvia all'articolo 9 dello Statuto disponibile sul sito *internet* della Società (www.spactiv.com).

4.1.10 Offerte pubbliche di acquisto effettuate da terzi sulle Azioni Ordinarie dell'Emittente nel corso dell'ultimo esercizio e nell'esercizio in corso

Gli strumenti finanziari della Società non sono mai stati oggetto di alcuna offerta pubblica di

acquisto o di scambio, né alcuna offerta pubblica di scambio è stata effettuata dalla Società su azioni o quote rappresentative di capitale di altre società o enti.

4.2 Descrizione dei Warrant

Il Documento di Ammissione ha ad oggetto l'ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia dei Warrant della Società.

I Warrant rivengono dalla delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci dell'8 settembre 2017.

I Warrant hanno il codice ISIN IT0005282899.

Il numero massimo totale dei Warrant, denominati "*Warrant Spactiv S.p.A.*", è di n. 5.000.000 Warrant.

I Warrant saranno assegnati come segue:

- (i) n. 2 Warrant saranno assegnati gratuitamente ogni n. 10 Azioni Ordinarie sottoscritte nell'ambito dell'Offerta e saranno negoziabili su AIM Italia separatamente dalle Azioni Ordinarie a partire dalla Data di Avvio delle Negoziazioni;
- (ii) n. 3 Warrant saranno assegnati gratuitamente ogni n. 10 Azioni Ordinarie emesse e in circolazione alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante (in ogni caso ad eccezione delle Azioni Ordinarie eventualmente detenute dalla Società) e saranno emessi alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante. Il diritto a ricevere tali Warrant è incorporato nelle predette Azioni Ordinarie e circolerà con le medesime fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, che sarà determinata compatibilmente con il calendario di Borsa Italiana, a partire dalla quale gli ulteriori Warrant inizieranno a negoziare separatamente dalle Azioni Ordinarie.

4.2.1 Legislazione in base alla quale i Warrant sono emessi

I Warrant sono emessi ai sensi della legislazione italiana.

4.2.2 Caratteristiche dei Warrant

I Warrant sono al portatore, liberamente trasferibili e sono ammessi al sistema di amministrazione accentrata di Monte Titoli in regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-bis e seguenti del TUF e dei relativi regolamenti di attuazione.

I Warrant circolano separatamente dalle Azioni Ordinarie.

4.2.3 Valuta di emissione dei Warrant

La valuta di riferimento dei Warrant è l'Euro.

4.2.4 Descrizione dei diritti connessi ai Warrant e modalità per il loro esercizio

I warrant tradizionali

I warrant tradizionali normalmente rappresentano delle opzioni di aumento di capitale a termine, comportando il versamento di un corrispettivo fisso per la sottoscrizione delle nuove azioni.

Il regolamento che disciplina il loro funzionamento, pertanto, identifica due fondamentali grandezze:

- (i) il prezzo *strike* (che coincide con il prezzo di sottoscrizione delle azioni di compendio); e
- (ii) il rapporto di esercizio (che indica il numero, anche frazionario, di azioni di compendio sottoscrivibili a fronte dell'esercizio di un warrant).

Il caso più semplice è quello di un rapporto di esercizio pari a 1:1 (ovvero a fronte dell'esercizio di ogni warrant viene consegnata una azione di compendio contro pagamento per cassa del prezzo *strike* o prezzo di sottoscrizione).

In generale il prezzo *strike* è superiore al prezzo di mercato dell'azione sottostante nel momento in cui il warrant viene emesso. Ciò significa che l'opzione implicita nel warrant è *out of the money*. Il che tuttavia non implica che il warrant stesso sia privo di valore. Il prezzo di una opzione è infatti composto da due elementi: l'*intrinsic value* (differenza tra *strike* e prezzo di mercato del sottostante) ed il *time value* (valore del tempo, durante il quale il prezzo di mercato potrebbe salire fino a rendere positiva la differenza con lo *strike*).

Il rischio di "diluizione" che l'esistenza di warrant comporta per gli azionisti esistenti è funzione (i) della quantità di warrant in circolazione e (ii) del loro prezzo *strike*.

In generale l'opzione implicita nei warrant tradizionali è di tipo americano (ovvero il warrant stesso può essere esercitato in qualsiasi momento durante la sua vita).

I Warrant emessi da Spactiv

I Warrant emessi dalla Società e abbinati gratuitamente alle Azioni Ordinarie oggetto dell'Offerta hanno invece le seguenti principali peculiarità: (i) un Prezzo Strike pari a Euro 9,50, diverso dal Prezzo di Sottoscrizione Azioni; e (ii) un Rapporto di Esercizio variabile in funzione del Prezzo Medio Mensile dell'azione sottostante.

Tali caratteristiche consentono, mantenendo ferma la diluizione economica individuata in sede di emissione, di graduare l'*inflow* dell'aumento di capitale derivante dall'esercizio dei Warrant. In particolare il Rapporto di Esercizio è uguale a:

Prezzo Medio Mensile – Prezzo Strike

Prezzo Medio Mensile – Prezzo di Sottoscrizione Azioni

Si segnala inoltre che, ove, a seguito della data di efficacia dell'Operazione Rilevante deliberata dall'Assemblea della Società, il Prezzo Medio Mensile sia superiore ad un certo livello (Prezzo Soglia), la scadenza del Warrant verrà anticipata (Condizione di Accelerazione) ed il Rapporto di Esercizio dovrà essere calcolato sostituendo il Prezzo Soglia al Prezzo Medio Mensile secondo il seguente rapporto:

Prezzo Soglia – Prezzo Strike

Prezzo Soglia – Prezzo di Sottoscrizione Azioni

Per maggiori informazioni si rinvia al Regolamento dei Warrant disponibile sul sito *internet* dell'Emittente e allegato al presente Documento di Ammissione.

4.2.5 Indicazione delle delibere, autorizzazioni e approvazioni in virtù delle quali i Warrant verranno emessi

I Warrant sono stati emessi sulla base della delibera assunta dall'Assemblea straordinaria della Società dell'8 settembre 2017.

Per maggiori informazioni sulla delibera dell'Assemblea della Società dell'8 settembre 2017 si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 15, Paragrafo 15.1 del Documento di Ammissione.

4.2.6 Data di emissione e di messa a disposizione dei Warrant

Come specificato al Paragrafo 4.1.7 che precede, dietro pagamento del relativo prezzo, le Azioni Ordinarie e i Warrant saranno messi a disposizione degli aventi diritto sui conti di deposito intrattenuti presso Monte Titoli.

4.2.7 Limitazioni alla libera trasferibilità degli strumenti finanziari

Non sussistono limitazioni alla libera trasferibilità dei Warrant dell'Emittente imposte da clausole statutarie ovvero dalle condizioni di emissione.

I Warrant saranno immessi nel sistema di gestione ed amministrazione accentrata gestito da Monte Titoli, e sottoposti al regime di dematerializzazione, ai sensi degli articoli 83-*bis* e seguenti del TUF.

4.2.8 Indicazione dell'esistenza di eventuali norme in materia di obbligo di offerta al pubblico di acquisto e/o di scambio di offerta di acquisto e di vendita residuali in relazione agli strumenti finanziari

Si rinvia a quanto indicato nel precedente Paragrafo 4.1.9 del presente Capitolo 4 del Documento di Ammissione.

4.2.9 Precedenti offerte pubbliche di acquisto sugli strumenti finanziari

Si rinvia a quanto indicato nel precedente Paragrafo 4.1.10 del presente Capitolo 4 del Documento di Ammissione.

4.3 Profili fiscali

4.3.1 Definizioni

Ai fini del presente Paragrafo 4.3 del Documento di Ammissione, i termini definiti hanno il significato di seguito riportato.

“Cessione di Partecipazioni Qualificate”: cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite azioni, che eccedano, nell’arco di un periodo di dodici mesi, i limiti per la qualifica di Partecipazione Qualificata. Il termine di dodici mesi decorre dal momento in cui i titoli ed i diritti posseduti rappresentano una percentuale di diritti di voto o di partecipazione superiore ai limiti predetti. Per i diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto delle percentuali di diritti di voto o di partecipazione al capitale potenzialmente ricollegabili alle partecipazioni;

“Partecipazioni Non Qualificate”: le partecipazioni sociali in società non quotate in mercati regolamentati diverse dalle Partecipazioni Qualificate;

“Partecipazioni Qualificate”: le azioni, diverse dalle azioni di risparmio, nonché i diritti o i titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette azioni che rappresentino complessivamente una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’Assemblea ordinaria dell’emittente superiore al:

- 2% ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio dell’emittente superiore al 5%, in caso di azioni negoziate sui mercati regolamentati;
- 20% ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 25%, in caso di società non quotate in mercati regolamentati.

Per diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le azioni si tiene conto delle percentuali di diritti di voto o di partecipazione al capitale potenzialmente ricollegabili alle azioni.

4.3.2 Regime fiscale relativo ai warrant

Quanto di seguito riportato costituisce una mera sintesi del regime fiscale proprio della detenzione e della cessione dei *warrant* – ai sensi della legislazione tributaria italiana – applicabile ad alcune specifiche categorie di investitori e non intende essere un’esauriente analisi di tutte le possibili conseguenze fiscali connesse alla detenzione e alla cessione di tali titoli. Per ulteriori riferimenti e dettagli sulla disciplina fiscale dei predetti redditi, si rinvia alla disciplina recata dal Decreto Legislativo n. 461 del 22 novembre 1997, come successivamente modificato ed integrato (il **“D.Lgs. 461/1997”**), dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986 (il **“TUIR”**) e dal Decreto Legislativo n. 138 del 13 agosto 2011 (il **“D.Lgs. 138/2011”**), nonché agli ulteriori provvedimenti normativi e amministrativi correlati.

Gli investitori, pertanto, sono tenuti a consultare i propri consulenti in merito al regime fiscale proprio dell’acquisto, della detenzione e della cessione dei *warrant*.

In base alla normativa vigente alla data di predisposizione del presente Documento di Ammissione le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di *warrant* per la sottoscrizione di partecipazioni in società residenti in Italia, se non conseguite nell’esercizio di imprese, costituiscono redditi diversi di natura finanziaria, soggetti ad imposizione fiscale

con le stesse modalità previste per le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni azionarie (artt. 67 e seguenti del TUIR). Le cessioni di “*titoli o diritti attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni*” (quali i *warrant*) sono, infatti, assimilate alle cessioni di partecipazioni, e soggette al medesimo regime fiscale. In particolare:

- (a) le plusvalenze derivanti da cessioni di *warrant* – effettuate anche nei confronti di soggetti diversi nell’arco di dodici mesi, anche se ricadenti in periodi di imposta differenti - che consentono l’acquisizione di una Partecipazione Qualificata, tenendo conto, a tal fine, anche delle cessioni dirette delle partecipazioni e altri diritti effettuate nello stesso periodo di dodici mesi, concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 49,72% del loro ammontare. Ai sensi dell’art. 2. del DM 26 maggio 2017 (come di seguito definito), le plusvalenze e le minusvalenze realizzate a decorrere dal 1 gennaio 2018 concorrono alla formazione del reddito imponibile per il 58,14% del loro ammontare. Resta ferma la misura del 49,72% per le plusvalenze e le minusvalenze derivanti da atti di realizzo posti in essere anteriormente al 1° gennaio 2018, ma i cui corrispettivi siano in tutto o in parte percepiti a decorrere dalla stessa data;
- (b) le plusvalenze derivanti da cessioni di *warrant* che – effettuate sempre nell’arco di dodici mesi, anche nei confronti di soggetti diversi – non consentono, anche unitamente alla diretta cessione delle partecipazioni e altri diritti, l’acquisizione di una Partecipazione Qualificata, sono soggette ad imposta sostitutiva con aliquota del 26%.

In particolare, al fine di stabilire i limiti per la qualifica di Partecipazione Qualificata, si deve tener conto anche dei titoli o dei diritti attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni qualificate (ad esempio: *warrant* di sottoscrizione e di acquisto, opzioni di acquisto di partecipazioni, diritti d’opzione di cui agli artt. 2441 e 2420-*bis* del codice civile, obbligazioni convertibili). Di conseguenza, si può verificare un’ipotesi di cessione di partecipazione qualificata anche nel caso in cui siano ceduti soltanto titoli o diritti che, autonomamente considerati ovvero insieme alle altre partecipazioni cedute, rappresentino una percentuale di diritti di voto e di partecipazione superiori ai limiti indicati per definire una Partecipazione Qualificata. Al fine di individuare le percentuali di diritti di voto e di partecipazione è necessario cumulare le cessioni effettuate nell’arco di dodici mesi, ancorché nei confronti di soggetti diversi. Pertanto, in occasione di ogni cessione si devono considerare tutte le cessioni effettuate dal medesimo soggetto che hanno avuto luogo nei dodici mesi dalla data della cessione, anche se ricadenti in periodi d’imposta diversi. Pertanto, qualora un soggetto, dopo aver effettuato una prima cessione non qualificata, ponga in essere - nell’arco di dodici mesi dalla prima cessione - altre cessioni che comportino il superamento delle suddette percentuali di diritti di voto o di partecipazione, per effetto della predetta regola del cumulo, si considera realizzata una cessione di partecipazione qualificata. L’applicazione della regola che impone di tener conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi è tuttavia subordinata alla condizione che il contribuente possieda, almeno per un giorno, una partecipazione superiore alle percentuali sopra indicate.

Ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del D.Lgs. 461/1997 non sono soggette a tassazione in Italia le plusvalenze realizzate ad esito della cessione di *warrant* che consentono – anche unitamente alla diretta cessione delle azioni – l’acquisizione di una Partecipazione Non Qualificata, se conseguite da soggetti fiscalmente residenti in Stati e Territori con i quali siano in vigore convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito, che consentano

all'amministrazione finanziaria italiana di acquisire le informazioni necessarie per accertare la sussistenza dei requisiti, sempreché tali Stati e Territori siano inclusi nella lista di cui al Decreto Ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del TUIR (i.e. Stati e Territori che consentono all'Amministrazione Finanziaria Italiana un adeguato scambio di informazioni) e privi di una stabile organizzazione in Italia cui tali *warrant* possano ritenersi effettivamente connessi.

Ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera f), punto 1) del TUIR, non sono soggette a tassazione in Italia le plusvalenze realizzate ad esito della cessione di *warrant* quotati in mercati regolamentati che consentono – anche unitamente alla diretta cessione delle azioni – l'acquisizione di una Partecipazione Non Qualificata.

Viceversa, le plusvalenze realizzate da soggetti non residenti in Italia privi di stabile organizzazione in Italia ad esito della cessione di *warrant* che consentono l'acquisizione di una Partecipazione Qualificata concorrono alla formazione del reddito imponibile del percettore limitatamente al 49,72% del loro ammontare (ai sensi dell'art. 2. del DM 26 maggio 2017 (come di seguito definito), le plusvalenze e le minusvalenze realizzate a decorrere dal 1 gennaio 2018 concorrono alla formazione del reddito imponibile per il 58,14% del loro ammontare). Tali plusvalenze sono assoggettate a tassazione unicamente in sede di dichiarazione annuale dei redditi. Resta comunque ferma per i soggetti non residenti la possibilità di chiedere l'applicazione del regime di non tassazione in Italia eventualmente previsto dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni in vigore tra l'Italia e il proprio Stato di residenza.

La possibilità di beneficiare dei menzionati regimi di esenzione da imposizione sulle plusvalenze potrebbe essere subordinata alla presentazione di idonea documentazione attestante la sussistenza delle relative condizioni di applicazione.

4.3.3 Regime fiscale relativo alle Azioni

Le informazioni riportate qui di seguito sintetizzano il regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione delle azioni della Società ai sensi della vigente legislazione tributaria italiana e relativamente a specifiche categorie di investitori.

Quanto segue non intende essere un'esauriente analisi delle conseguenze fiscali connesse all'acquisto, alla detenzione e alla cessione di azioni.

Il regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione di azioni, qui di seguito riportato, si basa sulla legislazione vigente oltre che sulla prassi esistente alla data del Documento di Ammissione, fermo restando che le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti anche con effetti retroattivi, e rappresenta pertanto una mera introduzione alla materia.

In futuro potrebbero intervenire provvedimenti legislativi aventi ad oggetto la revisione delle aliquote delle ritenute sui redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria o delle aliquote delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi. L'approvazione di tali provvedimenti modificativi della disciplina attualmente in vigore potrebbe, pertanto, incidere sul regime fiscale delle azioni della Società quale descritto nei seguenti paragrafi.

Gli investitori sono tenuti a consultare i loro consulenti in merito al regime fiscale proprio

dell'acquisto, della detenzione e della cessione di azioni ed a verificare la natura e l'origine delle somme percepite come distribuzioni sulle azioni della Società (dividendi o riserve).

A. Regime fiscale dei dividendi

I dividendi attribuiti alle azioni della Società saranno soggetti al trattamento fiscale ordinariamente applicabile ai dividendi corrisposti da società per azioni fiscalmente residenti in Italia.

Sono previste le seguenti differenti modalità di tassazione relativamente alle diverse categorie di percettori.

(i) Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia non esercenti attività di impresa

I dividendi corrisposti a persone fisiche fiscalmente residenti in Italia su azioni, possedute al di fuori dell'esercizio d'impresa e costituenti Partecipazioni Non Qualificate, immesse nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli (quali le azioni della Società oggetto della presente offerta), sono soggetti ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 26%, con obbligo di rivalsa, ai sensi dell'articolo 27-ter D.P.R. n. 600 del 19 settembre 1973 (di seguito, il "DPR 600/1973") e dell'art. 3 del Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66 (il "Decreto Legge 66/2014"); non sussiste l'obbligo da parte dei soci di indicare i dividendi incassati nella dichiarazione dei redditi.

Detta imposta sostitutiva è applicata dai soggetti residenti presso i quali i titoli sono depositati, aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli, nonché mediante un rappresentante fiscale nominato in Italia (in particolare, una banca o una SIM residente in Italia, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'articolo 80 del TUF), dai soggetti (depositari) non residenti che aderiscono al Sistema Monte Titoli o a Sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al Sistema Monte Titoli.

I dividendi corrisposti a persone fisiche fiscalmente residenti in Italia su azioni possedute al di fuori dell'esercizio d'impresa e costituenti Partecipazioni Qualificate non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva a condizione che gli aventi diritto, all'atto della percezione, dichiarino che gli utili riscossi sono attinenti a Partecipazioni Qualificate. Tali dividendi concorrono parzialmente alla formazione del reddito imponibile complessivo del socio assoggettato all'imposta sul reddito delle persone fisiche ("IRPEF"), prelevata con un sistema a scaglioni con aliquote progressive tra il 23% e il 43% (maggiorate delle addizionali comunali e regionali). Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 26 maggio 2017 (il "DM 26 maggio 2017"), in attuazione dell'art. 1, comma 64, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 ("Legge di Stabilità 2016"), ha rideterminato la percentuale di concorso alla formazione del reddito nella misura del 58,14%. Tale percentuale si applica ai dividendi formati con utili prodotti dalla società a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

(ii) Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia esercenti attività di impresa

I dividendi corrisposti a persone fisiche fiscalmente residenti in Italia su azioni relative all'impresa non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva a condizione che gli aventi diritto, all'atto della percezione, dichiarino che gli utili riscossi sono relativi a partecipazioni attinenti all'attività d'impresa. Tali dividendi concorrono parzialmente alla formazione del reddito imponibile complessivo del socio. Il DM 26 maggio 2017 ha rideterminato la percentuale di concorso alla formazione del reddito nella misura del 58,14%. Tale percentuale si applica ai dividendi formati con utili prodotti dalla società a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

Laddove siano integrati certi requisiti, le persone fisiche fiscalmente residenti in Italia esercenti attività d'impresa possono optare per l'applicazione dell'Imposta sul Reddito d'Impresa ("IRI") in relazione ai redditi derivanti dalla propria attività d'impresa. In tal caso, i dividendi concorrono alla determinazione del reddito secondo le regole ordinarie in materia di reddito d'impresa di cui al capo VI, Titolo I del TUIR e sono soggetti a tassazione con aliquota del 24%. Ogni successivo prelevamento di risorse dall'attività di impresa dovrebbe essere interamente tassato ai fini IRPEF nei confronti della persona fisica e dedotto dalla base IRI.

(iii) Società in nome collettivo ed equiparate, in accomandita semplice ed equiparate, semplici ed equiparate di cui all'articolo 5 del TUIR, società ed enti di cui all'articolo 73, comma primo, lettere a) e b), del TUIR, fiscalmente residenti in Italia

I dividendi percepiti da società in nome collettivo ed equiparate, in accomandita semplice ed equiparate, semplici ed equiparate di cui all'articolo 5 del TUIR, da società ed enti di cui all'articolo 73, comma primo, lett. a) e b), del TUIR, ovverosia da società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, fiscalmente residenti in Italia, non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva in Italia e concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo del percipiente con le seguenti modalità, a prescindere dall'entità della partecipazione:

- (a) le distribuzioni a favore di soggetti IRPEF (e.g. società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società semplici) concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo del percipiente in misura pari al 58,14% del loro ammontare; tale percentuale si applica ai dividendi formati con utili prodotti dalla società a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016;
- (b) le distribuzioni a favore di soggetti IRES (e.g. società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni) concorrono a formare il reddito imponibile complessivo del percipiente (soggetto ad aliquota ordinaria IRES pari al 24% a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, eccezion fatta per la Banca d'Italia e gli enti crediti e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 - escluse le società di gestione dei fondi comuni d'investimento di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 - a cui è applicata un'addizionale IRES di 3,5 punti percentuali, per una tassazione IRES complessiva pari al 27,5%) limitatamente al 5% del loro ammontare, ovvero per l'intero ammontare se relative a titoli detenuti per la negoziazione da soggetti che applicano i principi contabili internazionali IAS/IFRS.

Per alcuni tipi di società (quali ad esempio banche e altre società finanziarie, imprese di assicurazione etc.) ed a certe condizioni, i dividendi conseguiti concorrono parzialmente a formare anche il relativo valore della produzione netta assoggettato ad imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

(iv) Enti di cui all'articolo 73, comma primo, lett. c) del TUIR, fiscalmente residenti in Italia

I dividendi percepiti dagli enti di cui all'articolo 73, comma primo, lett. c), del TUIR, ovverosia dagli enti pubblici e privati fiscalmente residenti in Italia, diversi dalle società, non aventi ad oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva in Italia e concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 100% del loro ammontare per gli O.I.C.R. di cui all'art. 73, comma 5-*quinquies*, del TUIR). Ai sensi dell'art. 1, comma 3 del DM 26 Maggio 2017, i dividendi formati con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016, non concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 22,26% del loro ammontare.

(v) Soggetti esenti ed esclusi dall'imposta sul reddito delle società residenti in Italia

Per le azioni, quali le azioni emesse dalla Società, immesse nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli, i dividendi percepiti da soggetti residenti esenti dall'imposta sul reddito delle società (IRES) sono soggetti ad una imposta sostitutiva con aliquota del 26% applicata dal soggetto (aderente al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli) presso il quale le azioni sono depositate, ovvero, mediante un rappresentante fiscale nominato in Italia, dal soggetto (depositario) non residente che aderisca al sistema Monte Titoli o a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli.

Tale imposta sostitutiva non è, invece, applicabile nei confronti dei soggetti "esclusi" dall'imposta sui redditi ai sensi dell'art. 74, comma 1, del TUIR (organi e amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, comuni, consorzi tra enti locali, associazioni ed enti gestori di demanio collettivo, comunità montane, province e regioni).

(vi) Fondi pensione italiani ed Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (Fondi di investimento e S.I.C.A.V.)

Gli utili percepiti da (a) fondi pensione italiani di cui al Decreto Legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005 (il "**Decreto 252**") e (b) dagli organismi italiani di investimento collettivo in valori mobiliari e da quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento in Italia, di cui all'articolo 11-*bis* del D.L. n. 512 del 30 settembre 1983, soggetti alla disciplina di cui all'articolo 73, comma 5-*quinquies*, del TUIR (di seguito gli "**O.I.C.R.**"), non sono soggetti a ritenuta alla fonte né ad imposta sostitutiva; la tassazione ha invece luogo in capo ai partecipanti dell'O.I.C.R. al momento della percezione dei proventi.

Gli utili percepiti da (a) fondi pensione italiani di cui al Decreto 252 concorrono alla formazione del risultato complessivo annuo di gestione maturato, soggetto ad imposta sostitutiva con aliquota del 20%, mentre quelli percepiti dagli (b) O.I.C.R. di cui all'articolo

73, comma 5-*quinqüies*, del TUIR non sono soggetti alle imposte sui redditi, purché il fondo o il soggetto incaricato della gestione sia sottoposto a forme di vigilanza prudenziale.

(vii) Fondi comuni di investimento immobiliare

Ai sensi del Decreto Legge n. 351 del 25 settembre 2001 (il “**Decreto 351**”), convertito con modificazioni dalla Legge n. 410 del 23 novembre 2001 ed a seguito delle modifiche apportate dall’articolo 41-*bis* del Decreto Legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito con modificazioni in Legge 326/2003 (il “**Decreto 269**”), le distribuzioni di utili percepite dai fondi comuni di investimento immobiliare istituiti ai sensi dell’articolo 37 del TUF ovvero dell’articolo 14-*bis* della Legge n. 86 del 25 gennaio 1994 (la “**Legge 86**”), nonché dai fondi di investimento immobiliare istituiti anteriormente al 26 settembre 2001, non sono soggette a ritenuta d’imposta né ad imposta sostitutiva.

Tali fondi non sono soggetti alle imposte sui redditi e all’imposta regionale sulle attività produttive. I proventi derivanti dalla partecipazione ai suindicati fondi sono assoggettati in capo ai percipienti ad una ritenuta del 26%, applicata a titolo di acconto o d’imposta (a seconda della natura giuridica del percipiente), con esclusione dei proventi percepiti dai soggetti, beneficiari effettivi di tali proventi, fiscalmente residenti in Stati esteri che garantiscono un adeguato scambio di informazioni con l’amministrazione finanziaria italiana (ad esempio qualora il percipiente fosse un fondo pensione estero o un organismo di investimento collettivo del risparmio estero, sempreché istituiti in Stati e territori inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 168-*bis* del TUIR, non sarà operata alcuna ritenuta dal fondo o dall’organismo di investimento collettivo del risparmio).

(viii) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia che detengono le azioni per il tramite di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato

Le distribuzioni di utili percepite da soggetti non residenti in Italia che detengono la partecipazione attraverso una stabile organizzazione in Italia a cui la partecipazione sia effettivamente connessa, non sono soggette ad alcuna ritenuta in Italia né ad imposta sostitutiva e concorrono a formare il reddito complessivo della stabile organizzazione nella misura del 5% del loro ammontare, ovvero per l’intero ammontare se relative a titoli detenuti per la negoziazione da soggetti che applicano i principi contabili internazionali IAS/IFRS.

Per alcuni tipi di società che detengono la partecipazione per il tramite di una stabile organizzazione in Italia (quali, banche e altre società finanziarie, imprese di assicurazioni, ecc.) ed a certe condizioni, i dividendi conseguiti concorrono a formare anche il relativo valore della produzione netta assoggettato ad imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Qualora le distribuzioni siano riconducibili ad una partecipazione non connessa ad una stabile organizzazione in Italia del soggetto percettore non residente, si faccia riferimento a quanto esposto al paragrafo che segue.

(ix) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia che non detengono le azioni per il tramite di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato

I dividendi, derivanti da azioni o titoli simili immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli (quali le azioni della Società oggetto della presente offerta), percepiti da soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato cui la partecipazione sia riferibile, sono soggetti ad una imposta sostitutiva del 26% ai sensi dell'art. 27-ter del D.P.R. 600/1973 e dell'art. 3 del Decreto Legge 66/2014.

Tale imposta sostitutiva è applicata dai soggetti residenti presso i quali i titoli sono depositati, aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli, nonché da un rappresentante fiscale nominato in Italia (in particolare, una banca o una SIM residente in Italia, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'articolo 80 del TUF), nonché dai soggetti non residenti che aderiscono al Sistema Monte Titoli o a Sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al Sistema Monte Titoli.

Gli azionisti fiscalmente non residenti in Italia, diversi dagli azionisti di risparmio, hanno diritto, a fronte di un'istanza di rimborso da presentare secondo le condizioni e nei termini di legge, al rimborso fino a concorrenza di 11/26 dell'imposta sostitutiva subita in Italia ai sensi dell'articolo 27, dell'imposta che dimostrino di aver pagato all'estero in via definitiva sugli stessi utili, previa esibizione alle competenti autorità fiscali italiane della relativa certificazione dell'ufficio fiscale dello Stato estero.

Alternativamente al suddetto rimborso, i soggetti residenti in Stati con i quali siano in vigore convenzioni per evitare la doppia imposizione possono chiedere l'applicazione dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura (ridotta) prevista dalla convenzione di volta in volta applicabile. A tal fine i soggetti presso cui le azioni sono depositate, aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli, debbono acquisire tempestivamente:

- una dichiarazione del soggetto non residente effettivo beneficiario degli utili, dalla quale risultino i dati identificativi del soggetto medesimo, la sussistenza di tutte le condizioni alle quali è subordinata l'applicazione del regime convenzionale e gli eventuali elementi necessari a determinare la misura dell'aliquota applicabile ai sensi della convenzione;
- un'attestazione dell'autorità fiscale competente dello Stato ove l'effettivo beneficiario degli utili ha la residenza, dalla quale risulti la residenza nello Stato medesimo ai sensi della convenzione. Questa attestazione produce effetti fino al 31 marzo dell'anno successivo a quello di presentazione.

L'Amministrazione finanziaria italiana ha peraltro concordato con le amministrazioni finanziarie di alcuni Stati esteri un'apposita modulistica volta a garantire un più efficiente e agevole rimborso o esonero totale o parziale del prelievo alla fonte applicabile in Italia. Se la documentazione non è presentata al soggetto depositario precedentemente alla messa in pagamento dei dividendi, l'imposta sostitutiva è applicata con aliquota del 26%. In tal caso, il beneficiario effettivo dei dividendi può comunque richiedere all'Amministrazione finanziaria il rimborso della differenza tra la ritenuta applicata e quella applicabile ai sensi della convenzione tramite apposita istanza di rimborso, corredata dalla documentazione di cui sopra, da presentare secondo le condizioni e nei termini di legge.

Nel caso in cui i soggetti percettori siano (i) fiscalmente residenti in uno degli Stati membri dell'Unione Europea ovvero in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo che sono inclusi nella lista di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze da emanare in attuazione dell'art. 11, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239, come aggiornato e modificato, e (ii) ivi soggetti ad un'imposta sul reddito delle società, i dividendi sono soggetti ad una imposta sostitutiva pari all'1,2% del relativo ammontare. Fino all'emanazione del suddetto decreto ministeriale, gli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo che rilevano ai fini dell'applicazione dell'imposta nella citata misura dell'1,2% sono quelli inclusi nella lista di cui al Decreto del Ministero delle Finanze del 4 settembre 1996 e successive modifiche.

Ai sensi dell'articolo 27-bis del DPR 600/1973, approvato in attuazione della Direttiva n. 435/90/CEE del 23 luglio 1990, nel caso in cui i dividendi siano percepiti da una società (a) che riveste una delle forme previste nell'allegato alla stessa Direttiva n. 435/90/CEE, (b) che è fiscalmente residente in uno Stato membro dell'Unione Europea, senza essere considerata, ai sensi di una convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residente al di fuori dell'Unione Europea (c) che è soggetta, nello Stato di residenza, senza possibilità di fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati, ad una delle imposte indicate nell'allegato alla predetta Direttiva e (d) che detiene una partecipazione diretta nella Società non inferiore al 10 per cento del capitale sociale per un periodo ininterrotto di almeno un anno, tale società ha diritto a richiedere alle autorità fiscali italiane il rimborso dell'imposta sostitutiva applicata sui dividendi da essa percepiti. A tal fine, la società non residente deve produrre (x) una certificazione, rilasciata dalle competenti autorità fiscali dello Stato estero, che attesti che la società non residente soddisfa i predetti requisiti nonché (y) una dichiarazione che attesti la sussistenza delle condizioni richieste per l'applicazione dell'art. 27-bis citato, incluso il requisito indicato alla lettera (d), redatte su modello conforme a quello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 10 luglio 2013 (prot. n. 2013/84404). Inoltre, secondo quanto chiarito dalle autorità fiscali italiane, al verificarsi delle predette condizioni ed in alternativa alla presentazione di una richiesta di rimborso successivamente alla distribuzione del dividendo, purché il periodo minimo annuale di detenzione della partecipazione nella Società sia già trascorso al momento della distribuzione del dividendo medesimo, la società non residente può direttamente richiedere all'intermediario depositario delle azioni la non applicazione dell'imposta sostitutiva presentando all'intermediario in questione la stessa documentazione sopra indicata.

La predetta Direttiva n. 2011/96/UE è stata recentemente modificata con la Direttiva n. 2015/121/UE del 27 gennaio 2015, al fine di introdurre una disposizione antielusiva, ai sensi della quale le Autorità fiscali di ciascuno Stato membro dell'Unione Europea hanno il potere di disconoscere l'esenzione da ritenuta prevista dalla Direttiva "... a una costruzione o a una serie di costruzioni che, essendo stata posta in essere allo scopo principale o a uno degli scopi principali di ottenere un vantaggio fiscale che è in contrasto con l'oggetto o la finalità della presente direttiva, non è genuina avendo riguardo a tutti i fatti e le circostanze pertinenti". A tali fini "... una costruzione o una serie di costruzioni è considerata non genuina nella misura in cui non è stata posta in essere per valide ragioni commerciali che riflettono la realtà economica" (cfr. par. 2 e 3 del nuovo art.1 della Direttiva). Ai sensi del comma 5, dell'art. 27-bis, D.P.R. 600/1973, la citata Direttiva UE n. 2015/121/UE "È attuata

dall'ordinamento nazionale mediante l'applicazione dell'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212", recante la disciplina dell'abuso del diritto o elusione fiscale.

B. Regime fiscale della distribuzione di riserve di cui all'articolo 47, comma quinto, del TUIR

Le informazioni fornite in questo Paragrafo sintetizzano il regime fiscale applicabile alla distribuzione da parte della Società – in occasione diversa dal caso di riduzione del capitale esuberante, di recesso, di esclusione, di riscatto o di liquidazione – delle Riserve di Capitale di cui all'articolo 47, comma quinto, del TUIR, ovverosia, tra l'altro, delle riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione, con interessi di congruaggio versati dai sottoscrittori, con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta (di seguito anche "**Riserve di Capitale**").

L'art. 47, comma 1, ultimo periodo, del TUIR stabilisce una presunzione assoluta di priorità nella distribuzione degli utili da parte delle società di cui all'art. 73, del TUIR: "*Indipendentemente dalla delibera assembleare, si presumono prioritariamente distribuiti l'utile dell'esercizio e le riserve diverse da quelle del comma 5 per la quota di esse non accantonata in sospensione di imposta*". In presenza e fino a capienza di tali riserve (le cc.dd. "riserve di utili"), dunque, le somme distribuite si qualificano quali dividendi e sono soggette al regime impositivo esposto nei paragrafi precedenti.

(a) Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia e società semplici

Ai sensi della disposizione contenuta nell'articolo 47, comma primo, del TUIR, indipendentemente da quanto previsto dalla delibera assembleare, le somme percepite da persone fisiche e società semplici fiscalmente residenti in Italia a titolo di distribuzione delle riserve di capitali costituiscono utili per i percettori nei limiti e nella misura in cui sussistano, in capo alla società distributrice, utili di esercizio e riserve di utili (fatta salva la quota di essi accantonata in sospensione di imposta o allocata a riserve non distribuibili). Le somme qualificate come utili sono soggette, a seconda che si tratti o meno di Partecipazioni Non Qualificate e/o non relative all'impresa, al medesimo regime sopra riportato. Le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitali, al netto, sulla base di quanto testé indicato, dell'importo eventualmente qualificabile come utile, riducono di pari ammontare il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione. Ne consegue che, in sede di successiva cessione, la plusvalenza imponibile è calcolata per differenza fra il prezzo di vendita ed il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione ridotto di un ammontare pari alle somme percepite a titolo di distribuzione delle riserve di capitali (al netto dell'importo eventualmente qualificabile come utile). Secondo l'interpretazione fatta propria dall'Amministrazione finanziaria le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitali, per la parte eccedente il costo fiscale della partecipazione, costituiscono utili, trattandosi di un reddito derivante dall'impiego di capitale; tale qualifica appare estensibile al percettore società semplice, con applicazione del relativo regime fiscale dei dividendi.

In relazione alle partecipazioni per cui la persona fisica abbia optato per il regime cosiddetto del "*risparmio gestito*" di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 461/1997, in assenza di qualsiasi chiarimento da parte dell'Amministrazione Finanziaria, seguendo un'interpretazione

sistematica delle norme, le somme distribuite a titolo di ripartizione delle Riserve di Capitale dovrebbero concorrere a formare il risultato annuo della gestione maturato relativo al periodo d'imposta in cui è avvenuta la distribuzione. Anche il valore delle partecipazioni alla fine dello stesso periodo d'imposta (o al venire meno del regime del "risparmio gestito" se anteriore) deve essere incluso nel calcolo del risultato annuo della gestione maturato nel periodo d'imposta, da assoggettare ad imposta sostitutiva del 26%.

(b) Società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del TUIR, società di persone, società ed enti di cui all'articolo 73, comma primo, lett. a) e b) del TUIR, fiscalmente residenti in Italia.

In capo alle società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate (escluse le società semplici) di cui all'articolo 5 del TUIR, alle società ed enti di cui all'articolo 73, comma primo, lett. a) e b), del TUIR, fiscalmente residenti in Italia, le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitali costituiscono utili nei limiti e nella misura in cui sussistano utili di esercizio e riserve di utili (fatta salva la quota di essi accantonata in sospensione di imposta o allocata a riserve non distribuibili). Le somme qualificate come utili dovrebbero essere soggette al medesimo regime sopra riportato (cfr. sub (iii)). Le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitali, al netto dell'importo eventualmente qualificabile come utile, riducono il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione di un pari ammontare. Le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitali, per la parte eccedente il costo fiscale della partecipazione, costituiscono plusvalenze e, come tali, sono assoggettate al regime evidenziato al successivo Paragrafo B.

(c) Fondi pensione italiani

In base ad una interpretazione sistematica delle norme, le somme percepite dai fondi pensione italiani a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale dovrebbero concorrere a formare il risultato netto di gestione maturato relativo al periodo d'imposta in cui è avvenuta la distribuzione. Il risultato netto di gestione è soggetto ad un'imposta sostitutiva del 20%. L'art. 1, comma 92 e ss., della Legge 232/2016 ha previsto per i fondi pensione in esame, a decorrere dal 1° gennaio 2017, al ricorrere di determinate condizioni (incluso un periodo minimo di detenzione di 5 anni) e con alcune limitazioni, l'esenzione dall'imposta sul reddito dei redditi (compresi i dividendi) derivanti dagli investimenti di cui al citato comma 92 (fra cui le Azioni) e, pertanto, la non concorrenza degli stessi alla formazione della base imponibile dell'imposta prevista dall'art. 17 del Decreto 252. Sono previsti meccanismi di recupero dell'imposta sostitutiva sul risultato netto di gestione nel caso in cui le azioni della Società siano cedute prima che sia trascorso il periodo minimo di detenzione di 5 anni richiesto ai fini dell'esenzione.

(d) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato

In capo ai soggetti fiscalmente non residenti in Italia (siano essi persone fisiche o società di capitali), privi di stabile organizzazione in Italia cui la partecipazione sia riferibile, la natura fiscale delle somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale è la medesima

di quella evidenziata per le persone fisiche fiscalmente residenti in Italia. Al pari di quanto evidenziato per le persone fisiche e per le società di capitali fiscalmente residenti in Italia, le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitali, al netto dell'importo eventualmente qualificabile come utile, riducono il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione di un pari ammontare.

(e) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia dotati di stabile organizzazione nel territorio dello Stato

Relativamente ai soggetti non residenti che detengono la partecipazione attraverso una stabile organizzazione in Italia, tali somme concorrono alla formazione del reddito della stabile organizzazione secondo il regime impositivo previsto per le società ed enti di cui all'articolo 73, comma primo, lett. a) e b) del TUIR, fiscalmente residenti in Italia.

Qualora la distribuzione di Riserve di Capitale derivi da una partecipazione non connessa ad una stabile organizzazione in Italia del soggetto percettore non residente, si faccia riferimento a quanto esposto al *supra sub* (d).

C. Regime fiscale delle plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni

(i) Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia non esercenti attività di impresa e società semplici

Le plusvalenze, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate da persone fisiche e società semplici fiscalmente residenti in Italia mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali, nonché di titoli o diritti attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, sono soggette ad un diverso regime fiscale a seconda che si tratti di una cessione di Partecipazioni Qualificate o di Partecipazioni Non Qualificate.

Cessione di Partecipazioni Qualificate

Le plusvalenze derivanti dalla cessione di una Partecipazione Qualificata concorrono parzialmente alla formazione del reddito imponibile IRPEF del soggetto percipiente limitatamente al 49,72% del loro ammontare, al netto della corrispondente quota delle relative minusvalenze. Per tali plusvalenze la tassazione avviene in sede di dichiarazione annuale dei redditi.

Qualora dalla cessione di Partecipazioni Qualificate si generi una minusvalenza, la quota corrispondente al 49,72% della stessa è riportata in deduzione, fino a concorrenza del 49,72% dell'ammontare delle plusvalenze della stessa natura realizzate in periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che tale minusvalenza sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale è stata realizzata.

Ai sensi dell'art. 2. del DM 26 maggio 2017, le plusvalenze e le minusvalenze realizzate a decorrere dal 1 gennaio 2018 concorrono alla formazione del reddito imponibile per il 58,14% del loro ammontare. Resta ferma la misura del 49,72% per le plusvalenze e le minusvalenze derivanti da atti di realizzo posti in essere anteriormente al 1° gennaio 2018, ma i cui corrispettivi siano in tutto o in parte percepiti a decorrere dalla stessa data.

Partecipazioni Non Qualificate

Le plusvalenze da cessione a titolo oneroso di Partecipazioni Non Qualificate, nonché di titoli o diritti attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, sono soggette

ad un'imposta sostitutiva del 26%. Il contribuente può optare per una delle seguenti modalità di tassazione:

- (a) Tassazione in base alla dichiarazione dei redditi. Nella dichiarazione vanno indicate le plusvalenze e minusvalenze realizzate nell'anno. L'imposta sostitutiva del 26% è determinata in tale sede sulle plusvalenze al netto delle relative minusvalenze ed è versata entro i termini previsti per il versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione. Le minusvalenze eccedenti, purché esposte in dichiarazione dei redditi, possono essere portate in deduzione, fino a concorrenza, delle relative plusvalenze dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto. Il regime della dichiarazione è obbligatorio nell'ipotesi in cui il soggetto non scelga uno dei due regimi di cui ai successivi punti (b) e (c).
- (b) Regime del risparmio amministrato (opzionale). Tale regime può trovare applicazione a condizione che (i) le azioni siano depositate presso banche o società di intermediazione mobiliari residenti o altri soggetti residenti individuati con appositi decreti ministeriali e (ii) l'azionista opti (con comunicazione sottoscritta inviata all'intermediario) per l'applicazione del regime del risparmio amministrato. Nel caso in cui il soggetto opti per tale regime, l'imposta sostitutiva con l'aliquota del 26% è determinata e versata all'atto della singola cessione dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate in custodia o in amministrazione, su ciascuna plusvalenza realizzata. Le eventuali minusvalenze possono essere compensate nell'ambito del medesimo rapporto computando l'importo delle minusvalenze in diminuzione, fino a concorrenza, delle plusvalenze realizzate nelle successive operazioni poste in essere nello stesso periodo d'imposta o nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto. Qualora il rapporto di custodia o amministrazione venga meno, le eventuali minusvalenze possono essere portate in deduzione, non oltre il quarto periodo d'imposta successivo a quello di realizzo, dalle plusvalenze realizzate nell'ambito di un altro rapporto di risparmio amministrato intestato agli stessi soggetti intestatari del rapporto o deposito di provenienza, o possono essere dedotte in sede di dichiarazione dei redditi.
- (c) Regime del risparmio gestito (opzionale). Presupposto per la scelta di tale regime è il conferimento di un incarico di gestione patrimoniale ad un intermediario autorizzato. In tale regime, un'imposta sostitutiva del 26% è applicata dall'intermediario al termine di ciascun periodo d'imposta sull'incremento del valore del patrimonio gestito maturato nel periodo d'imposta, anche se non percepito, al netto dei redditi assoggettati a ritenuta, dei redditi esenti o comunque non soggetti ad imposte, dei redditi che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente, dei proventi derivanti da quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari italiani soggetti ad imposta sostitutiva di cui all'articolo 8 del D.Lgs. 461/1997. Nel regime del risparmio gestito, le plusvalenze realizzate mediante cessione di Partecipazioni Non Qualificate concorrono a formare l'incremento del patrimonio gestito maturato nel periodo d'imposta, soggetto ad imposta sostitutiva del 26%. Il risultato negativo della gestione conseguito in un periodo d'imposta può essere computato (ai sensi del Decreto Legge 66/2014 in misura ridotta al 76,92%, per risultati negativi di gestione rilevati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 30 giugno 2014) in diminuzione del risultato della gestione dei quattro periodi d'imposta successivi per l'intero importo che trova capienza

in ciascuno di essi. In caso di chiusura del rapporto di gestione, i risultati negativi di gestione maturati (risultanti da apposita certificazione rilasciata dal soggetto gestore) possono essere portati in deduzione, non oltre il quarto periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, dalle plusvalenze realizzate nell'ambito di un altro rapporto cui sia applicabile il regime del risparmio amministrato, ovvero utilizzati (per l'importo che trova capienza in esso) nell'ambito di un altro rapporto per il quale sia stata effettuata l'opzione per il regime del risparmio gestito, purché il rapporto o deposito in questione sia intestato agli stessi soggetti intestatari del rapporto o deposito di provenienza, ovvero possono essere portate in deduzione dai medesimi soggetti in sede di dichiarazione dei redditi, secondo le medesime regole applicabili alle minusvalenze eccedenti di cui al precedente punto (a) (*Tassazione in base alla dichiarazione dei redditi*). Nel caso di opzione per il regime del risparmio gestito, il contribuente non è tenuto ad includere le plusvalenze e/o minusvalenze nella propria dichiarazione dei redditi.

(ii) Persone fisiche esercenti attività d'impresa, società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del TUIR

Le plusvalenze realizzate da persone fisiche nell'esercizio di impresa, società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del TUIR mediante cessione a titolo oneroso di azioni concorrono, per l'intero ammontare, a formare il reddito d'impresa imponibile, soggetto a tassazione in Italia secondo il regime ordinario.

Secondo quanto chiarito dall'amministrazione finanziaria, gli elementi negativi di reddito realizzati da persone fisiche nell'esercizio di impresa, società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del TUIR mediante cessione a titolo oneroso delle azioni sarebbero integralmente deducibili dal reddito imponibile del soggetto cedente.

Tuttavia, laddove siano soddisfatte le condizioni evidenziate ai punti (a), (b), (c) e (d) del successivo paragrafo, le plusvalenze concorrono alla formazione del reddito d'impresa imponibile in misura pari al 49,72%. Le minusvalenze realizzate relative a partecipazioni con i requisiti di cui ai punti (a), (b), (c) e (d) del successivo paragrafo sono deducibili in misura parziale analogamente a quanto previsto per la tassazione delle plusvalenze.

Ai fini della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze fiscalmente rilevate, il costo fiscale delle azioni cedute è assunto al netto delle svalutazioni dedotte nei precedenti periodi di imposta.

Laddove siano integrati certi requisiti, le persone fisiche fiscalmente residenti in Italia esercenti attività d'impresa possono optare per l'applicazione dell'Imposta sul Reddito d'Impresa ("IRI") in relazione ai redditi derivanti dalla propria attività d'impresa. In tal caso, i dividendi concorrono alla determinazione del reddito secondo le regole ordinarie in materia di reddito d'impresa di cui al capo VI, Titolo I del TUIR e sono soggetti a tassazione con aliquota del 24%. Ogni successivo prelevamento di risorse dall'attività di impresa dovrebbe essere interamente tassato ai fini IRPEF nei confronti della persona fisica e dedotto dalla base IRI.

Ai sensi dell'art. 2 del DM 26 maggio 2017, le plusvalenze e le minusvalenze realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2018 concorrono alla formazione del reddito imponibile per il

58,14% del loro ammontare. Tale disposizione, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del DM 26 maggio 2017, non si applica ai soggetti di cui all'art. 5 del TUIR.

(iii) Società ed enti di cui all'articolo 73, comma primo, lett. a) e b), del TUIR fiscalmente residenti in Italia.

Le plusvalenze realizzate dalle società ed enti di cui all'articolo 73, comma primo, lett. a) e b), del TUIR, ovverosia da società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, mediante cessione a titolo oneroso delle azioni concorrono a formare il reddito d'impresa imponibile per il loro intero ammontare.

Tuttavia, ai sensi dell'articolo 87 del TUIR, le plusvalenze realizzate relativamente ad azioni in società ed enti indicati nell'articolo 73 del TUIR non concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 95% per cento, se le suddette azioni presentano i seguenti requisiti:

- (a) ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente;
- (b) classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso;
- (c) residenza fiscale della società partecipata in uno Stato o territorio di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, o, alternativamente, l'avvenuta dimostrazione, a seguito dell'esercizio dell'interpello secondo le modalità di cui al comma 5, lettera b), dell'articolo 167, che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori diversi da quelli individuati nel medesimo decreto di cui all'articolo 168-bis del TUIR;
- (d) la società partecipata esercita un'impresa commerciale secondo la definizione di cui all'articolo 55 del TUIR.

I requisiti di cui ai punti (c) e (d) devono sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo delle plusvalenze, almeno dall'inizio del terzo periodo di imposta anteriore al realizzo stesso. Le cessioni delle azioni o quote appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni finanziarie e di quelle appartenenti alla categoria dell'attivo circolante vanno considerate separatamente con riferimento a ciascuna categoria. In presenza dei requisiti menzionati, le minusvalenze realizzate dalla cessione di partecipazioni sono indeducibili dal reddito d'impresa.

Ai fini della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze fiscalmente rilevanti, il costo fiscale delle azioni cedute è assunto al netto delle svalutazioni dedotte nei precedenti periodi di imposta.

Le minusvalenze e le differenze negative tra i ricavi e i costi relativi ad azioni che non possiedono i requisiti per l'esenzione di cui all'articolo 87 del TUIR non rilevano fino a concorrenza dell'importo non imponibile dei dividendi, ovvero dei loro acconti, percepiti nei trentasei mesi precedenti il loro realizzo/conseguimento. Tale disposizione (i) si applica con

riferimento alle azioni acquisite nei 36 mesi precedenti il realizzo/conseguimento, sempre che siano soddisfatte le condizioni di cui ai precedenti punti (c) e (d), ma (ii) non si applica ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002.

In relazione alle minusvalenze deducibili dal reddito di impresa, deve inoltre essere segnalato che i soggetti imprenditori che hanno realizzato, nel corso del periodo d'imposta, tali differenziali negativi su partecipazioni sono tenuti a comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle suddette componenti negative, al fine di consentire all'Amministrazione finanziaria di valutare la potenziale elusività delle operazioni effettuate, alla luce dell'articolo 37-bis del DPR 600/73 (si consideri che l'art. 37-bis, D.P.R. 600/1973 è stato abrogato a decorrere dal 2 settembre 2015 e pertanto, ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 5 agosto 2015, n. 128, le disposizioni che richiamano l'art. 37-bis, D.P.R. 600/1973, si intendono riferite all'art. 10-bis della L. 27 luglio 2000, n. 212, in quanto compatibili).

In particolare, gli obblighi in questione sono stati introdotti:

- dall'articolo 1 comma 4, del D.L. 24.9.2002 n. 209, convertito nella L. 22.11.2002 n. 265, relativo alle minusvalenze di ammontare superiore a Euro 5.000.000,00 derivanti dalla cessione di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie;
- dall'articolo 5-*quinquies* comma 3, del DL 30.9.2005 n. 203, convertito nella L. 2.12.2005 n. 248, relativo alle minusvalenze e alle differenze negative di importo superiore a Euro 50.000,00, realizzate su partecipazioni negoziate in mercati regolamentati italiani o esteri.

Con riferimento alla prima fattispecie, introdotta dall'articolo 1, comma 4, del D.L. 24.9.2002 n. 209, qualora l'ammontare delle suddette minusvalenze risulti superiore a Euro 5.000.000,00, anche a seguito di più operazioni, il contribuente dovrà comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati e le notizie relativi all'operazione in sede di presentazione del modello Unico relativo all'esercizio nel quale è stata realizzata la minusvalenza. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione delle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a Euro 5.000.000,00, derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie viene punita con la sanzione amministrativa del 10% delle minusvalenze la cui comunicazione è omessa, incompleta o infedele, con un minimo di Euro 500 euro ed un massimo di Euro 50.000.

Tale obbligo non riguarda le società che adottano i principi contabili internazionali di cui al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 19.7.2002, n. 1606/2002/CE.

Il secondo obbligo di comunicazione riguarda le minusvalenze e le differenze negative di ammontare superiore a Euro 50.000,00 relative a partecipazioni in società quotate nei mercati regolamentati. Ai sensi dell'articolo 5-*quinquies*, comma 3, del D.L. 30.9.2005 n. 203, convertito nella L. 2.12.2005 n. 248, relativamente alle minusvalenze e alle differenze negative di importo superiore a Euro 50.000,00, derivanti anche da più operazioni su azioni, quote o altri titoli simili negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, è obbligatoria una comunicazione all'Agenzia delle Entrate che permetta a quest'ultima un eventuale accertamento ai sensi dell'articolo 37-bis del DPR 600/73.

Analogamente a quanto previsto per le minusvalenze di ammontare superiore a Euro 5.000.000,00 (articolo 1 D.L. 24 dicembre 2002 n. 209), il contribuente dovrà comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati e le notizie relativi all'operazione in sede di presentazione del

modello Unico relativo all'esercizio nel quale è stata realizzata la minusvalenza, mentre l'omessa, incompleta o infedele comunicazione delle minusvalenze e delle differenze negative di ammontare superiore a Euro 50.000 viene punita con la sanzione amministrativa del 10% delle minusvalenze la cui comunicazione è omessa, incompleta o infedele, con un minimo di Euro 500 ed un massimo di Euro 50.000.

L'obbligo di comunicazione dei dati relativi alle cessioni di partecipazioni in società quotate, che hanno generato minusvalenze e differenze negative compete ai soggetti che detengono tali beni in regime d'impresa. L'obbligo di comunicazione non riguarda, quindi, le persone fisiche e gli altri soggetti che non detengono le partecipazioni in regime d'impresa.

A differenza di quanto previsto per le minusvalenze di ammontare superiore a Euro 5.000.000,00, sono soggette all'obbligo di comunicazione delle minusvalenze e delle differenze negative su partecipazioni di importo superiore a Euro 50.000,00, ai sensi dell'articolo 5-*quinquies* co. 3 del D.L. 30.9.2005 n. 203, anche le imprese che adottano, per la redazione del bilancio d'esercizio, i principi contabili internazionali.

In base all'articolo 5-*quinquies* co. 3 del D.L. 30.9.2005 n. 203, l'obbligo di comunicazione riguarda:

- sia le componenti negative relative a partecipazioni immobilizzate (minusvalenze), sia le componenti negative relative a partecipazioni iscritte nell'attivo circolante (altre differenze negative);
- sotto un diverso profilo, le sole minusvalenze e perdite riferibili a partecipazioni quotate nei mercati regolamentati, italiani o esteri.

Per alcuni tipi di società ed a certe condizioni, le plusvalenze realizzate dai suddetti soggetti mediante cessione di azioni concorrono a formare anche il relativo valore netto della produzione, soggetto ad imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

(iv) Enti di cui all'articolo 73, comma primo, lett. c) del TUIR, fiscalmente residenti in Italia

Le plusvalenze realizzate, al di fuori dell'attività d'impresa, da enti non commerciali residenti in Italia, sono assoggettate a tassazione con le stesse regole previste per le plusvalenze realizzate da persone fisiche su partecipazioni detenute non in regime d'impresa.

(v) Fondi pensione italiani e O.I.C.R.

Le plusvalenze realizzate da fondi pensione italiani di cui al D.Lgs. 252/2005 mediante cessione a titolo oneroso di azioni sono incluse nel calcolo del risultato annuo di gestione maturato, soggetto ad imposta sostitutiva con aliquota del 20%.

Le plusvalenze realizzate dagli O.I.C.R. di cui all'articolo 73, comma 5-*quinquies*, del TUIR non sono soggette alle imposte sui redditi, purché il fondo o il soggetto incaricato della gestione sia sottoposto a forme di vigilanza prudenziale.

Inoltre, a seguito delle disposizioni introdotte dall'articolo 2, commi da 62 a 79, del D.L. del 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2011, n. 10 è

stata soppressa, a decorrere dal 1° luglio 2011, l'applicazione dell'imposta sostitutiva sul risultato maturato della gestione in capo agli O.I.C.R. A partire da tale data, la tassazione avverrà, in via generale, in capo ai partecipanti al momento della percezione dei proventi.

(vi) Fondi comuni di investimento immobiliare

Ai sensi del D.L. 351/2001, ed a seguito delle modifiche apportate dall'articolo 41-bis del D.L. 269/2003, a far data dal 1° gennaio 2004 i proventi, ivi incluse le plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni, conseguiti dai fondi comuni di investimento immobiliare istituiti ai sensi dell'articolo 37 del TUF e dell'articolo 14-bis della Legge 86/1994, non sono soggetti ad imposte sui redditi. Tali fondi non sono soggetti alle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive.

I proventi derivanti dalla partecipazione ai suindicati fondi sono assoggettati in capo ai percipienti ad una ritenuta del 26%, applicata a titolo di acconto o d'imposta (a seconda della natura giuridica del percipiente), con esclusione dei proventi percepiti dai soggetti, beneficiari effettivi di tali proventi, fiscalmente residenti in Stati esteri che garantiscono un adeguato scambio di informazioni con l'amministrazione finanziaria italiana (ad esempio qualora il percipiente fosse un fondo pensione estero o un organismo di investimento collettivo del risparmio estero, sempreché istituiti in Stati e territori inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del TUIR, non sarà operata dal fondo alcuna ritenuta).

(vii) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia, dotati di stabile organizzazione nel territorio dello Stato

Relativamente ai soggetti non residenti che detengono la partecipazione attraverso una stabile organizzazione in Italia a cui la partecipazione sia effettivamente connessa, le plusvalenze realizzate mediante cessione della partecipazione concorrono alla formazione del reddito della stabile organizzazione secondo il regime impositivo previsto delle plusvalenze realizzate da società ed enti di cui all'articolo 73, comma primo, lett. a) e b) del TUIR, fiscalmente residenti in Italia. Qualora la partecipazione non sia connessa ad una stabile organizzazione in Italia del soggetto non residente, si faccia riferimento a quanto esposto al successivo paragrafo.

(viii) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato

Partecipazioni Non Qualificate

Ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera f), punto 1) del TUIR, non sono soggette a tassazione in Italia le plusvalenze realizzate ad esito della cessione di azioni quotate in mercati regolamentati che costituiscono Partecipazioni Non Qualificate.

Diversamente, le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di Partecipazioni Non Qualificate sono soggette a tassazione nella misura del 26%. Nel caso in cui tali plusvalenze siano conseguite da soggetti fiscalmente residenti in Stati e Territori inclusi nella lista di cui al Decreto Ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del TUIR (i.e., Stati e Territori

che consentono all'Amministrazione Finanziaria Italiana un adeguato scambio di informazioni) e privi di una stabile organizzazione in Italia attraverso la quale sono detenute le partecipazioni cedute, tali plusvalenze non sono imponibili in Italia. In capo agli azionisti fiscalmente non residenti in Italia cui si applica il regime del risparmio amministrato ovvero che abbiano optato per il regime del risparmio gestito di cui agli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 461/1997 il beneficio dell'esenzione è subordinato alla presentazione di un'autocertificazione attestante la non residenza fiscale in Italia. Resta comunque ferma, ove applicabile, l'applicazione delle disposizioni previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni.

Partecipazioni Qualificate

Le plusvalenze realizzate da soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione in Italia (attraverso cui siano detenute le partecipazioni), derivanti dalla cessione a titolo oneroso di Partecipazioni Qualificate concorrono alla formazione del reddito imponibile del soggetto percipiente secondo le stesse regole previste per le persone fisiche non esercenti attività d'impresa. Tali plusvalenze sono assoggettate a tassazione unicamente in sede di dichiarazione annuale dei redditi, poiché le stesse non possono essere soggette né al regime del risparmio amministrato né al regime del risparmio gestito. Resta comunque ferma, ove applicabile, l'applicazione delle disposizioni previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni.

D. Tassa sulle transazioni finanziarie (Tobin Tax)

L'articolo 1, commi da 491 a 500, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha introdotto un'imposta sulle transazioni finanziarie che si applica ai trasferimenti di proprietà di azioni ed altri strumenti finanziari partecipativi, alle operazioni su strumenti finanziari derivati ed altri valori mobiliari.

L'imposta è dovuta dai soggetti in favore dei quali avviene il trasferimento della proprietà delle azioni emesse da società italiane indipendentemente dalla residenza delle controparti e dal luogo di conclusione dell'operazione. Si considerano a tutti gli effetti acquirenti, a prescindere dal titolo con cui intervengono nell'esecuzione dell'operazione, i soggetti localizzati in Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni e per l'assistenza al recupero dei crediti ai fini dell'imposta, individuati in un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate emanato il 30 maggio 2016, come integrato dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 9 giugno 2016, privi di stabile organizzazione in Italia, sempre che non provvedano ad identificarsi secondo le procedure definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 18 luglio 2013, come modificato dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 9 marzo 2017.

Sono generalmente responsabili del versamento dell'imposta le banche, le società fiduciarie e le imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento di cui all'art. 18 del TUF nonché gli altri soggetti che comunque intervengono nell'esecuzione delle predette operazioni (ad esempio i notai che intervengono nella formazione o nell'autentica di atti relativi alle medesime operazioni), ivi compresi gli intermediari non residenti.

Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello del trasferimento della proprietà delle azioni.

L'imposta è pari allo 0,20% del valore della transazione (con riduzione allo 0,10% per le operazioni effettuate in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione).

Sono escluse dalla tassazione le operazioni specificamente individuate nell'articolo 16 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21 febbraio 2013, tra cui:

- l'emissione di titoli azionari (ad esempio a seguito di aumenti di capitale);
- l'annullamento di titoli azionari e di altri strumenti finanziari;
- i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentati emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello del trasferimento della proprietà è inferiore ad Euro 500 milioni. L'elenco delle società emittenti con capitalizzazione media inferiore ad Euro 500 milioni è annualmente pubblicato sul sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- i trasferimenti finanziari a seguito di successione e donazione.

La Tobin Tax non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF e IRES), delle imposte sostitutive delle medesime e dell'IRAP.

E. Imposta sulle successioni e donazioni

L'articolo 13 della Legge 18 ottobre 2001, n. 383 ha disposto, tra l'altro, la soppressione dell'imposta sulle successioni e donazioni. Tuttavia, l'imposta in commento è stata reintrodotta dalla Legge n. 286 del 24 novembre 2006, come modificata dalla Legge 296. Conseguentemente, i trasferimenti di azioni per successione a causa di morte, per donazione o a titolo gratuito rientrano nell'ambito di applicazione della suddetta imposta. L'imposta si applica anche sulla costituzione di vincoli di destinazione. In relazione al rapporto di parentela o ad altre condizioni sono previste, entro determinati limiti, talune esenzioni.

(a) Imposta sulle successioni

Ai sensi dell'art. 2, comma 48, del Decreto Legge 3 ottobre 2006 n. 262 ("**Decreto Legge 262/2006**") convertito con modifiche dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286) i trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono generalmente soggetti all'imposta sulle successioni, con le seguenti aliquote, da applicarsi sul valore complessivo netto dei beni:

- (i) per i beni ed i diritti devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, l'aliquota è del 4%, con una franchigia di Euro 1 milione per ciascun beneficiario;
- (ii) per i beni ed i diritti devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado, l'aliquota è del 6% (con franchigia pari a Euro 100.000 per ciascun beneficiario, per i soli fratelli e sorelle);
- (iii) per i beni ed i diritti devoluti a favore di altri soggetti, l'aliquota è dell'8% (senza alcuna franchigia).

Se il beneficiario è un portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 n. 104, l'imposta sulle successioni si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di Euro 1,5 milioni.

(b) Imposta sulle donazioni

Ai sensi dell'art. 2, comma 49, del Decreto Legge 262/2006, per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e la costituzione di vincoli di destinazione di beni, l'imposta sulle donazioni è generalmente determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:

- (i) in caso di donazione o di trasferimento a titolo gratuito a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, l'imposta sulle donazioni si applica con un'aliquota del 4% con una franchigia di Euro 1 milione per ciascun beneficiario;
- (ii) in caso di donazione o di trasferimento a titolo gratuito a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado, l'imposta sulle donazioni si applica con un'aliquota del 6% (con franchigia pari a Euro 100.000 per ciascun beneficiario, per i soli fratelli e sorelle);
- (iii) in caso di donazione o di trasferimento a titolo gratuito a favore di altri soggetti, l'imposta sulle donazioni si applica con un'aliquota dell'8% (senza alcuna franchigia).

Se il beneficiario è un portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'imposta sulle donazioni si applica esclusivamente sulla parte del valore che supera l'ammontare di Euro 1,5 milioni.

F. Imposta di bollo

L'art. 13, commi 2-bis e 2-ter, della Tariffa, parte prima, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e le relative note 3-bis e 3-ter dettano la disciplina dell'imposta di bollo proporzionale generalmente applicabile (salvo alcune esclusioni/eccezioni) alle comunicazioni periodiche inviate dalle banche e dagli intermediari finanziari italiani alla propria clientela, relativamente a prodotti finanziari depositati presso di loro, tra i quali si annoverano anche le Azioni, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati.

Non sono soggetti all'imposta di bollo proporzionale, tra l'altro, i rendiconti e le comunicazioni che gli intermediari italiani inviano a soggetti diversi dai clienti, come definiti, nel Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 30 settembre 2016. L'imposta di bollo proporzionale non trova applicazione, tra l'altro, per le comunicazioni ricevute dai fondi pensione e dai fondi sanitari.

Il comma 2-ter dell'art. 13 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 642 del 1972 prevede che, laddove applicabile, l'imposta di bollo proporzionale si applica nella misura del 2 per mille annuo. Non è prevista una misura minima. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche è previsto un tetto massimo di 14.000 Euro ad anno.

L'imposta è riscossa dalle banche e dagli altri intermediari finanziari ed è rapportata al periodo rendicontato. Le comunicazioni periodiche alla clientela si presumono, in ogni caso inviate almeno una volta l'anno, anche nel caso in cui l'intermediario italiano non sia tenuto alla redazione e all'invio di comunicazioni. In tal caso, l'imposta di bollo viene applicata in funzione del valore, come sopra individuato, dei prodotti finanziari calcolato al 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto intrattenuto con il cliente.

L'imposta di bollo è dovuta e rapportata al periodo rendicontato indipendentemente dalla sussistenza o meno di un obbligo di invio.

L'imposta di bollo si applica sul valore di mercato degli strumenti finanziari o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso, come risultante dalla comunicazione inviata alla clientela. L'imposta trova applicazione sia con riferimento ad investitori residenti sia con riferimento ad investitori non residenti, per strumenti finanziari detenuti presso intermediari italiani.

G. Imposta sul valore delle attività finanziarie

Ai sensi dell'art. 19, comma 18 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, le persone fisiche residenti in Italia che detengono all'estero prodotti finanziari – quali le Azioni – a titolo di proprietà o di altro diritto reale (indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e, dunque, anche se tali prodotti provengono da eredità o donazioni), devono generalmente versare un'imposta sul loro valore (c.d. "IVAFE").

L'imposta si applica anche sulle partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti residenti in Italia detenute all'estero. Determinati chiarimenti sono stati forniti dall'Agenzia delle Entrate per il caso di prodotti finanziari detenuti all'estero per il tramite di soggetti interposti.

L'imposta, calcolata sul valore dei prodotti finanziari è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e al periodo di detenzione, si applica con aliquota pari al 2 per mille.

La base imponibile dell'IVAFE corrisponde al valore di mercato dei prodotti finanziari detenuti all'estero rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui sono detenuti, o – qualora tale valore non sia disponibile – al valore nominale o di rimborso, anche utilizzando la documentazione dell'intermediario estero di riferimento. Se al 31 dicembre i prodotti non sono più posseduti, si fa riferimento al valore di mercato dei prodotti rilevato al termine del periodo di possesso. Per i prodotti finanziari che hanno una quotazione nei mercati regolamentati deve essere utilizzato questo valore.

A prescindere dalla residenza del soggetto emittente o della controparte, l'IVAFE non si applica ai prodotti finanziari – quali le Azioni – detenute all'estero, ma affidate in amministrazione a intermediari finanziari italiani (in tal caso, infatti, sono soggette all'imposta di bollo di cui al paragrafo precedente) e alle attività estere fisicamente detenute dal contribuente in Italia.

Dall'imposta dovuta si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui sono detenuti i prodotti finanziari. Il credito non può in ogni caso superare l'imposta dovuta in Italia. Non spetta alcun credito d'imposta se con il Paese nel quale è detenuto il prodotto finanziario è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni (riguardante anche le imposte di natura patrimoniale) che prevede, per l'attività, l'imposizione esclusiva nel Paese di residenza del possessore. In questi casi, per le imposte patrimoniali eventualmente pagate all'estero può essere generalmente chiesto il rimborso all'Amministrazione fiscale del Paese in cui le suddette imposte sono state applicate nonostante le disposizioni convenzionali. I dati sui prodotti finanziari detenuti all'estero vanno indicati nel quadro RW della dichiarazione annuale dei redditi.

H. Obblighi di monitoraggio fiscale

Ai fini della normativa sul monitoraggio fiscale, le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici e i soggetti equiparati, fiscalmente residenti in Italia, sono tenuti ad indicare nel quadro RW della dichiarazione annuale dei redditi (o in un modulo apposito, in alcuni casi di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi), l'importo degli investimenti (incluse le eventuali Azioni) detenuti all'estero nel periodo d'imposta, attraverso cui possono essere conseguiti redditi imponibili in Italia. Sono altresì tenuti ai predetti obblighi di dichiarazione i soggetti appartenenti alle categorie sopra elencate che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti e delle attività estere di natura finanziaria, siano titolari effettivi dell'investimento secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lettera u), e dell'Allegato tecnico del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

In relazione alle Azioni, tali obblighi di monitoraggio non sono applicabili se le Azioni non sono detenute all'estero e, in ogni caso, se le stesse sono affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti in Italia e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti dalle Azioni e dai contratti siano assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi (le Circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 38/E del 23 dicembre 2013, n. 19/E del 27 giugno 2014 e 10/E del 13 marzo 2015 hanno fornito ulteriori chiarimenti circa gli obblighi di monitoraggio).

Infine, a seguito dell'accordo intergovernativo intervenuto tra Italia e Stati Uniti d'America con riferimento al recepimento della normativa sul Foreign Account Tax Compliance Act (FACTA) e della legge 18 giugno 2015, n. 95, contenente la ratifica ed esecuzione di tale accordo nonché le disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto accordo e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri (Common Reporting Standard), implementata con Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2015, i titolari di strumenti finanziari (incluse le Azioni) possono essere soggetti, in presenza di determinate condizioni, ad alcuni adempimenti informativi.

5. POSSESSORI DI STRUMENTI FINANZIARI CHE PROCEDONO ALLA VENDITA

5.1 Azionisti venditori

Non vi sono possessori di strumenti finanziari che procedono alla vendita.

5.2 Numero e classe degli strumenti finanziari offerti dagli azionisti venditori

Non applicabile.

5.3 Accordi di *lock-up*

Le Società Promotrici assumeranno un impegno di *lock-up* nei confronti di UBI Banca e Mediobanca in relazione alle Azioni Ordinarie dell'Emittente rivenienti dalla conversione di Azioni Speciali le quali saranno attribuite alle Società Promotrici e/o ai Promotori e/o ad altre società direttamente e/o indirettamente controllate dai Promotori (il "**Lock-up Azioni**"). L'impegno di Lock-up Azioni: (a) non troverà applicazione con riferimento alle Azioni Ordinarie rivenienti dall'eventuale conversione di una *tranche* pari al 20% delle Azioni Speciali emesse che dovesse verificarsi al 48° mese successivo alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante; e (b) avrà una durata di 12 mesi da computarsi a partire dalla data di conversione in Azioni Ordinarie di ciascuna delle *tranche* delle Azioni Speciali in Azioni Ordinarie, fermo restando che in nessun caso il Lock-up Azioni potrà avere una durata superiore a 48 mesi dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante.

In deroga a quanto sopra previsto, non saranno soggetti ad alcuna limitazione i trasferimenti degli strumenti finanziari effettuati tra: (i) le Società Promotrici; (ii) i Promotori, (iii) le Società Promotrici, i Promotori e/o altre società direttamente e/o indirettamente controllate dalle Società Promotrici e/o dai Promotori.

6. SPESE LEGATE ALL'AMMISSIONE E ALL'OFFERTA

L'ammontare complessivo delle spese connesse all'Offerta e all'ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia delle Azioni Ordinarie e dei Warrant della Società, è stimato in circa Euro 1,7 milioni in caso di integrale sottoscrizione delle massime numero 10.000.000 Azioni Ordinarie oggetto dell'Offerta.

Il ricavato stimato derivante dall'Offerta, calcolato sulla base del Prezzo di Offerta, è stimato in Euro 100.000.000,00 in caso di integrale sottoscrizione delle massime numero 10.000.000 Azioni Ordinarie oggetto dell'Offerta.

I *Joint Global Coordinator* e *Joint Bookrunner* avranno diritto, nel solo caso di effettuazione dell'Operazione Rilevante, ad ulteriori commissioni in funzione, tra l'altro, della percentuale di soci non recedenti.

7. DILUIZIONE

7.1 Diluizione derivante dalla conversione delle Azioni Speciali

I detentori di Azioni Ordinarie potranno subire un effetto diluitivo a seguito della conversione delle Azioni Speciali in Azioni Ordinarie della Società. Di seguito viene proposto un esempio di calcolo di tale effetto diluitivo ipotizzando l'esercizio del diritto di recesso da parte dei soci detentori di azioni ordinarie della Società in misura tale da comportare per la Società un esborso netto complessivo pari al 30% delle somme depositate sul Conto Corrente Vincolato alla data della relativa approvazione da parte dell'Assemblea meno il valore di liquidazione di n. 1 azione ordinaria, assumendo in via convenzionale che tale valore di liquidazione sia pari ad Euro 10,00. Il calcolo di seguito proposto non tiene conto degli effetti dell'eventuale esercizio dei Warrant.

Si segnala che le tabelle riportate nel presente Capitolo illustrano gli effetti diluitivi calcolati sulla base del verificarsi di eventi futuri al momento non prevedibili (quali ammontare del recesso, prezzo delle azioni ordinarie, costi stimati dell'Emittente) e pertanto sono da considerarsi meramente indicative.

La conversione delle Azioni Speciali in Azioni Ordinarie avverrà al verificarsi delle seguenti condizioni e ipotizzando un numero di Azioni Speciali compreso tra un minimo di n. 250.000 e un massimo di n. 300.000:

- Ipotesi 1: conversione di un numero compreso tra un minimo di n. 87.500 Azioni Speciali e un massimo di n. 105.000 Azioni Speciali rispettivamente in un numero compreso tra n. 525.000 azioni ordinarie e n. 630.000 azioni ordinarie (pari al 35% delle Azioni Speciali) nel caso di perfezionamento dell'Operazione Rilevante e decorso il 7° giorno di Borsa aperta successivo alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante;
- Ipotesi 2: conversione di un numero compreso tra un minimo di n. 62.500 Azioni Speciali e un massimo di n. 75.000 Azioni Speciali rispettivamente in un numero compreso tra n. 375.000 azioni ordinarie e n. 450.000 azioni ordinarie (pari al 25% delle Azioni Speciali), nel caso in cui, entro il termine di 36 mesi successivi alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate sull'AIM Italia, per almeno 15 giorni su 30 giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale ad Euro 11 per azione ordinaria;
- Ipotesi 3: conversione di un numero compreso tra un minimo di n. 50.000 Azioni Speciali e un massimo di n. 60.000 Azioni Speciali rispettivamente in un numero compreso tra n. 300.000 e n. 360.000 azioni ordinarie (pari al 20% delle Azioni Speciali) nel caso in cui, entro il termine di 36 mesi successivi alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante,, il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie negoziate sull'AIM Italia, per almeno 15 giorni su 30 giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale ad Euro 12 per azione ordinaria;
- Ipotesi 4: conversione di un numero compreso tra un minimo di n. 50.000 Azioni Speciali e un massimo di n. 60.000 Azioni Speciali rispettivamente in un numero compreso tra n. 300.000 e n. 360.000 azioni ordinarie (pari al 20% delle Azioni Speciali) nel caso in cui, entro il termine di 36 mesi successivi alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie negoziate

sull'AIM Italia, per almeno 15 giorni su 30 giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale ad Euro 13,30 per azione ordinaria. In tal caso la conversione automatica sarà efficace alla scadenza del 12° mese successivo al termine di 36 mesi successivi alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante

La diluizione potenziale per l'investitore è costituita dalla differenza tra il Prezzo di Offerta e il patrimonio netto pro forma post Offerta per Azione Ordinaria. In caso di integrale conversione di un numero compreso tra un minimo di n. 250.000 Azioni Speciali e un massimo di n. 300.000 Azioni Speciali, ipotizzando l'esercizio del diritto di recesso da parte di un numero di soci detentori di azioni ordinarie che comporterebbe per la Società un esborso netto complessivo pari al 30% delle Somme Vincolate alla data della relativa approvazione da parte dell'Assemblea meno il valore di liquidazione di n. 1 azione ordinaria, assumendo in via convenzionale che tale valore di liquidazione sia pari ad Euro 10,00, la diluizione potenziale sarà pari a: (i) massimi Euro 2,58 per ciascuna Azione Ordinaria nell'ipotesi di sottoscrizione di n. 6.000.000 Azioni Ordinarie; (ii) massimi Euro 2,40 per ciascuna Azione Ordinaria nell'ipotesi di sottoscrizione di n. 8.000.000 Azioni Ordinarie; e (iii) massimi Euro 2,08 per ciascuna Azione Ordinaria nell'ipotesi di sottoscrizione di n. 10.000.000 Azioni Ordinarie.

Il patrimonio netto pro forma post Offerta per Azione Ordinaria è determinato dividendo il patrimonio netto pro forma post Offerta, calcolato come indicato nella tabella che segue, per il numero complessivo delle azioni.

Nel calcolo del patrimonio netto pro forma post Offerta, oltre alle commissioni e ai costi dell'Offerta e ai costi dell'Operazione Rilevante, si prevede l'ipotesi di esercizio del diritto di recesso da parte di un numero di soci detentori di Azioni Ordinarie che comporterebbe per la Società un esborso netto complessivo pari al 30% delle Somme Vincolate alla data della relativa approvazione da parte dell'Assemblea meno il valore di liquidazione di n. 1 azione ordinaria, assumendo in via convenzionale che tale valore di liquidazione sia pari ad Euro 10,00, ovvero tra: (i) Euro 17.999.990 nell'ipotesi di sottoscrizione di n. 6.000.000 Azioni Ordinarie; (ii) Euro 23.999.990 nell'ipotesi di sottoscrizione di n. 8.000.000 Azioni Ordinarie; e (iii) Euro 29.999.990 nell'ipotesi di sottoscrizione di n. 10.000.000 Azioni Ordinarie.

La seguente tabella illustra le modalità di calcolo della diluizione, ai vari livelli di raccolta, nel caso in cui il diritto di recesso sia stato esercitato da parte di un numero di soci detentori di azioni ordinarie che comporterebbe per la Società un esborso netto complessivo pari al 30% delle Somme Vincolate alla data della relativa approvazione da parte dell'Assemblea meno il valore di liquidazione di n. 1 azione ordinaria, assumendo in via convenzionale che tale valore di liquidazione sia pari ad Euro 10,00. Si precisa che la diluizione subita dall'investitore non tiene conto del valore dei Warrant ricevuti gratuitamente in sede di sottoscrizione. Si segnala che la presente tabella non tiene conto degli interessi attivi.

**Calcolo della Diluizione per Azione Ordinaria
Ipotesi esercizio del diritto di Recesso: 30% meno 1 delle Azioni Ordinarie**

Operazione Rilevante (Conversione 35% delle Azioni Speciali)	Prezzo di €11 per Azione Ordinaria (Conversione cumulata di 60% delle Azioni Speciali)			Prezzo di €12 per Azione Ordinaria (Conversione cumulata dell'80% delle Azioni Speciali)			Prezzo di €13,3 per Azione Ordinaria (Conversione cumulata del 100% delle Azioni Speciali)					
	60 mln di Euro	80 mln di Euro	100 mln di Euro	60 mln di Euro	80 mln di Euro	100 mln di Euro	60 mln di Euro	80 mln di Euro	100 mln di Euro	60 mln di Euro	80 mln di Euro	100 mln di Euro
<i>dati in Euro</i>												
Numeratore	60 mln di Euro	80 mln di Euro	100 mln di Euro	60 mln di Euro	80 mln di Euro	100 mln di Euro	60 mln di Euro	80 mln di Euro	100 mln di Euro	60 mln di Euro	80 mln di Euro	100 mln di Euro
Patrimonio iniziale Pre Offerta	2.500.000	3.000.000	3.000.000	2.500.000	3.000.000	3.000.000	2.500.000	3.000.000	3.000.000	2.500.000	3.000.000	3.000.000
Risorse raccolte nell'Offerta	60.000.000	80.000.000	100.000.000	60.000.000	80.000.000	100.000.000	60.000.000	80.000.000	100.000.000	60.000.000	80.000.000	100.000.000
Commissioni e Spese per l'Offerta e per l'Operazione Rilevante	-2.233.993	-2.759.993	-3.278.993	-2.233.993	-2.759.993	-3.278.993	-2.233.993	-2.759.993	-3.278.993	-2.233.993	-2.759.993	-3.278.993
Quota di Patrimonio utilizzato per il soddisfacimento del diritto di recesso ⁽¹⁾	-17.999.990	-23.999.990	-29.999.990	-17.999.990	-23.999.990	-29.999.990	-17.999.990	-23.999.990	-29.999.990	-17.999.990	-23.999.990	-29.999.990
Patrimonio Netto Proforma Post Offerta	42.266.017	56.240.017	69.721.017	42.266.017	56.240.017	69.721.017	42.266.017	56.240.017	69.721.017	42.266.017	56.240.017	69.721.017
Denominatore	60 mln di Euro	80 mln di Euro	100 mln di Euro	60 mln di Euro	80 mln di Euro	100 mln di Euro	60 mln di Euro	80 mln di Euro	100 mln di Euro	60 mln di Euro	80 mln di Euro	100 mln di Euro
Azioni Ordinarie	6.000.000	8.000.000	10.000.000	6.000.000	8.000.000	10.000.000	6.000.000	8.000.000	10.000.000	6.000.000	8.000.000	10.000.000
Azioni Speciali	162.500	195.000	195.000	100.000	120.000	120.000	50.000	60.000	60.000	0	0	0
Nuove Azioni Ordinarie da conversione	525.000	630.000	630.000	900.000	1.080.000	1.080.000	1.200.000	1.440.000	1.440.000	1.500.000	1.800.000	1.800.000
Recesso di Azioni Ordinarie	-1.799.999	-2.399.999	-2.999.999	-1.799.999	-2.399.999	-2.999.999	-1.799.999	-2.399.999	-2.999.999	-1.799.999	-2.399.999	-2.999.999
Azioni Totali	4.887.501	6.425.001	7.825.001	5.200.001	6.800.001	8.200.001	5.450.001	7.100.001	8.500.001	5.700.001	7.400.001	8.800.001
Patrimonio Netto Proforma Post Offerta per Azione Ordinaria	8,65	8,75	8,91	8,13	8,27	8,50	7,76	7,92	8,20	7,42	7,60	7,92
Diluizione per Azione Ordinaria	1,35	1,25	1,09	1,87	1,73	1,50	2,24	2,08	1,80	2,58	2,40	2,08
Diluizione %	13,5%	12,5%	10,9%	18,7%	17,3%	15,0%	22,4%	20,8%	18,0%	25,8%	24,0%	20,8%

⁽¹⁾ Si ipotizza che l'esercizio del diritto di recesso avvenga a Euro 10 per azione

La seguente tabella illustra gli effetti diluitivi per i soci detentori di Azioni Ordinarie per singola azione al verificarsi di ciascuna ipotesi di conversione, calcolati sulla base di diverse percentuali di recesso. Si segnala che le tabelle che seguono non tengono conto degli interessi attivi.

Percentuale di Recesso delle Azioni Ordinarie	Diluizione per Azione Ordinaria (dati in Euro per azione ordinaria)											
	Operazione Rilevante (Conversione 35% delle Azioni Speciali)			Prezzo di €11 per Azione Ordinaria (Conversione cumulata di 60% delle Azioni Speciali)			Prezzo di €12 per Azione Ordinaria (Conversione cumulata dell'80% delle Azioni Speciali)			Prezzo di €13,3 per Azione Ordinaria (Conversione cumulata del 100% delle Azioni Speciali)		
	60 mln di Euro	80 mln di Euro	100 mln di Euro	60 mln di Euro	80 mln di Euro	100 mln di Euro	60 mln di Euro	80 mln di Euro	100 mln di Euro	60 mln di Euro	80 mln di Euro	100 mln di Euro
0%	1,04	0,96	0,84	1,44	1,33	1,15	1,73	1,60	1,38	2,01	1,86	1,60
10%	1,12	1,04	0,91	1,56	1,44	1,24	1,87	1,73	1,49	2,17	2,01	1,73
15%	1,17	1,08	0,94	1,62	1,50	1,29	1,95	1,81	1,56	2,26	2,09	1,80
20%	1,22	1,13	0,99	1,70	1,57	1,35	2,04	1,89	1,63	2,36	2,18	1,88
25%	1,28	1,18	1,04	1,78	1,64	1,42	2,14	1,98	1,71	2,46	2,29	1,98
30%	1,35	1,25	1,09	1,87	1,73	1,50	2,24	2,08	1,80	2,58	2,40	2,08

In ipotesi di utilizzo dell'1% delle Somme Vincolate il calcolo delle diluizioni (ipotizzando pertanto il valore di liquidazione di n. 1 azione ordinaria pari ad Euro 9,9), a parità di altre ipotesi, è il seguente:

Diluizione per Azione Ordinaria (dati in Euro per azione ordinaria)

Percentuale di Recesso delle Azioni Ordinarie	Operazione Rilevante (Conversione 35% delle Azioni Speciali)			Prezzo di €11 per Azione Ordinaria (Conversione cumulata di 60% delle Azioni Speciali)			Prezzo di €12 per Azione Ordinaria (Conversione cumulata dell'80% delle Azioni Speciali)			Prezzo di €13,3 per Azione Ordinaria (Conversione cumulata del 100% delle Azioni Speciali)		
	60 mln di Euro	80 mln di Euro	100 mln di Euro	60 mln di Euro	80 mln di Euro	100 mln di Euro	60 mln di Euro	80 mln di Euro	100 mln di Euro	60 mln di Euro	80 mln di Euro	100 mln di Euro
0%	1,13	1,05	0,93	1,52	1,41	1,24	1,82	1,68	1,46	2,09	1,94	1,68
10%	1,21	1,12	1,00	1,64	1,52	1,33	1,95	1,81	1,58	2,25	2,09	1,81
15%	1,26	1,17	1,04	1,71	1,58	1,38	2,03	1,89	1,64	2,33	2,17	1,88
20%	1,31	1,22	1,08	1,78	1,65	1,44	2,12	1,97	1,71	2,43	2,26	1,97
25%	1,37	1,27	1,13	1,86	1,73	1,51	2,22	2,06	1,79	2,54	2,36	2,06
30%	1,44	1,33	1,18	1,95	1,81	1,58	2,32	2,16	1,88	2,66	2,48	2,16

Si segnala che l'effetto diluitivo relativo alla conversione delle Azioni Speciali in azioni ordinarie, rispettivamente al raggiungimento delle soglie di prezzo delle azioni ordinarie di Euro 11,00, Euro 12,00, ed Euro 13,30 avviene in presenza di un guadagno potenziale da parte dei sottoscrittori.

8. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

8.1 Soggetti che partecipano all'operazione

La seguente tabella indica i soggetti che partecipano all'operazione e il relativo ruolo.

Soggetto	Ruolo
Spactiv S.p.A.	Emittente
UBI Banca S.p.A.	<i>Joint Global Coordinator</i>
	<i>Nominated Adviser</i>
	<i>Joint Bookrunner</i>
	Specialista
Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A.	<i>Joint Global Coordinator</i>
	<i>Joint Bookrunner</i>
PricewaterhouseCoopers S.p.A.	Società di Revisione

A giudizio dell'Emittente, il Nomad opera in modo indipendente dall'Emittente e dai componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente.

8.2 Luoghi ove è disponibile il Documento di Ammissione

Il Documento di Ammissione sarà a disposizione del pubblico per la consultazione, presso la sede dell'Emittente (Milano, Piazza Caneva n. 5), nonché sul sito *internet* della Società (www.spactiv.com).

ALLEGATI

– Regolamento Warrant.

Regolamento
DEI "WARRANT SPACTIV S.P.A."

Art. 1 – Definizioni

Nel presente regolamento (il "**Regolamento**") i seguenti termini hanno il significato ad essi qui attribuito:

AIM o AIM Italia	Il sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
Assemblea:	L'assemblea dei soci della Società.
Assemblea di Emissione:	L'Assemblea straordinaria della Società svoltasi in data 8 settembre 2017.
Assemblea di Investimento:	L'Assemblea della Società che deliberi la modifica dell'oggetto sociale a seguito di un'Operazione Rilevante.
Azioni:	Le massime n. 10.000.000 (dieci milioni) azioni ordinarie di Spactiv prive di indicazione del valore nominale, ammesse alle negoziazioni sull'AIM in data 25 settembre 2017.
Azioni di Compendio:	Le massime numero 1.439.500 (un milione quattrocentotrentanovemila e cinquecento) Azioni di nuova emissione al servizio dell'esercizio dei Warrant.
Borsa Italiana:	Borsa Italiana S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari, n. 6.
Comunicazione Accelerazione:	di La comunicazione, da effettuarsi tramite comunicato stampa pubblicato sul sito <i>internet</i> della Società (www.spactiv.com), dell'avveramento della Condizione di Accelerazione.
Condizione di Accelerazione:	L'evento per cui il Prezzo Medio Mensile è superiore al Prezzo Soglia.
Consiglio di Amministrazione:	Il consiglio di amministrazione della Società.
Mercato:	A seconda del caso, un mercato regolamentato o un sistema multilaterale di negoziazione.
Monte Titoli:	La società di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A. con sede legale in Milano, Piazza degli Affari, n. 6.
Offerta:	L'offerta di sottoscrizione di massime n. 10.000.000 (dieci milioni) Azioni, rivenienti dall'aumento di capitale, a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del codice civile, deliberato dall'Assemblea straordinaria della Società

in data 8 settembre 2017 per massimi nominali Euro 100.000.000,00 (centomilioni/00), da ripartire tra capitale e sovrapprezzo secondo quanto sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione della Società, mediante emissione di massime n. 10.000.000 (diecimilioni) azioni senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, cui sono attribuiti n. 2 (due) Warrant gratuiti ogni n. 10 (dieci) azioni sottoscritte, rivolta a: **(i)** investitori qualificati come definiti dagli articoli 100 del D.Lgs. 58/1998 e successive modifiche e integrazioni e 34-ter, primo comma, lett. b), del Regolamento Consob n. 11971/91 e successive modifiche e integrazioni, e a investitori istituzionali esteri ai sensi della *Regulation S* dello *United States Securities Act* del 1933 (con esclusione di Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti d’America) e **(ii)** investitori diversi dagli investitori *sub (i)*, con modalità tali, per qualità e/o quantità, da consentire alla Società di rientrare nei casi di inapplicabilità delle disposizioni in materia di offerte al pubblico di strumenti finanziari previsti dagli articoli 100 del D.Lgs. 58/1998 e successive modifiche e integrazioni e 34-ter, primo comma, del Regolamento Consob n. 11971/91 e successive modifiche e integrazioni.

Operazione Rilevante:

Le potenziali acquisizioni di partecipazioni in altra/e impresa/e e/o di altre forme di potenziale aggregazione della Società con altra/e impresa/e attraverso, a mero titolo esemplificativo, ma non limitativo, operazioni di fusione con la/e impresa/e selezionata/e, acquisizione con qualunque modalità di legge (ivi inclusa la sottoscrizione di aumenti di capitale e la compravendita) di partecipazioni nella/e impresa/e selezionata/e e/o di conferimento, nonché la loro realizzazione con qualunque modalità di legge essa sia attuata, e solo a seguito della preventiva modifica dell’oggetto sociale della Società.

Periodo Ristretto:

Il periodo dalla data (inclusa) in cui il Consiglio di Amministrazione della Società abbia deliberato la convocazione dell’Assemblea dei soci chiamata ad approvare (i) il bilancio di esercizio e la proposta di distribuzione di dividendi ovvero (ii) la proposta di distribuzione di dividendi straordinari sino al giorno (incluso), in cui la stessa Assemblea abbia avuto luogo e, comunque sino al giorno (escluso) dell’eventuale stacco dei dividendi, anche di natura straordinaria, deliberati dall’Assemblea.

Prezzo di Sottoscrizione Il prezzo di sottoscrizione delle Azioni di Compendio, pari a

Azioni:	Euro 0,10 (zero/10).
Prezzo Medio Giornaliero:	Il prezzo ufficiale giornaliero dell'azione ordinaria della Società, ossia il prezzo medio ponderato dell'intera quantità dello strumento finanziario medesimo negoziata nel Mercato durante ciascun giorno di negoziazione.
Prezzo Medio Mensile:	La media aritmetica dei Prezzi Medi Giornalieri nel corso di ciascun mese dell'anno.
Prezzo Soglia:	Euro 13,30 (tredici/30).
Prezzo Strike:	Euro 9,50 (nove/50).
Rapporto di Esercizio:	Il numero, anche frazionario arrotondato alla quarta cifra decimale, di Azioni di Compendio sottoscrivibili a fronte dell'esercizio di n. 1 (uno) Warrant.
Spactiv o Società:	Spactiv S.p.A. con sede legale in Milano, Piazza Caneva n. 5, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e Partita IVA 10007680969.
Termine di Decadenza:	La prima tra le seguenti date: (i) il 5° (quinto) anniversario dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, (ii) il 60° (sessantesimo) giorno successivo alla Comunicazione di Accelerazione (fatto salvo quanto previsto al successivo art. 3.7 del presente Regolamento), restando inteso che ove la suddetta data non fosse un giorno di borsa aperta si intenderà il primo giorno di borsa aperta successivo.
Warrant:	I "Warrant Spactiv S.p.A." emessi a seguito della delibera assunta dall'Assemblea di Emissione.

Art. 2 - Warrant Spactiv S.p.A.

L'Assemblea di Emissione ha deliberato, tra l'altro, di aumentare il capitale sociale della Società, in via scindibile, per un importo di massimi nominali Euro 143.950,00 (centoquarantatremila e novecentocinquanta/00), mediante emissione di massime n. 1.439.500 (un milione quattrocentotrentanove e cinquecento) Azioni di Compendio senza indicazione del valore nominale, con parità contabile di emissione di Euro 0,10 (zero/10) per ciascuna Azione di Compendio, da riservarsi all'esercizio della facoltà di sottoscrizione spettante ai portatori dei Warrant.

I Warrant saranno assegnati gratuitamente e saranno esercitabili a pagamento, ai termini e alle condizioni di cui al presente Regolamento e in conformità a quanto deliberato dall'Assemblea di Emissione.

I Warrant saranno assegnati come segue:

- (i) n. 2 (due) Warrant saranno assegnati gratuitamente ogni n. 10 (dieci) Azioni sottoscritte nell'ambito dell'Offerta e saranno negoziabili su AIM Italia separatamente

dalle Azioni a partire dalla data di inizio delle negoziazioni delle Azioni su AIM Italia; e

- (ii) n. 3 (tre) Warrant saranno assegnati gratuitamente ogni n. 10 (dieci) Azioni emesse e in circolazione alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante e saranno emessi alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante (in ogni caso ad eccezione delle Azioni Ordinarie eventualmente detenute dalla Società). Il diritto a ricevere tali ulteriori Warrant è incorporato nelle predette Azioni e circolerà con le medesime fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, che sarà determinata compatibilmente con il calendario di Borsa Italiana, a partire dalla quale gli ulteriori Warrant inizieranno a negoziare separatamente dalle Azioni.

Tutti i Warrant saranno identificati dal medesimo Codice ISIN e saranno del tutto fungibili. A scopo di chiarezza, si precisa che l'assegnazione dei Warrant di cui *sub* (ii) non sarà considerata un'operazione straordinaria ai sensi del successivo art. 4 del presente Regolamento.

I Warrant sono al portatore, liberamente trasferibili e sono ammessi al sistema di amministrazione accentrata di Monte Titoli in regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-*bis* e seguenti del D.Lgs. n. 58/1998 e dei relativi regolamenti di attuazione.

Art. 3 - Condizioni di esercizio dei Warrant

1. I portatori dei Warrant potranno richiedere di sottoscrivere al Prezzo di Sottoscrizione Azioni – in qualsiasi momento, a partire dal secondo mese di calendario che segue la data di efficacia dell'Operazione Rilevante – Azioni di Compendio in ragione del seguente Rapporto di Esercizio a condizione che il Prezzo Medio Mensile sia maggiore del Prezzo Strike.
2. Il Prezzo di Sottoscrizione Azioni sarà uguale alla parità contabile di emissione determinata alla data dell'Assemblea di Emissione pari a Euro 0,10 (zero/10) e il Rapporto di Esercizio sarà:

Prezzo Medio Mensile – Prezzo Strike

Prezzo Medio Mensile – Prezzo di Sottoscrizione Azioni¹

3. Nel caso in cui, a seguito della data di efficacia dell'Operazione Rilevante deliberata dall'Assemblea di Investimento, si verifichi la Condizione di Accelerazione, i portatori dei Warrant dovranno richiedere di sottoscrivere al Prezzo di Sottoscrizione Azioni le Azioni di Compendio entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla Comunicazione di Accelerazione in ragione del seguente Rapporto di Esercizio:

¹ A titolo di esempio, qualora il Prezzo Medio Mensile fosse pari a Euro 11,00 allora il Rapporto di Esercizio sarà dato dalla formula $(11,00 - 9,50)/(11,00 - 0,10)$, ossia pari a 0,1376.

Prezzo Soglia – Prezzo Strike

Prezzo Soglia – Prezzo di Sottoscrizione Azioni¹

Nel caso di avveramento della Condizione di Accelerazione, la Comunicazione di Accelerazione sarà effettuata dalla Società senza indugio e comunque entro il 2° (secondo) giorno di mercato aperto successivo al termine del mese di riferimento.

4. Senza indugio e comunque entro il 2° (secondo) giorno di mercato aperto successivo al termine di ciascun mese, la Società comunicherà il Rapporto di Esercizio relativo tramite comunicato stampa pubblicato sul sito *internet* della stessa, fermo restando che nei Periodi Ristretti la Società non è tenuta ad effettuare alcuna comunicazione.
5. Le richieste di sottoscrizione dovranno essere presentate all'intermediario aderente a Monte Titoli presso cui i Warrant sono depositati entro l'ultimo giorno di mercato aperto del mese nel corso del quale è stato comunicato il Rapporto di Esercizio ai sensi del precedente comma 4 del presente articolo. Le Azioni di Compendio, rivenienti dall'esercizio dei Warrant, saranno rese disponibili dalla Società per la negoziazione, per il tramite di Monte Titoli, il giorno di liquidazione successivo al termine dell'ultimo giorno del mese di presentazione della richiesta di sottoscrizione.
6. Le Azioni di Compendio avranno godimento pari a quello delle azioni ordinarie della Società in circolazione alla data di efficacia dell'esercizio dei Warrant. Il Prezzo di Sottoscrizione Azioni dovrà essere integralmente versato all'atto della presentazione delle richieste di esercizio, senza aggravio di commissioni e di spese a carico dei richiedenti.
7. L'esercizio dei Warrant sarà in ogni caso sospeso nei Periodi Ristretti. Le richieste di sottoscrizione effettuate fino al giorno precedente il giorno della delibera consiliare di convocazione dell'Assemblea, restano valide e assumono efficacia, ai sensi e per gli effetti dei commi 5 e 6 del presente articolo, a partire dal primo giorno di borsa aperta successivo all'ultimo giorno del Periodo Ristretto. Qualora durante un Periodo Ristretto si verifichi la Condizione di Accelerazione, l'esercizio dei Warrant resterà sospeso sino al termine del Periodo Ristretto e il Termine di Decadenza riprenderà a decorrere dal primo giorno di borsa aperta successivo all'ultimo giorno del Periodo Ristretto.
8. All'atto della presentazione della richiesta di sottoscrizione, oltre a fornire le necessarie e usuali informazioni, il portatore dei Warrant: **(i)** prenderà atto che le azioni sottoscritte in esercizio dei Warrant non sono state registrate ai sensi del *Securities Act* del 1933 e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America; **(ii)** dichiarerà di non essere una "U.S. Person" come definita ai sensi della "Regulations S". Nessuna azione sottoscritta in esercizio dei Warrant sarà attribuita ai portatori di Warrant che non soddisfino le condizioni sopra descritte.

¹ A titolo di esempio, qualora il Prezzo Medio Mensile fosse pari a Euro 14,00 (ossia superiore al Prezzo Soglia) allora il Rapporto di Esercizio sarà dato dalla formula $(13,30 - 9,50)/(13,30 - 0,10)$, ossia pari a 0,2879.

Art. 4 - Diritti dei portatori dei Warrant in caso di operazioni sul capitale sociale della Società

Qualora la Società dia esecuzione:

1. ad aumenti di capitale a pagamento, mediante emissione in opzione di nuove azioni, anche al servizio di altri *warrant* validi per la loro sottoscrizione, o di obbligazioni convertibili o con *warrant* o comunque ad operazioni che diano luogo allo stacco di un diritto negoziabile, ad eccezione degli aumenti di capitale deliberati dall'Assemblea di Emissione, il Prezzo Strike sarà diminuito (e in nessun caso aumentato) di un importo, arrotondato al millesimo di Euro inferiore, pari a

$(P_{cum} - P_{ex})$

nel quale:

P_{cum} rappresenta la media aritmetica semplice degli ultimi 5 (cinque) Prezzi Medi Giornalieri "*cum diritto*" (di opzione relativo all'aumento di cui trattasi) dell'azione;

P_{ex} rappresenta la media aritmetica semplice dei primi 5 (cinque) Prezzi Medi Giornalieri "*ex diritto*" (di opzione relativo all'aumento di cui trattasi) dell'azione;

2. ad aumenti gratuiti del capitale mediante assegnazione di nuove azioni, il Rapporto di Esercizio sarà incrementato ed il Prezzo Strike diminuito, entrambi proporzionalmente al rapporto di assegnazione gratuita, previa deliberazione dell'Assemblea della Società;
3. al raggruppamento/frazionamento delle azioni, il Rapporto di Esercizio sarà diminuito/incrementato ed il Prezzo Strike sarà incrementato/diminuito, entrambi proporzionalmente al rapporto di raggruppamento/frazionamento, previa deliberazione dell'Assemblea della Società;
4. ad aumenti gratuiti del capitale senza emissione di nuove azioni o a riduzioni del capitale per perdite senza annullamento di azioni ordinarie della Società, il Prezzo Strike non sarà modificato;
5. ad aumenti del capitale mediante emissione di azioni con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 commi 4, 5, 6 e 8 del codice civile, il Prezzo Strike non sarà modificato;
6. ad operazioni di fusione/scissione in cui la Società non sia la società incorporante/beneficiaria, il Rapporto di Esercizio ed il Prezzo Strike saranno conseguentemente modificati sulla base dei relativi rapporti di concambio/assegnazione, previa deliberazione dell'Assemblea della Società.

Qualora si proceda a modifiche del Prezzo Strike in applicazione del presente articolo, il Prezzo Soglia, il Rapporto di Esercizio e il Prezzo di Sottoscrizione Azioni saranno a loro volta modificati in funzione del Prezzo Strike rideterminato.

Qualora venisse data esecuzione ad altra operazione, diversa da quelle considerate nei punti precedenti e suscettibile di determinare effetti analoghi, sarà rettificato il Prezzo Strike secondo metodologie di generale accettazione, previa – ove necessario - deliberazione dell'Assemblea della Società.

Art. 5 – Parti Frazionarie

In tutti i casi in cui, in applicazione del presente Regolamento, a seguito dell'esercizio dei Warrant spettasse un numero non intero di azioni, il portatore dei Warrant avrà diritto di sottoscrivere azioni fino alla concorrenza del numero intero e non potrà far valere alcun diritto sulla parte frazionaria.

Art. 6 - Termini di decadenza

I Warrant non esercitati entro il Termine di Decadenza decadranno da ogni diritto divenendo privi di validità ad ogni effetto.

Art. 7 – Regime Fiscale

L'assegnazione, l'acquisto, la detenzione, la cessione e l'esercizio dei Warrant da parte dei rispettivi titolari sono soggetti al regime fiscale di volta in volta vigente e applicabile al singolo titolare.

Art. 8 – Ammissione alle negoziazioni

1. Verrà richiesta a Borsa Italiana l'ammissione dei Warrant alle negoziazioni sull'AIM Italia; successivamente potrà essere richiesta l'ammissione ad un altro Mercato organizzato e gestito dalla stessa.
2. Qualora, per qualsiasi motivo, le azioni ordinarie della Società non fossero più negoziate in alcun Mercato, i portatori dei Warrant potranno sottoscrivere le Azioni di Compendio (al Prezzo di Sottoscrizione Azioni) esclusivamente in ragione del Rapporto di Esercizio comunicato nel mese solare corrente alla data della revoca dalle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società, ove detto Rapporto di Esercizio sia stato comunicato dalla Società. Tale previsione si applica *mutatis mutandis* anche in caso di sospensione dalle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società e sino alla data dell'eventuale riammissione alle negoziazioni.
3. Il disposto del comma 2 del presente articolo non si applica in caso di revoca dalle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società con contestuale ammissione delle stesse in un altro Mercato.

Art. 9 – Varie

Tutte le comunicazioni della Società ai portatori dei Warrant verranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante comunicato stampa pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo www.spactiv.com.

Il possesso dei Warrant comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento. Il presente Regolamento è disciplinato dalla legge italiana.

Per qualsiasi contestazione relativa ai Warrant ed alle disposizioni del presente Regolamento sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Milano.